



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI  
**Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS**

## **Direttive sull'obbligo assicurativo nell'AVS/AI (DOA)**

Valide dal 1° gennaio 2009

**Stato 1° gennaio 2014**

318.102.01 i DOA

06.14

## **Premessa alla nuova versione, valida dal 1° gennaio 2009**

Le direttive sull'obbligo assicurativo nell'AVS/AI (DOA) sono state riscritte con effetto dal 1° gennaio 2009. Le modifiche hanno comportato una nuova numerazione e una riorganizzazione dei contenuti.

Dal punto di vista materiale è stato introdotto un modulo per la richiesta di rilascio di un certificato di distacco. Il documento, che figura tra gli allegati alle presenti direttive, è anche disponibile sul sito [www.avs-ai.info](http://www.avs-ai.info). Altre modifiche sono dovute al chiarimento della situazione del Kosovo e della Serbia. Nelle direttive sono inoltre stati integrati i bollettini AVS n. 230 e 235 (disponibili in tedesco e francese). Infine sono stati corretti alcuni errori ed è stata aggiornata la giurisprudenza della massima autorità giudiziaria (sentenze del TFA secondo la selezione dell'UFAS n. 17).

## **Premessa al supplemento 1, valido dal 1° gennaio 2010**

Questo supplemento comprende le modifiche rese necessarie dall'estensione della libera circolazione delle persone alla Bulgaria e alla Romania e dall'abrogazione dell'articolo 4 OAVS. Altre modifiche riguardano la determinazione del reddito dei dipendenti il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi – le cui modalità sono state precisate – e l'adattamento all'accordo con l'UE dell'assoggettamento dei marinai di alto mare. Infine sono stati corretti piccoli errori e apportati adeguamenti per migliorare la comprensibilità del testo.

## **Premessa al supplemento 2, valido dal 1° gennaio 2011**

Nel dicembre 2009, il Consiglio federale ha deciso che gli accordi tra la Svizzera e la Serbia in vigore al momento della dichiarazione d'indipendenza del Kosovo non sarebbero più stati applicabili a quest'ultimo Stato. Nel campo della sicurezza sociale la decisione interessa la convenzione del 1962 concernente le assicurazioni sociali, conclusa con l'ex-Jugoslavia, e il pertinente accordo amministrativo del 1963. Per il Kosovo questi accordi non hanno più validità dal 31 marzo 2010 (v. bollettino AVS n. 265).

Questo supplemento integra nelle direttive una regolamentazione dettagliata per il personale domestico al servizio di persone che fruiscono di immunità e privilegi e tiene conto dell'aumento, dal 1° gennaio 2011, del tasso contributivo IPG e AD.

È inoltre stata aggiornata la giurisprudenza della massima autorità giudiziaria ([www.assicurazionsociali.admin.ch](http://www.assicurazionsociali.admin.ch) -> AVS / Giurisprudenza contributi -> Selezione dell'UFAS n. 29).

Infine sono stati corretti piccoli errori e apportati adeguamenti per migliorare la comprensibilità del testo.

### **Premessa al supplemento 3, valido dal 1° gennaio 2012**

Il 1° gennaio 2012 sono entrate in vigore la revisione dell'AVS «Miglioramento dell'esecuzione» e le relative disposizioni d'ordinanza.

Secondo l'articolo 1a capoverso 2 lettera c LAVS e l'articolo 2 O-AVS, solo gli indipendenti e i dipendenti il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi (cosiddetti ANOBAG) non sono assicurati all'AVS, purché la durata dell'attività lucrativa svolta non superi tre mesi consecutivi per anno civile.

Con la revisione sono inoltre stati aboliti i privilegi di cui beneficiavano gli ANOBAG rispetto agli altri salariati, ossia:

- il tasso contributivo di cui all'articolo 6 LAVS e all'articolo 16 OAVS per gli ANOBAG è stato allineato a quello dei contributi paritetici;
- l'articolo 69 LAVS prevede contributi alle spese di amministrazione anche per gli ANOBAG

In occasione dell'adeguamento delle direttive è anche stata modificata la regolamentazione per gli ANOBAG-UE. I salariati che, secondo l'articolo 109 del Regolamento (CEE) n. 574/72, avevano concordato con il loro datore di lavoro con sede nell'UE/AELS di pagare loro stessi i contributi alla cassa di compensazione erano di fatto assimilati agli ANOBAG, vale a dire che si applicavano per analogia le regole valide per gli indipendenti. Questi salariati, tuttavia, non sono ANOBAG, in quanto il loro datore di lavoro è soggetto all'obbligo contributivo in Svizzera in virtù della convenzione con l'UE/AELS (v. art. 12 cpv. 3 LAVS). La nuova versione delle direttive tiene conto di questo aspetto. La legge non prevede disposizioni transitorie. Nella prassi ciò significa che, in virtù del principio di realizzazione, il nuovo tasso contributivo si applica a tutti i salari versati dopo l'entrata in vigore della nuova regolamentazione.

Un altro adeguamento riguarda l'assoggettamento di persone assicurate all'AVS e quello dei familiari che le accompagnano all'estero, che ora sono trattati nello stesso capitolo. È stata mantenuta solo la tabella al capitolo 3.12.3 con i rimandi ai rispettivi articoli delle convenzioni di sicurezza sociale.

Secondo l'articolo 4 capoverso 2 LAVS, il Consiglio federale può escludere dal calcolo dei contributi i redditi provenienti da un'attività lucrativa esercitata all'estero. Nell'articolo 6<sup>ter</sup> lettere a/b OAVS, il Consiglio federale ha eccettuato dal calcolo dei contributi certi redditi che pervengono a un assicurato in quanto proprietario o socio di aziende o di stabilimenti in uno Stato non contraente e come organo di una persona giuridica in uno Stato non contraente. Poiché i redditi conseguiti all'estero influiscono sulle condizioni sociali dell'assicurato, devono essere inclusi nel reddito sotto forma di rendita per il calcolo dei contributi di persone senza attività lucrativa. Le direttive sono state completate in tal senso.

Un'organizzazione internazionale – l'Ufficio internazionale dei tessili e dell'abbigliamento (BITH) a Ginevra – ha cessato definitivamente ogni attività e disdetto l'accordo di sede per il mese di dicembre 2012. Il numero marginale corrispondente è stato adeguato. Le direttive precisano inoltre che l'assoggettamento del CICR (anch'esso un'organizzazione internazionale) è disciplinato diversamente da quello delle altre organizzazioni internazionali.

La convenzione con l'India, entrata in vigore il 29 gennaio 2011, è stata integrata nelle direttive.

Infine sono stati aggiunti nuovi campi alla richiesta di rilascio di un certificato di distacco (v. allegato 17) per ovviare alle lacune riscontrate in relazione all'assoggettamento alle assicurazioni sociali svizzere di salariati distaccati all'estero. Il punto 1 del modulo di richiesta è stato completato con tre nuovi campi che forniscono indicazioni sull'affiliazione del richiedente alla previdenza professionale obbligatoria (LPP), all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (LAINF) e all'assicurazione malattie obbligatoria (LAMal). Gli stessi adeguamenti erano stati effettuati anche per le richieste di distacco di lunga durata (accordo speciale). È importante che queste informazioni siano disponibili già nell'ambito del primo distacco.

A questo proposito si ricorda che le condizioni per il distacco sono soddisfatte soltanto se la persona è assoggettata correttamente a tutti i rami delle assicurazioni sociali svizzere.

I moduli modificati sono disponibili anche nel nostro sito [www.assicurazionsociali.admin.ch](http://www.assicurazionsociali.admin.ch).

Infine questo supplemento ha permesso di correggere errori e incoerenze. Le modifiche sono segnalate con l'indicazione 1/12.

**Premessa al supplemento 4, valido dal 1° aprile 2012**

Il 1° aprile 2012 sono entrati in vigore il nuovo Regolamento (CE) 883/2004 (Reg. 883/2004) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 (Reg. 987/2009) che ne stabilisce le modalità di applicazione. Questi atti normativi implicano diversi cambiamenti in materia di assoggettamento.

Un cambiamento significativo consiste nel fatto che una persona può essere soggetta alla legislazione di un solo Stato membro o della Svizzera. In caso di esercizio contemporaneo di un'attività lucrativa dipendente e indipendente si applicano le disposizioni dello Stato in cui è esercitata l'attività lucrativa dipendente.

Una persona che lavora per un solo datore di lavoro in più Stati membri e/o in Svizzera è soggetta alla legislazione dello Stato di domicilio se vi esercita una parte sostanziale dell'attività. In caso contrario è sottoposta alla legislazione dello Stato in cui il datore di lavoro ha la propria sede.

L'assoggettamento degli impiegati di aziende di trasporto internazionale è retto dalle regole generali di coordinamento (v. paragrafo precedente).

Le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente in più Stati membri e/o in Svizzera sono soggette alla legislazione dello Stato di domicilio se vi esercitano una parte sostanziale dell'attività. In caso contrario sottostanno alla legislazione dello Stato in cui si trova il centro d'interessi dell'attività.

La durata del distacco è prorogata da 12 a 24 mesi. Per un'ulteriore proroga va presentata all'UFAS una richiesta giusta l'articolo 16 paragrafo 1 del Reg. 883/2004.

Un lavoratore indipendente può distaccarsi soltanto se l'attività esercitata nel secondo Stato è analoga a quella svolta nel primo Stato.

Per determinare la legislazione applicabile si parte dal principio che le persone che ricevono prestazioni in denaro (ad esempio indennità



giornaliere LAINF) in virtù di un'attività lucrativa esercitino tuttora tale attività.

La legislazione applicabile è confermata nel certificato A1. I moduli E 001 e E 101 possono continuare a essere utilizzati in via transitoria.

In materia di assoggettamento, per i casi verificatisi prima del 1° aprile 2012 continua ad applicarsi il Regolamento (CEE) n. 1408/71 (Reg. 1408/71) fino a quando non interviene un cambiamento, ma per un periodo massimo di 10 anni. Gli assicurati possono tuttavia chiedere che venga applicato il nuovo regolamento.

Nell'AELS restano applicabili i Regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72. Poiché tra gli allegati alle presenti direttive figurano soltanto tabelle riferite all'UE, per i casi concernenti l'AELS in via transitoria si può continuare a utilizzare le vecchie tabelle (stato 1.1.2012).

I nuovi regolamenti non sono ancora pubblicati nella raccolta sistematica. I collegamenti ipertestuali con le nuove disposizioni saranno quindi effettuati solo dopo la pubblicazione ufficiale.

Nel bollettino AVS n. 301 è stata pubblicata una sintesi delle novità in relazione all'UE.

La convenzione di sicurezza sociale con il Giappone è entrata in vigore il 1° marzo 2012. Il presente supplemento tiene conto delle nuove norme vigenti con il Giappone. Il bollettino AVS n. 300 riporta una sintesi dedicata a questa convenzione.

## **Premessa al supplemento 5, valido dal 1° gennaio 2013**

Dopo che nella raccolta sistematica del diritto federale il regolamento (CEE) n. 1408/71 è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 883/2004, il primo resta consultabile sul sito dell'UFAS all'indirizzo <http://www.bsv.admin.ch/themen/internationales/02094/index.html?lang=it>.

L'UFAS ha ricevuto numerose richieste d'informazioni riguardo ai battellieri del Reno e all'accordo speciale (v. art. 7 del Regolamento (CE) n. 883/2004) tra Germania, Belgio, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Svizzera concernente la continuazione dell'applicabilità dell'Accordo sulla sicurezza sociale dei battellieri del Reno. Ha pertanto ritenuto opportuno inserire nelle presenti Direttive i punti chiave di tale regolamentazione.

Sono state apportate inoltre correzioni ad alcune sviste e modifiche per facilitare la comprensione del testo.

## **Premessa al supplemento 6, valido dal 1° gennaio 2014**

Con il presente supplemento è stata creata, nel capitolo 3 sulle disposizioni speciali, una sezione a parte (3.13) per i dipendenti pubblici. Le pertinenti disposizioni del capitolo 2 sui principi generali dell'assoggettamento assicurativo sono state trasferite nella nuova sezione 3.13.

È stato inoltre aggiornato l'elenco delle organizzazioni di assistenza (3.11) ed è stata introdotta una disposizione transitoria per i collaboratori di organizzazioni di assistenza che non rientrano più nel campo d'applicazione dell'articolo 1a OAVS.

Alcune convenzioni di sicurezza sociale prevedono la continuazione dell'assicurazione per i familiari che accompagnano all'estero una persona assicurata presso l'AVS. Nonostante la continuazione dell'assicurazione sia obbligatoria, il coniuge deve informare la cassa di compensazione competente affinché la continuazione dell'assicurazione venga registrata nel CI.

Nel capitolo 13.4 è stata inserita una panoramica degli Stati con cui la Svizzera ha concluso una convenzione di sicurezza sociale (non vi figurano i precedenti accordi con gli odierni Stati membri dell'UE/AELS).

Si attira inoltre l'attenzione sul fatto che nel caso di un'attività lucrativa svolta in più Stati dell'UE e in Svizzera l'autorità estera competente nel luogo di domicilio dell'interessato ha la facoltà di stabilire che la persona sia soggetta in via provvisoria all'assicurazione in Svizzera.

Il supplemento comprende infine alcune precisazioni riguardo ai distacchi, correzioni di alcune sviste e adeguamenti volti a migliorare la comprensione del testo.

Le modifiche sono contrassegnate dall'indicazione 1/14.

---

## Indice

Abbreviazioni.....	18
1. Disposizioni generali .....	23
1.1 Norme pertinenti .....	23
1.2 Disposizioni applicabili.....	23
1.3 Adempimento dei presupposti assicurativi .....	25
1.4 Cittadinanza .....	26
1.5 Domicilio civile .....	27
1.6 Luogo di lavoro .....	30
1.7 Statuto contributivo nell'AVS.....	31
2. Principi generali dell'assoggettamento assicurativo.....	33
2.1 Disposizioni generali.....	33
2.2 Disposizioni della LAVS.....	34
2.3 Accordo con l'UE e accordo AELS.....	34
2.3.1 Principio: assoggettamento in un solo Stato.....	36
2.3.1.1 Attività lucrativa dipendente.....	37
2.3.1.2 Attività lucrativa indipendente.....	46
2.3.1.3 Esercizio abituale di un'attività lucrativa indipendente e di un'attività lucrativa dipendente in più Stati dell'UE e in Svizzera .....	50
2.3.1.4 Esercizio contemporaneo di un'attività lucrativa indipendente e di un'attività lucrativa dipendente in più Stati dell'AELS e in Svizzera .....	50
2.3.2 Procedura per le persone che lavorano abituamente in più Stati (Svizzera e UE) .....	51
2.3.3 Contributi.....	53
2.4 Disposizioni delle convenzioni di sicurezza sociale.....	55
2.4.1 Principio del luogo di lavoro .....	56
2.4.2 Eccezione: distacco .....	57
2.4.3 Altre eccezioni.....	59
2.5 Esercizio di un'attività lucrativa in uno Stato dell'UE o dell'AELS e in uno Stato contraente .....	60
2.6 Esercizio di un'attività lucrativa in uno Stato contraente e in uno Stato non contraente.....	61
2.7 Esercizio di un'attività lucrativa in uno o più Stati dell'UE o dell'AELS e in uno Stato non contraente .....	62

2.8	Esercizio di un'attività lucrativa che non può essere ripartita tra diversi Stati in base al tempo di lavoro.....	63
2.9	Assoggettamento errato .....	63
2.9.1	Principio: rettifica con effetto futuro .....	63
2.9.2	Eccezione: retroattività .....	64
3.	Diritto applicabile a determinate categorie speciali.....	64
3.1	Dipendenti di imprese di trasporto internazionale ferroviario e stradale .....	64
3.1.1	In generale .....	64
3.1.2	Accordo con l'UE e Accordo AELS.....	65
3.1.2.1	Accordo con l'UE.....	65
3.1.2.2	Accordo AELS.....	65
3.1.3	Convenzioni di sicurezza sociale.....	66
3.2	Imprese di trasporto aereo internazionale.....	68
3.2.1	Accordo con l'UE e Accordo AELS.....	68
3.2.1.1	Accordo con l'UE.....	68
3.2.1.2	Accordo AELS.....	68
3.2.2	Disposizioni delle convenzioni di sicurezza sociale relative alle imprese di trasporto aereo internazionale.....	68
3.3	Navigazione internazionale.....	69
3.3.1	Navigazione interna .....	69
3.3.1.1	Accordo con l'UE e Accordo AELS.....	69
3.3.1.2	Convenzioni di sicurezza sociale.....	70
3.3.2	Battellieri del Reno .....	70
3.3.3	Marinai di alto mare.....	71
3.3.3.1	Accordo con l'UE e Accordo AELS.....	71
3.3.3.2	Convenzioni di sicurezza sociale.....	72
3.4	Personale che beneficia di privilegi e immunità diplomatiche .....	74
3.4.1	Personale di rappresentanze estere in Svizzera ...	74
3.4.1.1	Principio .....	74
3.4.1.2	Rappresentanze di Stati dell'UE e dell'AELS in Svizzera .....	77
3.4.1.3	Rappresentanze di Stati contraenti in Svizzera .....	80
3.4.1.4	Rappresentanze di Stati non contraenti in Svizzera .....	81
3.4.2	Personale di rappresentanze svizzere all'estero ...	82
3.4.2.1	Principio .....	82

3.4.2.2	Rappresentanze in Stati dell'UE e dell'AELS .....	83
3.4.2.3	Rappresentanze in Stati contraenti.....	84
3.4.2.4	Rappresentanze in Stati non contraenti....	86
3.5	Funzionari internazionali.....	86
3.5.1	Funzionari internazionali con cittadinanza svizzera.....	87
3.5.2	Funzionari internazionali con cittadinanza straniera.....	89
3.5.3	Coniugi o partner registrati senza attività lucrativa di funzionari internazionali.....	90
3.6	Personale di organizzazioni che beneficiano di un accordo di natura fiscale.....	91
3.7	Dirigenti di un'azienda con sede in Svizzera.....	91
3.7.1	Principio .....	91
3.7.2	Eccezioni.....	93
3.8	Aziende transfrontaliere.....	93
3.8.1	Accordo con l'UE e Accordo AELS.....	93
3.8.2	Convenzioni di sicurezza sociale.....	94
3.9	Richiedenti l'asilo, persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione senza permesso di dimora.....	94
3.10	Rifugiati e apolidi .....	95
3.11	Collaboratori di organizzazioni di assistenza e del CICR.....	95
3.12	Persone senza attività lucrativa .....	96
3.12.1	Persone domiciliate in Svizzera.....	96
3.12.2	Persone senza attività lucrativa domiciliate all'estero.....	97
3.12.3	Familiari che accompagnano all'estero una persona assicurata all'AVS .....	97
3.13	Dipendenti pubblici.....	99
3.13.1	Disposizioni generali.....	99
3.13.2	Accordo con l'UE .....	99
3.13.3	Convenzioni di sicurezza sociale .....	100
4.	Adesione e continuazione dell'assicurazione.....	102
4.1	Continuazione dell'assicurazione per le persone che lavorano all'estero per un datore di lavoro con sede in Svizzera.....	102
4.1.1	Condizioni .....	102

4.1.2	Procedura .....	104
4.1.3	Disposizioni transitorie relative alla 10 <sup>a</sup> revisione AVS .....	105
4.1.4	Contributi.....	106
4.1.5	Fine dell'assicurazione .....	106
4.2	Mantenimento dell'assicurazione per studenti senza attività lucrativa domiciliati all'estero .....	107
4.2.1	Condizioni .....	107
4.2.2	Procedura .....	108
4.2.3	Fine dell'assicurazione .....	109
4.3	Adesione volontaria all'AVS/AI/IPG obbligatoria di persone che non sono assicurate in Svizzera in virtù dell'Accordo con l'UE/dell'Accordo AELS o di una convenzione di sicurezza sociale.....	109
4.3.1	Procedura .....	110
4.3.2	Contributi.....	111
4.3.3	Fine dell'assicurazione .....	111
4.4	Adesione volontaria di persone senza attività lucrativa che accompagnano all'estero il coniuge o il partner registrato assicurato .....	112
4.4.1	Procedura .....	113
4.4.2	Fine dell'assicurazione .....	114
4.5	Assicurazione facoltativa .....	114
4.6	Adesione di funzionari internazionali e dei loro familiari..	115
5.	Esenzione dall'assicurazione .....	115
5.1	Doppio onere non ragionevolmente esigibile .....	115
5.1.1	Condizioni formali.....	115
5.1.2	Condizioni materiali.....	116
5.1.3	Decisione .....	118
5.1.4	Effetti dell'esenzione .....	118
5.1.5	Conseguenze amministrative della fine dell'esenzione .....	119
5.2	Esenzione per i lavoratori indipendenti e i dipendenti il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi che adempiono le condizioni di assicurazione soltanto per un periodo relativamente breve .....	121
5.3	Altre possibilità di esenzione.....	122

Allegato 1:	Cittadini svizzeri che esercitano un'attività indipendente (a tempo indeterminato).....	124
Allegato 2:	Cittadini svizzeri che esercitano un'attività dipendente (a tempo indeterminato).....	126
Allegato 3:	Cittadini europei che esercitano un'attività indipendente (a tempo indeterminato).....	128
Allegato 4:	Cittadini europei che esercitano un'attività dipendente (a tempo indeterminato).....	131
Allegato 5:	Cittadini di Stati non contraenti che esercitano un'attività indipendente (a tempo indeterminato)....	133
Allegato 6:	Cittadini di Stati non contraenti che esercitano un'attività dipendente (a tempo indeterminato).....	135
Allegato 7:	Cittadini di Stati contraenti (non membri dell'UE né dell'AELS) che esercitano un'attività indipendente (a tempo indeterminato).....	137
Allegato 8:	Cittadini di Stati contraenti (non membri dell'UE né dell'AELS) che esercitano un'attività dipendente (a tempo indeterminato).....	139
Allegato 9:	Obbligo assicurativo e contributivo per i cittadini svizzeri e dell'UE.....	141
Allegato 10:	soppresso .....	143
Allegato 11:	Moduli E 101 e E 102 dell'UE (certificato di assicurazione).....	144
Allegato 12:	Modulo E 103 dell'UE (esercizio del diritto di opzione per il personale delle missioni diplomatiche).....	158
Allegato 13:	Convenzioni di sicurezza sociale - moduli .....	162
Allegato 13:	Convenzioni di sicurezza sociale: moduli .....	167
Allegato 14:	Cittadini stranieri titolari di una carta di legittimazione rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri esonerati presumibilmente dall'obbligo contributivo AVS/AI.....	168
Allegato 15:	Territorio dell'UE e dell'AELS .....	171



Allegato 16: Accordo giusta l'art. 109 Reg. 574/72 e Accordo giusta l'art. 21 Reg. 987/2009 .....	173
Allegato 17: Richiesta di rilascio di un certificato di distacco.....	177
Allegato 18: Certificato A1 .....	179
Allegato 19: Tavola di concordanza Reg. 1408/71 – Reg. 883/2004.....	182

## Abbreviazioni

Accordo AELS	Accordo del 21 giugno 2001 di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (A-ELS), allegato K, appendice 2 (RS 0.632.31)
Accordo con l'UE	Accordo del 21 giugno 1999 con la Comunità europea e i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681)
Accordo di sede	Accordo concluso dal Consiglio federale con un'organizzazione internazionale per definirne lo statuto giuridico
AD	Assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione
AELS	Associazione europea di libero scambio
AHI/VSI	Rivista per le casse di compensazione AVS pubblicata dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali dal 1993 al 2004 (i numeri rinviano all'anno e alla pagina del volume)
AI	Assicurazione invalidità
ANOBAG	Dipendenti il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi (dal tedesco "Arbeitnehmer ohne beitragspflichtigen Arbeitgeber")
AVS	Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
AVS/AI/IPG e AD	Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, assicurazione invalidità, indennità di perdita di guadagno e assicurazione contro la disoccupazione
AVS/AI/IPG/ (AD)	Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, assicurazione invalidità, indennità di perdita di guadagno. Assicurazione contro la disoccupazione in funzione dello statuto

---

CC	Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (RS 210)
CE	Comunità europea
Certificato A1	Certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile all'interessato
D CA/CI	Direttive concernenti il certificato d'assicurazione ed il conto individuale Wegleitung über Versicherungsausweis und indi- viduelles Konto WL VA/IK (versione aggiornata al 1° gennaio 2012 disponibile in tedesco e france- se)
DCC	Direttive sull'affiliazione alle casse di compensa- zione delle persone soggette all'obbligo di contri- buzione
DIN	Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa
DRC	Direttive sulla riscossione dei contributi
DSD	Direttive sul salario determinante nell'AVS/AI e nelle IPG
DTF	Decisioni del Tribunale federale, raccolta ufficiale
DTFA	Raccolta ufficiale delle decisioni del Tribunale fe- derale delle assicurazioni (i numeri rinviano all'anno e alla pagina del fascicolo). Dal 1970 le sentenze del TFA sono pubblicate nella Parte V della Raccolta ufficiale delle decisioni del Tribuna- le federale (DTF).
IPG	Indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità
LAI	Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (RS 831.20)

---

LAVS	Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti ( <i>RS 831.10</i> )
LIPG	Legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità ( <i>RS 834.1</i> )
LPGA	Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali ( <i>RS 830.1</i> )
N.	Numero
OAVS	Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti ( <i>RS 831.101</i> )
OSOsp	Ordinanza del 7 dicembre 2007 relativa alla legge federale sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (Ordinanza sullo Stato ospite, <i>RS 192.121</i> )
Prot. finale	Protocollo finale
RCC	Rivista per le casse di compensazione AVS (i numeri rinviano all'anno e alla pagina) pubblicata dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (fino al 1992)
Reg. 574/72	<a href="#">Regolamento (CEE) n. 574/72</a> del Consiglio del 21 marzo 1972 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità
Reg. 883/2004	<a href="#">Regolamento (CE) n. 883/2004</a> del 29 aprile 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ( <i>RS 0.831.109.268.1</i> )

---

Reg. 987/2009	<a href="#">Regolamento (CE) n. 987/2009</a> del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.11)
Reg. 988/2009	Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dei relativi allegati
Reg. 1408/71	<a href="#">Regolamento (CEE) n. 1408/71</a> del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità
RS	Raccolta sistematica del diritto federale
Stato contraente	Stato con il quale la Svizzera ha concluso una convenzione di sicurezza sociale
Stato non contraente	Stato con il quale la Svizzera non ha concluso una convenzione di sicurezza sociale
TFA	Tribunale federale delle assicurazioni (fino al 31 dicembre 2006)
UCC	Ufficio centrale di compensazione
UE	Unione europea
UFAS	Ufficio federale delle assicurazioni sociali
WFV	Wegleitung zur freiwilligen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Direttive sull'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, disponibili in tedesco e francese)

DIN

Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell'AVS/AI e nelle IPG

Wegleitung über die Beiträge der Selbständigerwerbenden und Nichterwerbstätigen (WSN) in der AHV, IV und EO (versione aggiornata al 1° gennaio 2014 disponibile in tedesco e francese)

## 1. Disposizioni generali

### 1.1 Norme pertinenti

- 1001 L'assoggettamento all'AVS/AI/IPG/(AD) dipende dal diritto applicabile, ossia:
- dalla LAVS;
  - dall'accordo con l'UE;
  - dall'accordo AELS o
  - dalle convenzioni di sicurezza sociale.
- 1002 L'assoggettamento è determinato dalle disposizioni applicabili, in particolare dagli elementi personali quali la cittadinanza (v. N. 1015 e 1016), il domicilio (v. N. 1017 segg.) e il luogo di lavoro (v. N. 1034 segg.). Anche il tipo di attività svolta e la sede dell'impresa del datore di lavoro possono essere determinanti.
- 1003 L'assoggettamento all'AVS/AI/IPG/(AD) può essere obbligatorio (v. cap. 2 e 3) oppure facoltativo (v. cap. 4).
- 1004 Le persone assicurate possono, in casi particolari, essere esentate dall'AVS/AI/IPG/(AD) (v. cap. 5).

### 1.2 Disposizioni applicabili

- 1005 soppresso  
1/14
- 1006 L'accordo con l'UE si applica soltanto tra gli Stati membri dell'UE e la Svizzera (v. all. 15 per il territorio dell'UE) mentre l'accordo AELS è valido tra gli Stati membri dell'AELS (v. all. 15 per il territorio dell'AELS). Non esiste un coordinamento tra i due accordi<sup>1</sup>. L'accordo con l'UE si basa sulle disposizioni del [Regolamento \(CE\) n. 883/2004](#), mentre per l'accordo AELS si continuano ad applicare le disposizioni del [Regolamento \(CEE\) n. 1408/71](#). Entrambi gli accordi si limitano unicamente al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri.

---

<sup>1</sup> 16 aprile

2010

8C\_994/2009

DTF 136 V 244

- 1007 4/12 Ai fini dell'assoggettamento sono determinanti in primo luogo le disposizioni dell'accordo con l'UE nel caso in cui la persona fisica possiede la cittadinanza svizzera oppure di uno Stato membro dell'UE e
- abita in uno Stato dell'UE o in Svizzera
  - lavora almeno in parte sul territorio dell'UE oppure
  - lavora in Svizzera per un datore di lavoro dell'UE oppure nell'UE per un datore di lavoro svizzero.
- Allo stesso modo, l'accordo AELS è determinante all'interno dell'AELS per i suoi cittadini.
- 1008 Ai fini dell'assoggettamento sono determinanti le pertinenti disposizioni della convenzione di sicurezza sociale se la persona fisica
- possiede la cittadinanza svizzera o quella di uno Stato contraente oppure rientra nei casi enumerati ai N. 2036, 3006, 3008, 3016 e 3104;
  - lavora almeno in parte sul territorio dello Stato contraente;
  - lavora in Svizzera per un datore di lavoro dello Stato contraente oppure nello Stato contraente per un datore di lavoro svizzero;
  - ha il domicilio nello Stato contraente.
- 1009 In tutti gli altri casi, l'assoggettamento si determina secondo la LAVS. Si applica il diritto interno quando né la convenzione di sicurezza sociale né l'accordo con l'UE o l'accordo AELS contemplano disposizioni applicabili al caso specifico.
- 1010 Per stabilire se una persona fisica è assicurata si rimanda al capitolo 2 «Principi generali dell'assoggettamento assicurativo». Per le seguenti categorie di persone si rimanda al capitolo 3:
- dipendenti di imprese di trasporti internazionali (trasporto ferroviario, stradale e aereo);
  - marinai di alto mare e battellieri del Reno;
  - personale che beneficia di privilegi e di immunità diplomatici;
  - funzionari internazionali;
  - dirigenti di imprese aventi sede in Svizzera;
  - personale di imprese nella zona frontaliere;



- richiedenti l’asilo, persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora;
- rifugiati e apolidi;
- persone che non esercitano un’attività lucrativa;
- familiari che accompagnano una persona che esercita un’attività lucrativa;
- personale di organizzazioni di assistenza e del CICR.

### 1.3 Adempimento dei presupposti assicurativi

- 1011 La qualità di assicurato non dipende dall’obbligo contributivo ([art. 3 LAVS](#)). Una persona può essere assicurata in Svizzera senza essere soggetta all’obbligo contributivo. È il caso di determinate persone senza attività lucrativa coniugate o in unione domestica registrata (v. DIN). Non dipende neppure da un eventuale diritto a prestazioni. Ad esempio, è irrilevante il fatto che i contributi versati da una persona che esercita un’attività lucrativa dopo aver raggiunto l’età ordinaria di pensionamento AVS non siano costitutivi di rendita<sup>2</sup>.
- 1012 La qualità di assicurato è riconosciuta a ogni persona fisica che soddisfa personalmente uno dei presupposti assicurativi previsti dal diritto interno, dall’accordo con l’UE, dall’accordo AELS oppure da una convenzione di sicurezza sociale. È riconosciuta anche alle persone che aderiscono volontariamente all’assicurazione obbligatoria oppure si affiliano all’assicurazione facoltativa (v. cap. 4).
- 1013 Affinché una persona coniugata o in unione domestica registrata sia assicurata all’AVS/AI/IPG non basta che il coniuge o il partner registrato sia assicurato obbligatoriamente. Di norma, anche lei deve soddisfare i presupposti assicurativi. Neppure i bambini sono automaticamente assicurati all’AVS/AI/IPG per il semplice fatto che uno dei genitori è assicurato obbligatoriamente o facoltativamente all’AVS/AI: anch’essi devono soddisfare personalmente i presupposti as-

<sup>2</sup>	26 marzo	1980	RCC 1980	pag. 465	–
	4 novembre	1982	RCC 1984	pag. 172	–
	31 maggio	1985	RCC 1985	pag. 539	–

sicurativi (v. N. 1012). Se non soddisfano personalmente i presupposti del diritto interno, dell'accordo con l'UE o dell'accordo AELS o di una convenzione di sicurezza sociale, dette persone devono, per quanto possibile, aderire volontariamente all'assicurazione obbligatoria oppure affiliarsi all'assicurazione facoltativa per restare assicurate all'AVS/AI.

- 1014 1/12 Alcune convenzioni di sicurezza sociale estendono la qualità di assicurato di una persona che esercita un'attività lucrativa all'estero ai familiari senza attività lucrativa che accompagnano la persona assicurata all'estero. In questo modo, continuano ad essere assicurati all'AVS/AI/IPG senza dover soddisfare ulteriori presupposti assicurativi (v. al riguardo i capitoli concernenti il distacco e il diritto applicabile a determinate categorie speciali disciplinate dalle convenzioni di sicurezza sociale, nonché il cap. 3.12.3 concernente i familiari che accompagnano una persona che esercita un'attività lucrativa).

#### 1.4 Cittadinanza

- 1015 Nei casi in cui l'assoggettamento assicurativo dipende dalla cittadinanza (ad es. [art. 1a cpv. 1 lett. c LAVS](#), accordo con l'UE, accordo AELS oppure convenzioni di sicurezza sociale), ai doppi cittadini si applica la seguente regola: se la persona assicurata possiede diverse nazionalità tra cui quella svizzera, quella di uno Stato dell'UE o di uno Stato dell'AELS o quella di uno Stato contraente, è sempre determinante la cittadinanza svizzera e sussidiariamente quella dello Stato dell'UE o dell'AELS o di uno Stato contraente.
- 1016 *Esempio 1:* una persona con cittadinanza francese e marocchina abita in Svizzera e lavora in Francia a tempo indeterminato. Ai fini dell'assoggettamento assicurativo è determinante la cittadinanza francese.  
*Esempio 2:* una persona con cittadinanza norvegese e bielorussa abita in Norvegia e lavora in Svizzera. Ai fini dell'assoggettamento assicurativo è determinante la cittadinanza norvegese.

## 1.5 Domicilio civile

- 1017 Per stabilire se il domicilio civile di una persona è in Svizzera si considera il diritto svizzero, a prescindere dalla cittadinanza della persona.
- 1018 Sono fatti salvi accordi interstatali di diverso tenore in cui il concetto di «domicilio» è spesso sostituito da quello di «dimora abituale». Una persona ha la propria dimora abituale nel luogo in cui vive per un periodo prolungato, anche se la durata del soggiorno è fin dall'inizio limitata ([art. 13 cpv. 2 LPGA](#)).
- 1019 Le assicurazioni sociali non hanno definito un concetto proprio di domicilio. Per stabilire se il domicilio è in Svizzera si applicano pertanto le disposizioni degli [articoli 23–26 CC](#)<sup>3</sup> ([art. 13 cpv. 1 LPGA](#)).
- 1020 Per domicilio civile si intende il luogo in cui una persona dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente ([art. 23 cpv. 1 CC](#)). Il concetto implica, da un lato, la volontà di stabilirsi durevolmente in un luogo (requisito soggettivo) e, dall'altro, la dimora effettiva in tale luogo (requisito oggettivo). Entrambi i requisiti devono essere soddisfatti contemporaneamente.
- 1021 La questione del domicilio va accertata individualmente, a prescindere dallo stato civile della persona interessata. Si presume il domicilio comune per le coppie coniugate o in unione domestica registrata che vivono nella stessa abitazione.
- 1022 Per determinare il domicilio (accertamento dell'intenzione di stabilirsi durevolmente in un luogo) si fa riferimento a circostanze riconoscibili a terzi<sup>4</sup>. Si presume il domicilio in Svizzera per i cittadini stranieri titolari di un permesso B (permesso di dimora) o di un permesso C (permesso di domicilio).

<sup>3</sup> 3 giugno 1949 RCC 1949 pag. 377 DTFA 1949 pag. 28  
12 maggio 1955 RCC 1955 pag. 265 DTFA 1955 pag. 90

<sup>4</sup> 5 settembre 1977 RCC 1978 pag. 58 –  
28 agosto 1981 RCC 1982 pag. 171 –

- 1023 Non è necessario che una persona abbia l'intenzione di rimanere per un periodo prolungato nello stesso luogo. Anche una dimora di breve durata può bastare per costituire domicilio<sup>5</sup>. «Durevolmente» va inteso nel senso di «non temporaneo». È sufficiente la chiara intenzione di fare di un determinato luogo il centro della propria esistenza e dei rapporti personali, economici, familiari e professionali<sup>6</sup>.
- 1024 Pertanto, i richiedenti l'asilo, le persone ammesse provvisoriamente e le persone bisognose di protezione senza permesso di dimora costituiscono domicilio in Svizzera anche se hanno l'intenzione di tornare nel proprio Paese non appena le circostanze lo permettono (v. anche N. 3093).
- 1025 Se la dimora è dovuta a scopi particolari, il soggiorno prolungato non basta per costituire domicilio:
- 1026 Il collocamento di una persona in un istituto di educazione, in  
4/12 un ospizio od asilo, in una casa di salute, di pena o correzione non costituisce domicilio ([art. 26 CC](#))<sup>7</sup>.
- 1027 In particolare, non costituiscono domicilio le persone che  
4/12 dimorano in Svizzera esclusivamente per una visita, una cura, le vacanze, per motivi di studio o altri scopi formativi senza esercitarvi un'attività lucrativa.
- 1028 Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi (art. 23 cpv. 2 CC). Se una persona dimora alternativamente in più luoghi, il domicilio si ritiene costituito nel luogo con il quale le relazioni personali sono più strette<sup>8</sup>. Di norma, corrisponde al luogo in cui dimora la famiglia. In linea

5	3 luglio	1952	RCC 1952	pag. 364	–
	28 agosto	1981	RCC 1982	pag.171	–
6	22 dicembre	1959	RCC 1960	pag. 281	DTFA 1960 pag.181
	5 settembre	1977	RCC 1978	pag.58	–
	28 agosto	1981	RCC 1982	pag. 171	–
7	28 aprile	1952	RCC 1952	pag. 207	DTFA 1952 pag.134
8	22 dicembre	1959	RCC 1960	pag. 281	DTFA 1960 pag.181
	5 settembre	1977	RCC 1978	pag. 58	–
	28 agosto	1981	RCC 1982	pag. 171	–

di principio, il luogo del soggiorno settimanale non può essere considerato luogo di del domicilio<sup>9</sup>.

- 1029 Se una coppia coniugata o in unione domestica registrata mantiene la propria abitazione in Svizzera, sebbene una parte della coppia lavori all'estero, si presume per entrambe le parti che il domicilio sia in Svizzera se l'abitazione è occupata dall'altra parte (eventualmente anche dai figli) e se la comunione domestica non è stata sospesa ([art. 275 CPC cpv. 1](#) e [art. 175 CC](#)).
- 1030 Il domicilio di una persona, stabilito che sia, continua a sussistere fino a che essa non ne abbia acquistato un altro ([art. 24 cpv. 1 CC](#)). Ciò si prefigura anche quando una persona cancella la propria iscrizione dal Comune che lascia. In questo modo, anche un'assenza prolungata dal Paese non comporta necessariamente il cambiamento di domicilio, lascia però presumere l'abbandono del domicilio in Svizzera. Ciò vale in particolare quando le circostanze permettono di concludere che ci sia stato un trasferimento all'estero del centro degli interessi vitali e affettivi<sup>10</sup>.
- 1031 I giramondo, ad esempio, non hanno l'intenzione di stabilirsi durevolmente nel luogo in cui dimorano. Pertanto non costituiscono un nuovo domicilio. La stessa regola si applica, di norma, agli studenti che compiono parte degli studi all'estero.
- 1032 Per i rifugiati e gli apolidi ai sensi della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati ([RS 0.142.30](#)) e della Convenzione del 28 settembre 1954 sullo statuto degli apolidi ([RS 0.142.40](#)) è considerato domicilio il luogo dove dimorano.
- 1033 Elementi quali ad esempio:
- l'assoggettamento incondizionato alla sovranità fiscale;
  - l'esercizio dei diritti politici;
  - la conclusione di un contratto di affitto oppure
  - il deposito degli atti

<sup>9</sup> 17 maggio 1968 RCC 1968 pag. 502 –

<sup>10</sup> 1 febbraio 1990 RCC 1990 pag. 260 –

non provano la costituzione del domicilio. Sono indizi che devono essere valutati in relazione ad altri elementi della fattispecie<sup>11</sup>. In particolare, l'assoggettamento fiscale di una persona in base al domicilio fiscale in Svizzera non è l'unico elemento determinante per la costituzione del domicilio poiché secondo il diritto fiscale il luogo in cui si dimora può valere come domicilio fiscale anche in caso di domicilio civile all'estero.

## 1.6 Luogo di lavoro

- 1034 Per stabilire se un'attività lucrativa è esercitata in Svizzera si fa riferimento alle prescrizioni del diritto dell'AVS<sup>12</sup>.
- 1035 Conseguono un reddito da attività lucrativa in Svizzera chi vi esercita un'attività lucrativa dipendente o indipendente (ad es. come titolare di una ditta individuale o socio di una società di persone) nell'industria, nel commercio, nell'artigianato, nell'agricoltura o nelle libere professioni<sup>13</sup>.
- 1036 Nei casi in cui si applica l'accordo con l'UE, il percepimento di una prestazione in denaro (ad es. indennità giornaliera secondo la LAINF) è equiparato all'esercizio di un'attività lucrativa ([art. 11 par. 2 Reg. 883/2004](#)). Tuttavia, non sono considerate prestazioni in denaro ai sensi del [Regolamento \(CE\) n. 883/2004](#) le rendite di invalidità, di vecchiaia o per superstiti, le rendite per infortunio sul lavoro e malattie professionali e le prestazioni in denaro per malattia che contemplano cure di durata illimitata. Neppure il percepimento di indennità giornaliera in caso di malattia secondo la LCA corrisponde a una prestazione in denaro ai sensi del [Regolamento \(CE\) n. 883/2004](#).

<sup>11</sup>	28 agosto	1981	RCC 1982	pag. 171	–
<sup>12</sup>	17 maggio	1963	RCC 1963	pag. 455	DTFA 1963 pag. 99
	27 novembre	1980	RCC 1981	pag. 490	–
	25 aprile	1986	RCC 1986	pag. 483	–
<sup>13</sup>	27 novembre	1980	RCC 1981	pag. 490	–
	15 marzo	1985	RCC 1985	pag. 319	–
	31 maggio	1985	RCC 1985	pag. 539	–
	25 aprile	1986	RCC 1986	pag. 483	–

1037 Non è rilevante che l'attività lucrativa sia esercitata per  
4/12 scopi ideali o di lucro, su base contrattuale o volontaria, a titolo principale o accessorio o che sia eventualmente illecita o immorale. È determinante soltanto il rapporto tra il reddito e l'attività che lo origina<sup>14</sup>.

## 1.7 Statuto contributivo nell'AVS

1038 Per stabilire se un'attività lucrativa esercitata in Svizzera oppure soggetta al diritto svizzero è un'attività dipendente o indipendente, si fa riferimento alle prescrizioni del diritto svizzero (v. DSD per i criteri distintivi).

1038. Secondo il diritto interno i proprietari o i soci di aziende o di  
1 stabilimenti con sede in uno Stato non contraente e gli  
1/12 organi di persone giuridiche con sede in uno Stato non contraente non devono pagare contributi sui redditi da attività lucrativa realizzati all'estero ([art. 6<sup>ter</sup> lett. a e b OAVS](#)) e sono pertanto considerati persone che non esercitano un'attività lucrativa. Tuttavia, i redditi da attività lucrativa realizzati all'estero devono essere presi in considerazione per il calcolo dei contributi come reddito determinante conseguito in forma di rendita. Inoltre, se un reddito da attività lucrativa è realizzato in Svizzera, la persona è considerata persona la cui attività lucrativa non è esercitata durevolmente a tempo pieno ed è necessario effettuare un calcolo comparativo ([art. 28<sup>bis</sup> OAVS](#), v. N. 2033 segg. DIN).

1039 Secondo il diritto interno le persone che, in applicazione dell'[articolo 14 LIFD](#), pagano l'imposta in base al dispendio non devono versare contributi sui propri redditi da attività lucrativa realizzati all'estero ([art. 6<sup>ter</sup> lett. c OAVS](#)) e sono pertanto considerate persone che non esercitano un'attività lucrativa. L'importo delle spese sostenute per il calcolo dell'imposta deve essere preso in considerazione per il calcolo dei contributi come reddito determinante conseguito in forma di rendita ([art. 29 cpv. 5 OAVS](#)).

<sup>14</sup> 30 marzo 1978 RCC 1978 pag. 465 –  
28 dicembre 1981 RCC 1982 pag. 352 DTF 107 V 193  
26 maggio 1987 RCC 1987 pag. 449 –

- 1040 A prescindere dal fatto che siano soggette a imposizione forfettaria in Svizzera, le persone che esercitano un'attività lucrativa in uno o più Stati contraenti al di fuori dell'UE/AELS non sono, di norma, assicurate all'AVS/AI/IPG (per l'assoggettamento nello Stato del luogo di lavoro v. anche N. 2071). I cittadini di Stati terzi ai quali non si applica il principio del luogo di lavoro (v. N. 2084 e contrario), pagano i contributi secondo il N. 1039.
- 1041 A prescindere dal fatto che siano soggette a imposizione  
4/12 forfettaria in Svizzera, le persone che esercitano un'attività lucrativa in uno o più Stati contraenti dell'UE o dell'AELS non sono, di norma, assicurate all'AVS/AI/IPG (v. N. 2016 segg.). In deroga a questo principio, sono tuttavia assicurate in Svizzera e devono pagare contributi sui redditi da attività lucrativa realizzati nell'UE o nell'AELS:
- le persone che nel territorio di due o più Stati membri dell'UE o dell'AELS esercitano abitualmente un'attività lucrativa dipendente per più imprese o datori di lavoro aventi la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di diversi Stati membri ([art. 13 par. 1 lett. a Reg. 883/2004 \[UE\]](#) o [art. 14 par. 2 lett. b punto i in fine Reg. 1408/71 \[AELS\]](#));
  - le persone che esercitano contemporaneamente un'attività lucrativa dipendente o indipendente in più Stati membri dell'UE o dell'AELS, se le attività dipendenti sono esercitate in più Stati dell'UE o dell'AELS per imprese o datori di lavoro aventi la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di diversi Stati membri ([art. 13 par. 3 Reg. 883/2004 \[UE\]](#) o [art. 14<sup>quater</sup> Reg. 1408/71 \[AELS\]](#)).
- 1042 Le persone che esercitano un'attività lucrativa non solo nell'UE, nell'AELS o in Stati contraenti, ma anche in Stati non contraenti devono pagare i contributi secondo il N. 1039. Se queste persone pagano già contributi AVS/AI/IPG sul reddito da attività lucrativa non possono essere considerate anche persone senza attività lucrativa.



## 2. Principi generali dell'assoggettamento assicurativo

### 2.1 Disposizioni generali

- 2001 1/14 Le disposizioni del capitolo 2 si applicano a tutte le persone fisiche che esercitano un'attività lucrativa e non rientrano in una delle seguenti categorie:
- dipendenti di imprese di trasporto internazionale ferroviario, stradale e aereo;
  - marinai di alto mare e battellieri del Reno;
  - personale che beneficia di privilegi e di immunità diplomatici;
  - funzionari internazionali;
  - dirigenti di imprese aventi sede in Svizzera;
  - personale di imprese nella zona frontaliere;
  - richiedenti l'asilo, persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora;
  - personale di organizzazioni di assistenza e del CICR;
  - dipendenti pubblici.

Per queste categorie di persone si rimanda alle disposizioni speciali del capitolo 3.

I familiari senza attività lucrativa la cui qualità di assicurato risulta da quella della persona fisica che esercita un'attività lucrativa sono parimenti trattati nel capitolo 2 insieme alle persone fisiche che esercitano un'attività lucrativa.

- 2002 1/14 soppresso

- 2003 4/12 Per determinare in modo semplice se una persona fisica è assicurata all'AVS/AI/IPG/(AD), le casse di compensazione possono basarsi sulle tabelle sinottiche che figurano:
- per i cittadini svizzeri negli allegati 1 e 2,
  - per i cittadini dell'UE negli allegati 3 e 4,
  - per i cittadini di Stati non contraenti negli allegati 5 e 6,
  - per i cittadini di Stati contraenti che non appartengono né all'UE né all'AELS negli allegati 7 e 8.

Non ci sono speciali tabelle sinottiche per i cittadini degli Stati dell'AELS.

## 2.2 Disposizioni della LAVS

- 2004 In virtù della LAVS sono assicurati obbligatoriamente:
- le persone fisiche domiciliate in Svizzera ([art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS](#); per la definizione di domicilio v. N. 1017 segg.);
  - 2005 – le persone fisiche che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera ([art. 1a cpv. 1 lett. b LAVS](#); per la definizione di attività lucrativa v. N. 1034 segg., per i dirigenti v. N. 3082 segg.);
  - 2006 – i cittadini svizzeri che in uno Stato non contraente lavorano al servizio della Confederazione ([art. 1a cpv. 1 lett. c n. 1 LAVS](#); per i dettagli v. cap. 3);
  - 2007 – i cittadini svizzeri che lavorano in uno Stato non contraente  
1/10 al servizio del Comitato internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa ([art. 1a cpv. 1 lett. c n. 2 LAVS](#); [art. 1 OAVS](#); N. 3096);
  - 2008 – i cittadini svizzeri che in uno Stato non contraente lavorano al servizio di un'organizzazione privata di assistenza sostenuta in modo sostanziale dalla Confederazione ([art. 1a cpv. 1 lett. c n. 3 LAVS](#); [art. 1a OAVS](#); v. N. 3096).

## 2.3 Accordo con l'UE e accordo AELS

- 2009 Ai fini dell'assoggettamento assicurativo di persone che  
1/14 esercitano un'attività lucrativa nel territorio dell'UE o in Svizzera e che possiedono la cittadinanza svizzera o di uno Stato dell'UE, si applica l'accordo con l'UE. La stessa regola si applica ai rifugiati e agli apolidi aventi domicilio in Svizzera o nell'UE. Dal 1° aprile 2012, nei rapporti tra la Svizzera e l'UE si applicano il [Regolamento \(CE\) n. 883/2004](#) e il [Regolamento \(CE\) n. 987/2009](#). Per tutti gli altri cittadini è valida la convenzione di sicurezza sociale conclusa con il relativo Stato membro dell'UE o la LAVS.

2009. Le persone che, conformemente alle disposizioni del nuovo  
4/12 [Regolamento \(CE\) n. 883/2004](#) sono soggette alla legislazione di uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione sono soggette a norma del titolo II del [Regolamento \(CEE\) n. 1408/71](#), continuano ad essere soggette alla legislazione secondo il [Regolamento \(CEE\) n. 1408/71](#) per non più di dieci anni e fino a quando la situazione rimane invariata ([art. 87 par. 8 Reg. 883/2004](#)).
- 2010 Per quanto concerne l'assoggettamento assicurativo delle persone che lavorano sul territorio dell'AELS, ai cittadini degli Stati AELS è applicabile l'accordo AELS ([Reg. 1408/71](#) e [Reg. 574/72](#)).
- 2011 L'accordo con l'UE si applica ai seguenti Stati:  
1/10
- Austria
  - Belgio
  - Bulgaria
  - Cipro
  - Danimarca
  - Estonia
  - Finlandia
  - Francia
  - Germania
  - Gran Bretagna
  - Grecia
  - Irlanda
  - Italia
  - Lettonia
  - Lituania
  - Lussemburgo
  - Malta
  - Paesi Bassi
  - Polonia
  - Portogallo
  - Repubblica Ceca
  - Romania
  - Slovacchia
  - Slovenia
  - Spagna
  - Svezia

– Ungheria.

L'allegato 15 elenca dettagliatamente i territori ai quali si applica l'accordo con l'UE.

2012 L'accordo AELS si applica oltre che alla Svizzera anche ai seguenti Stati:

- Islanda
- Liechtenstein
- Norvegia.

L'allegato 15 elenca dettagliatamente i territori ai quali si applica l'accordo AELS.

2013 L'assoggettamento delle persone che lavorano  
1/10 in più Stati dipende dal tipo di attività esercitata (dipendente o indipendente). Lo status contributivo (lavoratori dipendenti o indipendenti) si determina in base al diritto nazionale dello Stato in cui è svolta l'attività lucrativa. Per la qualificazione ai fini dell'assoggettamento contributivo secondo la legislazione svizzera si rimanda ai criteri di delimitazione definiti nelle DSD.

2014 Nel caso di una persona che lavora in Francia e in Svizzera,  
1/10 per stabilire se le attività lucrative esercitate sono dipendenti o indipendenti si applica il diritto francese all'attività esercitata in Francia e la LAVS all'attività esercitata in Svizzera.

2015 soppresso  
4/12

### 2.3.1 Principio: assoggettamento in un solo Stato

2016 L'accordo con l'UE e l'accordo AELS prevedono  
4/12 l'assoggettamento alla legislazione di un solo Stato [art. 11 par. 1 Reg. 883/2004](#) [UE] e [art. 13 par. 1 Reg. 1408/71](#) [A-ELS]). L'accordo AELS prevede tuttora deroghe a questo principio (v. N. 2052 e 2053). Questa regola non si applica alle persone che esercitano un'attività lucrativa e non sono cittadine di uno Stato dell'UE, dell'AELS o della Svizzera. Ad esse si applicano le convenzioni di sicurezza sociale oppure la LAVS.

### 2.3.1.1 Attività lucrativa dipendente

#### – Attività lucrativa dipendente esercitata in un solo Stato

- 2017 I cittadini dell'UE o i cittadini svizzeri che lavorano soltanto  
4/12 in Svizzera sono assicurati all'AVS/AI/IPG e AD ([art. 11 par. 3 lett. a Reg. 883/2004](#)) a meno che non si tratti di lavoratori distaccati (v. N. 2024) o di membri di una categoria speciale (v. cap. 3). La stessa regola si applica ai cittadini dell'AELS che lavorano soltanto in Svizzera ([art. 13 Reg. 1408/71](#)).
- 2018 I cittadini dell'UE o i cittadini svizzeri che lavorano soltanto  
4/12 in uno Stato dell'UE non sono assicurati all'AVS/AI/IPG e AD ([art. 11 par. 3 lett. a Reg. 883/2004](#)), a meno che non si tratti di lavoratori distaccati (v. N. 2024) o di membri di una categoria speciale (v. cap. 3). La stessa regola si applica ai cittadini dell'AELS che lavorano soltanto in Islanda, nel Liechtenstein o in Norvegia ([art. 13 Reg. 1408/71](#)).
- 2019 I cittadini dell'UE o i cittadini svizzeri che  
4/12 ricevono prestazioni in caso di disoccupazione secondo la legislazione dello Stato membro di domicilio ([conformemente all'art. 65 Reg. 883/2004](#)) sono soggette alla legislazione di detto Stato ([art. 11 par. 3 lett. c Reg. 883/2004](#)). Se la persona è soggetta alla legislazione svizzera, la cassa di compensazione deve rilasciare un certificato A1 (provvisoriamente il [modulo E 101](#)).

#### – Attività lucrativa dipendente in due o più Stati dell'UE e/o in Svizzera

- 2020 I cittadini svizzeri o dell'UE che esercitano abitualmente  
4/12 un'attività lucrativa in due o più Stati per lo stesso datore di lavoro o la stessa impresa sono soggetti alla legislazione dello Stato di domicilio se esercitano una parte sostanziale della propria attività in detto Stato membro ([art. 13 par. 1 lett. a Reg. 883/2004](#)) .

2020. Per «parte sostanziale di un'attività subordinata» esercitata  
1 nello Stato membro di domicilio si intende che in esso è  
4/12 esercitata una parte quantitativamente sostanziale  
dell'insieme delle attività. Il fatto che almeno il 25 per cento  
dell'orario di lavoro si svolge nello Stato membro di domicilio  
e/o che almeno il 25 per cento della retribuzione è percepita  
in tale Stato membro può indicare che una parte sostanziale  
delle attività si svolge in uno Stato membro ([art. 14 par. 8  
Reg. 987/2009](#)).
- 2021 Se non lavorano o non esercitano una parte sostanziale della  
1/14 propria attività nello Stato di domicilio, i lavoratori dipendenti  
sono in linea di principio assicurati nello Stato in cui il datore  
di lavoro ha la propria sede ([art. 13 par. 1 lett. b Reg.  
883/2004](#)).
2021. Se esercitano un'attività lucrativa per più datori di lavoro che  
1 hanno la propria sede in diversi Stati, sono invece assicurati  
1/14 nello Stato di domicilio, anche nel caso in cui non vi eserciti-  
no una parte sostanziale della propria attività ([art. 13 par. 1  
lett. a Reg. 883/2004](#)).
- 2022 Si ritiene che eserciti abitualmente un'attività lucrativa in due  
1/14 o più Stati membri chi:  
– oltre a un'attività lucrativa dipendente in uno Stato membro  
esercita altre attività in uno o più Stati membri diversi, sulla  
base di diversi rapporti di lavoro ([art. 14 par. 5 lett. a Reg.  
987/2009](#));  
– sulla base di un unico contratto di lavoro, esercita continua-  
tivamente un'attività lucrativa dipendente in due o più Stati  
membri ([art. 14 par. 5 lett. b Reg. 987/2009](#)). Sono escluse  
le attività marginali (in linea di massima meno del 5%  
dell'abituale orario di lavoro).
- 2023 *Esempio 1:* un cittadino italiano vive in Svizzera e per lo  
4/12 stesso datore di lavoro esercita un'attività in Svizzera e in  
Francia. Una parte sostanziale della sua attività lucrativa di-  
pendente è svolta in Svizzera: per la totalità del salario è as-  
sicurato all'AVS/AI/IPG e AD.  
*Esempio 2:* un cittadino francese vive in Belgio e lavora come  
dipendente in Francia e nel Lussemburgo per un datore di la-

voro svizzero: per la totalità del salario è assicurato all'AVS/AI/IPG e AD.

### – Attività lucrativa dipendente in due o più Stati dell'AELS

2023. I cittadini svizzeri o dell'AELS che esercitano abitualmente  
 1 un'attività lucrativa in due o più Stati sono di norma  
 4/12 soggetti alla legislazione del proprio Stato di domicilio e-  
 sercitano una parte della propria attività in detto Stato ([art. 14  
 par. 2 lett. b punto i Reg. 1408/71](#)).
2023. Se non lavorano nello Stato di domicilio i lavoratori dipendenti  
 2 sono in linea di principio assicurati nello Stato in cui il datore  
 4/12 di lavoro ha la propria sede ([art. 14 par. 2 lett. b punto ii  
 Reg. 1408/71](#)). Se lavorano per più datori di lavoro che hanno  
 la propria sede in diversi Stati sono invece assicurati nello  
 Stato di domicilio ([art. 14 par. 2 lett. b punto i Reg. 1408/71](#)).
2023. Si ritiene che eserciti abitualmente un'attività lucrativa in due  
 3 o più Stati membri chi esercita regolarmente e in modo  
 4/12 ripetuto un'attività lucrativa dipendente in questi Stati (ad es.  
 commessi viaggiatori, impiegati di operatori turistici, persona-  
 le di imprese di collocamento, musicisti, giornalisti ecc.).
2023. *Esempio:* una cittadina svizzera ha il domicilio in Svizzera e  
 4 lavora in Norvegia per un datore di lavoro norvegese e in  
 4/12 Islanda per un datore di lavoro islandese: per la totalità del  
 salario è assicurata all'AVS/AI/IPG e AD.

### – Distacco dei lavoratori dipendenti nell'UE

- 2024 I lavoratori dipendenti (cittadini svizzeri o dell'UE) tempora-  
 neamente distaccati dalla Svizzera in uno Stato dell'UE con-  
 tinuano ad essere assicurati presso l'AVS/AI/IPG e l'AD ([art.  
 12 par. 1 Reg. 883/2004](#)), se  
 – erano assicurati in Svizzera immediatamente prima della  
 loro partenza (si presuppone di norma una durata assicura-  
 tiva anteriore di un mese), e

- è previsto che al termine del periodo di distacco saranno nuovamente impiegati in Svizzera dallo stesso datore di lavoro.

- 2025 In linea di principio, i lavoratori dipendenti assunti esclusivamente ai fini di un distacco non possono essere distaccati. Il distacco è tuttavia ammesso se prima dell'incarico all'estero un dipendente era già assicurato in Svizzera in virtù del suo domicilio oppure se aveva svolto una prestazione lavorativa produttiva. Non sono considerate prestazioni lavorative effettive i colloqui e le sedute di istruzione, nonché i corsi di formazione e di addestramento<sup>15</sup>.
- 2026 I dettagli figurano nel promemoria [Sicurezza sociale](#)  
4/12 [per i lavoratori distaccati CH-UE](#).
- 2027 La durata del distacco è di 24 mesi.  
4/12
- 2028 Il datore di lavoro che distacca un dipendente dalla Svizzera  
1/14 in uno Stato dell'UE richiede alla propria cassa di compensazione un certificato di distacco prima dell'inizio dell'attività temporanea del dipendente nello Stato dell'UE. La cassa di compensazione può chiedere al datore di lavoro di compilare una [Richiesta di rilascio di un certificato di distacco](#) (v. modello all'all. 17). La cassa di compensazione rilascia al datore di lavoro il [certificato A1](#). In caso di distacco in Austria, Belgio, Bulgaria, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Lettonia, Portogallo, Romania, Svezia, Paesi Bassi e Regno Unito nonché in Norvegia e in Islanda, la cassa di compensazione è tenuta a trasmettere copia del [certificato A1](#) all'istituzione estera competente. Nel periodo transitorio può continuare ad essere utilizzato il [modulo E 101](#). La cassa di compensazione può tuttavia delegare questo compito al lavoratore distaccato. In caso di distacco negli altri Stati, il lavoratore distaccato deve presentare, su richiesta, il [certificato di distacco](#) all'estero (ad es. in caso di controlli del datore di lavoro). In via eccezionale, il [certificato](#) può essere rilasciato

---

<sup>15</sup> 4 agosto 2008 U 50/07 DTF 134 V 428



anche nel corso o persino al termine del distacco e avere in questo caso effetto retroattivo.

- 2029 Il certificato A1 è valido al massimo 24 mesi. Se le  
4/12 condizioni per il distacco non sono più adempiute, il certificato deve essere ritirato e l'autorità estera competente deve esserne informata.
- 2030 Su richiesta e con l'accordo dell'autorità estera competente  
4/12 l'UFAS può prorogare, nell'interesse del lavoratore, il distacco per una durata massima di 6 anni. A tal fine deve essere presentata una [richiesta di proroga del distacco](#) (accordo speciale, v. all. 11.5).
- 2031 Se fin dall'inizio si prevede che un distacco di 24  
4/12 mesi non sarà sufficiente, nell'interesse del lavoratore e conformemente all'articolo 16 Reg. 883/2004, può essere inoltrata direttamente all'UFAS una richiesta di distacco di lunga durata. A tal fine deve essere presentata una [richiesta di proroga del distacco](#) (accordo speciale, v. all. 11.5).
- 2032 I lavoratori dipendenti temporaneamente distaccati da uno  
4/12 Stato dell'UE in Svizzera non sono assicurati all'AVS/AI/IPG e all'AD. L'autorità estera rilascia il [certificato A1](#) ai lavoratori, che provvedono a trasmetterla alla cassa di compensazione competente. Le richieste di ulteriori proroghe vanno presentate all'UFAS. Se un'ulteriore proroga è stata richiesta e se la stessa è stata accordata, l'UFAS informa la cassa di compensazione trasmettendole copia dello scambio di scritti intercorso con l'autorità estera. La cassa di compensazione AVS è in linea di principio legata alle indicazioni del [certificato A1](#) finché questo non viene ritirato o dichiarato nullo. Tuttavia, in caso di dubbi fondati circa la correttezza dei dati contenuti nel modulo, la cassa può segnalarli all'autorità estera competente.

## – Distacco dei lavoratori dipendenti nell’AELS

2032. I lavoratori dipendenti (cittadini svizzeri o degli altri Stati  
1 dell’AELS) temporaneamente distaccati dalla Svizzera in uno  
4/12 Stato dell’AELS continuano ad essere assicurati  
all’AVS/AI/IPG e AD ([art. 14 par. 1 Reg. 1408/71](#)) se
- erano assicurati in Svizzera immediatamente prima della loro partenza
  - è previsto che al termine del periodo di distacco saranno nuovamente impiegati in Svizzera dallo stesso datore di lavoro.
2032. In linea di principio, i lavoratori dipendenti assunti  
2 esclusivamente ai fini di un distacco non possono essere  
4/12 distaccati. Il distacco è tuttavia ammesso se prima dell’incarico all’estero un dipendente era già assicurato in Svizzera in virtù del suo domicilio oppure se aveva svolto una prestazione lavorativa produttiva. Non sono considerate prestazioni lavorative effettive i colloqui e i corsi di formazione e addestramento<sup>16</sup>.
2032. La durata del distacco è di 12 mesi.  
3  
4/12
2032. Il datore di lavoro che distacca un dipendente dalla Svizzera  
4 in uno Stato dell’AELS richiede alla propria cassa di  
1/14 compensazione un certificato di distacco prima dell’inizio dell’attività temporanea del dipendente nello Stato dell’AELS ([modulo E 101](#), v. all. 11.1). La cassa di compensazione può chiedere al datore di lavoro di compilare una [richiesta di rilascio di un certificato di distacco](#) (v. modello all’all. 17). La cassa di compensazione rilascia il certificato di distacco ([modulo E 101](#), v. all. 11.1) al datore di lavoro. In caso di distacco in Islanda deve inviare altresì una copia del certificato all’autorità islandese competente (v. [modulo E 101](#), all. 11.1, Spiegazioni). La cassa di compensazione può tuttavia dele-

<sup>16</sup> 4 agosto 2008 U 50/07 DTF 134 V 428

gare questo compito al lavoratore distaccato. In caso di distacco in Norvegia o nel Liechtenstein il lavoratore distaccato deve presentare, su richiesta, il certificato di distacco all'estero (ad es. in caso di controlli del datore di lavoro). In via eccezionale, il certificato può essere rilasciato anche nel corso o persino al termine del distacco e avere in questo caso effetto retroattivo.

2032. Il [modulo E 101](#) è valido al massimo 12 mesi. Per una  
5 prorroga del distacco di 12 mesi al massimo, il datore di  
4/12 lavoro compila un modulo di richiesta ([modulo E 102](#), v. all.  
11.3) e lo trasmette all'autorità estera competente. Se questa  
approva la proroga, comunica il suo accordo al datore di la-  
voro. La cassa di compensazione può in linea di principio ri-  
tenere che l'autorità estera acconsenta alla proroga. Se le  
condizioni per il distacco non sono più adempiute, il certifica-  
to deve essere ritirato e l'autorità estera competente deve  
esserne informata.
2032. Su richiesta e con l'accordo dell'autorità estera competente,  
6 l'UFAS può procedere a un'ulteriore proroga del distacco  
4/12 nell'interesse del lavoratore. A tal fine deve essere presenta-  
to il modulo [richiesta di proroga del distacco](#) (accordo specia-  
le, v. all. 11.5).
2032. Se fin dall'inizio si prevede che un distacco di 12  
7 mesi non sarà sufficiente, nell'interesse del lavoratore e  
4/12 conformemente all'[articolo 17 del Regolamento \(CEE\)  
n. 1408/71](#) può essere inoltrata una richiesta di distacco di  
lunga durata direttamente all'UFAS. A tal fine deve essere  
presentato il modulo di [richiesta di proroga del distacco](#) (ac-  
cordo speciale, v. all. 11.5).
2032. I lavoratori dipendenti temporaneamente distaccati da uno  
8 Stato dell'AELS in Svizzera non sono assicurati al  
4/12 l'AVS/AI/IPG e AD. L'autorità estera rilascia il certificato di di-  
stacco ([modulo E 101](#)) ai lavoratori, che provvedono a tra-  
smetterlo alla cassa di compensazione competente. In que-  
sto modo sanno già presso quale cassa di compensazione  
AVS il loro datore di lavoro può eventualmente inoltrare la ri-  
chiesta di proroga attraverso il [modulo E 102](#). Le richieste di

ulteriori proroghe vanno presentate all'UFAS. Se è stata richiesta un'ulteriore proroga, l'UFAS informa la cassa di compensazione e le trasmette copia dello scambio di scritti intercorso con l'autorità estera.

La cassa di compensazione AVS è in linea di principio legata alle indicazioni del [modulo E 101](#) finché questo non viene ritirato o dichiarato nullo. Tuttavia, in caso di dubbi fondati circa la correttezza dei dati contenuti nel [modulo E 101](#), la cassa può segnalarli all'autorità estera competente.

#### – **Distacco di persone al servizio di datori di lavoro di diritto pubblico svizzeri**

2033- soppressi  
2035  
1/14

#### – **Distacco dei cittadini di Stati terzi**

2036 Per il distacco di cittadini di Stati terzi dalla Svizzera in uno Stato dell'UE o dell'AELS, o viceversa, si rimanda al N. 2070 segg. e all'allegato 13.3.

#### – **Lavoratori dipendenti che esercitano un'attività lucrativa per datori di lavoro che non hanno uno stabilimento d'impresa in Svizzera**

2037 I datori di lavoro con sede in uno Stato dell'UE o dell'AELS  
4/12 che non hanno uno stabilimento d'impresa in Svizzera e i cui lavoratori sono assicurati in Svizzera in virtù dell'Accordo con l'UE o dell'Accordo AELS sono tenuti al pagamento dei contributi in Svizzera ([art. 21 par. 1 Reg. 987/2009](#) [UE] o [art. 12 cpv. 3 LAVS](#) [AELS]; v. anche N. 2062 segg.)

2037. Tuttavia, se il datore di lavoro stipula con i suoi lavoratori  
1 assicurati in Svizzera un accordo giusta l'[articolo 21 paragrafo 2 del Regolamento \(CE\) n. 987/2009](#) o l'[articolo 109 del Regolamento \(CE\) n. 574/72](#) (AELS), alla cassa di compen-

sazione sono affiliati i lavoratori anziché i datori di lavoro (modello di accordo v. all. 16, v. anche DCC).

2037. In questo caso i lavoratori devono versare i  
2 contributi e i contributi alle spese amministrative  
1/14 abitualmente versati dal datore di lavoro. I datori di lavoro devono corrispondere ai lavoratori, in aggiunta al salario, la quota del datore di lavoro nonché i contributi per le spese di amministrazione. La quota del datore di lavoro è del 4,2 per cento per l'AVS, dello 0,7 per cento per l'AI, dello 0,25 per cento per l'IPG (in totale quindi 5,15%). La quota del datore di lavoro per l'AD è dell'1,1 per cento fino all'importo massimo del guadagno annuo assicurato (126 000 franchi) e dello 0,5 per cento sulla parte del salario eccedente questo importo . Per la fissazione dei contributi le casse di compensazione si basano di norma sulle dichiarazioni di salario fornite dai datori di lavoro all'estero (v. DRC).
- 2038 I datori di lavoro esteri devono in linea di principio notificare  
4/12 alla cassa di compensazione di aver convenuto con il lavoratore che sia lui stesso a versare i contributi. Tuttavia, la cassa di compensazione può procedere all'affiliazione anche se è il lavoratore ad iscriversi di sua iniziativa in virtù dell'accordo convenuto secondo l'[articolo 21 paragrafo 2 del Regolamento \(CE\) n. 987/2009](#) (UE) o secondo l'[articolo 109 del Regolamento \(CEE\) n. 574/72](#) (AELS), (v. anche DCC).
- 2039 Nel caso in cui non sia stato possibile convenire un accordo  
4/12 secondo l'[articolo 21 paragrafo 2 del Regolamento \(CE\) n. 987/2009](#) (UE) o secondo l'[articolo 109 del Regolamento \(CEE\) n. 574/72](#) (AELS), i datori di lavoro esteri devono versare la totalità dei contributi paritetici alla cassa di compensazione competente.

### 2.3.1.2 Attività lucrativa indipendente

#### – Attività lucrativa indipendente esercitata in un solo Stato

- 2040 I cittadini svizzeri o dell'UE che esercitano un'attività lucrativa  
4/12 indipendente in uno Stato dell'UE non sono assicurati all'AVS/AI/IPG ([art. 11 par. 3 lett. a Reg. 883/2004](#)) a meno che non si tratti di lavoratori distaccati (v. N. 2044). La stessa regola si applica ai cittadini dell'AELS che esercitano un'attività lucrativa indipendente in Islanda, Norvegia o nel Liechtenstein ([art. 13 par. 2 lett. b Reg. 1408/71](#)) .
- 2041 I cittadini svizzeri o dell'UE o dell'AELS che lavorano  
4/12 soltanto in Svizzera sono assicurati all'AVS/AI/IPG ([art. 11 par. 3 lett. a Reg. 883/2004](#) [UE] o [art.13 par. 2 lett. b Reg. 1408/71](#) [AELS]), a meno che non si tratti di lavoratori distaccati (v. N. 2044).

#### – Attività lucrativa indipendente in due o più Stati dell'UE e/o in Svizzera

- 2042 I cittadini svizzeri o dell'UE che esercitano  
4/12 un'attività lucrativa indipendente in due o più Stati membri dell'UE, o in Svizzera e nell'UE, sono assicurati nel proprio Stato di domicilio se esercitano una parte sostanziale della propria attività in detto Stato (v. N. 2020). Se non esercitano una parte sostanziale dell'attività nel proprio Stato di domicilio sono assicurati nello Stato in cui si trova il centro di interessi della loro attività ([art. 13 par. 2 lett. b Reg. 883/2004](#)).
2042. Il centro di interessi dell'attività si determina prendendo in  
1 considerazione tutti gli elementi che compongono l'attività  
4/12 professionale. In particolare, si tratta del luogo in cui si trova la sede permanente nella quale il lavoratore indipendente esercita la propria attività, il carattere abituale o la durata dell'attività come pure il numero di servizi prestati ([art. 14 par. 9 Reg. 987/2009](#)).

2043 *Esempio:* un cittadino spagnolo vive in Francia ed esercita la sua attività indipendente in massima parte in Svizzera. In Italia esercita un'attività lucrativa indipendente accessoria. È assicurato all'AVS/AI/IPG per la totalità del reddito da attività indipendente.

**– Attività lucrativa indipendente in due o più Stati dell'AELS**

2043. I cittadini svizzeri o dell'AELS che esercitano  
1 contemporaneamente un'attività lucrativa indipendente in due  
4/12 o più Stati membri dell'AELS, o in Svizzera e nell'UE, sono assicurati nel proprio Stato di domicilio se esercitano una parte della propria attività in tale Stato. Se non esercitano un'attività lucrativa nel proprio Stato di domicilio sono assicurati nello Stato in cui esercitano l'attività principale ([art. 14a par. 2 Reg. 1408/71](#)).

**– Distacco dei lavoratori indipendenti nell'UE**

2044 I cittadini svizzeri o dell'UE che esercitano abitualmente  
4/12 la loro attività lucrativa indipendente in Svizzera e svolgono temporaneamente un'attività affine in uno Stato dell'UE restano affiliati all'AVS/AI/IPG ([art. 12 par. 2 Reg. 883/2004](#)). Non è rilevante che l'attività affine sia qualificata come attività dipendente o indipendente dallo Stato dell'UE in cui è esercitata ([art. 14 par. 4 Reg. 987/2009](#)).

2045 La durata del distacco è di 24 mesi.  
4/12

2046 I lavoratori indipendenti richiedono alla propria cassa di  
4/12 compensazione un [certificato di distacco](#). La cassa di compensazione rilascia al richiedente il [certificato A1](#). In caso di distacco in Austria, Belgio, Bulgaria, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Lettonia, Portogallo, Romania, Svezia, Paesi Bassi e Regno Unito nonché in Norvegia e in Islanda, la cassa di compensazione è tenuta a trasmettere copia del [certificato A1](#) all'istituzione estera competente. Nel

periodo transitorio il [modulo E 101](#) può continuare ad essere utilizzato. La cassa di compensazione può tuttavia delegare al richiedente il compito di trasmettere copia del certificato all'autorità estera. In caso di distacco negli altri Stati, il lavoratore distaccato deve presentare il certificato in caso di controlli da parte dell'autorità estera; ciò permette di evitare il doppio assoggettamento.

- 2047 Il [certificato A1](#) è valido al massimo 24 mesi.  
4/12
- 2048 Su richiesta e con l'accordo dell'autorità estera competente  
1/10 l'UFAS può prorogare il distacco.
- 2049 Se fin dall'inizio si prevede che un distacco di 24  
4/12 mesi non sarà sufficiente, una [richiesta di distacco di lunga durata](#) può essere inoltrata direttamente all'UFAS.
- 2050 I cittadini svizzeri o dell'UE che esercitano abitualmente la  
4/12 loro attività lucrativa indipendente in uno Stato dell'UE e che svolgono solo temporaneamente un'attività in Svizzera non sono assicurati all'AVS/AI/IPG e l'AD. L'autorità estera competente rilascia il [certificato A1](#) al richiedente, che la trasmette alla cassa di compensazione competente. Se un'ulteriore proroga è stata richiesta e se la stessa è stata accordata, l'UFAS informa la cassa di compensazione trasmettendole copia dello scambio di scritti intercorso con l'autorità estera.
2050. I cittadini svizzeri o dell'UE che esercitano abitualmente la  
1 loro attività lucrativa indipendente nell'UE e svolgono  
4/12 temporaneamente un'attività affine in Svizzera sono soggetti alla legislazione dello Stato dell'UE in cui sono domiciliati ([art. 12 par. 2 Reg. 883/2004](#)). Ciò vale anche nei casi in cui le casse di compensazione qualificano l'attività come attività lucrativa dipendente ([art. 14 par. 4 Reg. 987/2009](#)).



## – Distacco dei lavoratori indipendenti nell’AELS

2050. I cittadini svizzeri o dell’AELS che esercitano abitualmente  
2 la loro attività lucrativa indipendente in Svizzera e svolgono  
4/12 temporaneamente un’attività indipendente in Islanda, nel Liechtenstein o in Norvegia, restano affiliati all’AVS/AI/IPG  
([art. 14a par. 1 Reg. 1408/71](#)).
- I dettagli figurano nella [decisione n. 181](#) della Commissione amministrativa dell’UE ([www.assicurazionisociali.admin.ch](http://www.assicurazionisociali.admin.ch), rubrica Internazionale, Basi, Decisioni).
2050. La durata del distacco è di 12 mesi.  
3  
4/12
2050. I lavoratori indipendenti richiedono alla propria cassa di  
4 compensazione un certificato di distacco ([modulo E 101](#),  
4/12 v. all. 11.1). La cassa di compensazione consegna il certificato al richiedente. In caso di distacco in Islanda è tenuta a trasmettere altresì una copia del certificato all’autorità islandese competente (v. all. 11.1, Spiegazioni). La cassa di compensazione può tuttavia delegare al richiedente il compito di trasmettere la copia del certificato all’autorità estera. In caso di distacco in Norvegia e nel Liechtenstein il lavoratore distaccato deve presentare il certificato in caso di controlli da parte dell’autorità estera; ciò permette di evitare il doppio assoggettamento.
2050. Il [modulo E 101](#) è valido al massimo 12 mesi.  
5 Per una proroga del distacco di 12 mesi al massimo i  
4/12 lavoratori indipendenti chiedono alla propria cassa di compensazione il [modulo E 102](#) (v. all. 11.3), che compilano e trasmettono all’autorità estera competente. Se questa approva la proroga, comunica il suo accordo al lavoratore indipendente. La cassa di compensazione può in linea di principio ritenere che l’autorità estera acconsenta alla proroga.
2050. Su richiesta e con l’accordo dell’autorità estera competente  
6 l’UFAS può prorogare ulteriormente il distacco  
4/12 (v. modulo all’all. 11.5).

2050. Se fin dall'inizio si prevede che un distacco di 12  
7 mesi non sarà sufficiente, una richiesta di distacco di lunga  
4/12 durata può essere inoltrata direttamente all'UFAS (v. modulo  
all'all. 11.5).
2050. I cittadini svizzeri o dell'AELS che esercitano abitualmente  
8 la loro attività lucrativa indipendente in uno Stato dell'AELS  
4/12 e che svolgono solo temporaneamente un'attività in Svizzera  
non sono assicurati all'AVS/AI/IPG e l'AD. L'autorità estera  
competente rilascia il certificato di distacco ([modulo E 101](#)) al  
richiedente, che lo trasmette alla cassa di compensazione  
competente. In questo modo il richiedente sa già presso qua-  
le cassa di compensazione può eventualmente inoltrare una  
richiesta di proroga attraverso il [modulo E 102](#). Se  
un'ulteriore proroga è stata richiesta, l'UFAS informa la cassa  
di compensazione e le trasmette copia dello scambio di scritti  
intercorso con l'autorità estera.

### **2.3.1.3 Esercizio abituale di un'attività lucrativa indipen- dente e di un'attività lucrativa dipendente in più Stati dell'UE e in Svizzera**

- 2051 Se esercita abitualmente un'attività lucrativa  
4/12 indipendente e dipendente in uno Stato dell'UE e in Svizzera,  
un cittadino svizzero o dell'UE è soggetto alla legislazione  
dello Stato in cui è svolta l'attività dipendente ([art. 13 par. 3  
Reg. 883/2004](#)). Se l'attività lucrativa dipendente è esercitata  
in più Stati, è necessario innanzitutto determinare conforme-  
mente al N. 2020 segg. quale legislazione disciplina l'attività  
lucrativa dipendente.

### **2.3.1.4 Esercizio contemporaneo di un'attività lucrativa indipendente e di un'attività lucrativa dipendente in più Stati dell'AELS e in Svizzera**

- 2052 Se esercita contemporaneamente un'attività lucrativa  
4/12 indipendente in Svizzera e un'attività lucrativa dipendente in  
uno Stato dell'AELS, un cittadino svizzero o dell'AELS è as-

sicurato in entrambi gli Stati (deroga al principio dell'assoggettamento in un solo Stato).

- 2053  
4/12 Se esercita contemporaneamente un'attività lucrativa dipendente in Svizzera e un'attività lucrativa indipendente in Norvegia, Islanda o nel Liechtenstein, un cittadino svizzero o dell'AELS è in linea di principio assicurato in Svizzera per l'attività dipendente e nell'AELS per l'attività indipendente. Tuttavia, per l'Islanda e la Norvegia questa regola vale soltanto nel caso in cui la persona vi è domiciliata. Se il domicilio si trova in un altro Stato, la persona è assicurata in Svizzera per il reddito realizzato in entrambi gli Stati.

### **2.3.2 Procedura per le persone che lavorano abitualmente in più Stati (Svizzera e UE)**

- 2054 Chi esercita abitualmente un'attività lucrativa sul territorio di due o più Stati deve informare l'autorità competente dello Stato di domicilio. In Svizzera si tratta in prima linea della cassa di compensazione alla quale il lavoratore dipendente o indipendente è già legato in virtù della sua attività lucrativa (v. DCC).
- 2055  
1/14 Nel caso in cui il lavoratore è domiciliato in Svizzera, la cassa di compensazione verifica se è assicurato all'AVS/AI/IPG/(AD) in virtù delle disposizioni dell'Accordo con l'UE. In caso affermativo, la cassa di compensazione competente rilascia un certificato che attesta che l'interessato è soggetto alla legislazione svizzera ([certificato A1](#)) e ne trasmette una copia all'istituzione o alle istituzioni indicate dall'autorità competente di ciascun altro Stato membro. Gli indirizzi sono riportati nel sito dell'UFAS [www.assicurazionsociali.admin.ch](http://www.assicurazionsociali.admin.ch), rubrica Internazionale, Elenchi. La cassa di compensazione può chiedere al lavoratore di presentare lui stesso il certificato rilasciato alle autorità competenti degli altri Stati sul cui territorio viene esercitata l'attività lucrativa.

2055. Se il lavoratore è domiciliato in uno Stato membro dell'UE,  
1 l'autorità competente di questo Stato verifica se ai  
1/14 sensi delle disposizioni dell'Accordo con l'UE egli debba essere assicurato nello Stato di domicilio. In caso affermativo, essa rilascia un [certificato A1](#).
- 2056 Per verificare se un lavoratore che esercita un'attività  
4/12 lucrativa in Svizzera o in uno Stato dell'UE è effettivamente assicurato in uno Stato dell'UE e non deve quindi essere sottoposto all'AVS/AI/IPG/(AD), la cassa di compensazione chiede all'interessato di presentare il [certificato A1](#) debitamente compilato dall'autorità estera competente.
- 2057 Se l'interessato non esibisce i documenti richiesti, la cassa di  
1/14 compensazione si informa presso l'autorità estera.
- 2057 Se l'autorità estera competente giunge alla conclusione che  
1 l'interessato non è soggetto alla legislazione dello Stato di  
1/14 domicilio, ha la facoltà di determinare in via provvisoria il suo assoggettamento assicurativo. Di regola, ne informa l'UFAS che provvede a inoltrare l'informazione alla cassa di compensazione competente.
2057. La determinazione dell'autorità estera competente diventa  
2 definitiva al termine di due mesi, se la cassa di  
1/14 compensazione competente non la informa prima di questa scadenza che non può ancora accettare la determinazione o che ha parere diverso al riguardo ([art. 16 par. 3 Reg. 987/2009](#)). Se la cassa di compensazione è d'accordo con l'assoggettamento alla legislazione svizzera, lo attesta con il rilascio di un [certificato A1](#).
- 2058 Se la situazione di una persona che lavora abitualmente in  
1/14 più Stati cambia, la cassa di compensazione è tenuta a informare le autorità estere competenti che l'interessato non è più soggetto alla legislazione svizzera (ritiro del [certificato A1](#)).
- 2059 La cassa di compensazione può chiedere al lavoratore di informare lui stesso le autorità competenti degli Stati in cui lavora che il modulo rilasciato non è più valido.

- 2060 1/14 Se una persona esercita un'attività lucrativa indipendente sul territorio di più Stati senza risiedervi, la cassa di compensazione del Cantone in cui viene svolta l'attività deve stabilire, d'intesa con le autorità competenti degli Stati interessati, dove si trova il centro di interessi dell'attività .
2060. 1 1/14 Lo stesso vale per analogia per i cittadini dell'AELS che lavorano contemporaneamente in più Stati (Svizzera e AELS).

### 2.3.3 Contributi

- 2061 I contributi dovuti dai lavoratori dipendenti e indipendenti assicurati all'AVS/AI/IPG/(AD) in virtù dell'Accordo con l'UE o dell'Accordo AELS sono riscossi secondo le disposizioni dell'AVS.
- 2062 4/12 I datori di lavoro con sede in uno Stato dell'UE/AELS e senza stabilimento d'impresa in Svizzera sono sottoposti all'obbligo contributivo in Svizzera se impiegano lavoratori assicurati in questo Paese. Se non viene concluso un accordo ai sensi dell'[articolo 21 paragrafo 2 del Regolamento \(CE\) n. 987/2009](#) (UE) o dell'[articolo 109 del Regolamento \(CEE\) n. 574/72](#) (AELS), i datori di lavoro esteri sono tenuti a versare i contributi paritetici complessivi alla cassa di compensazione svizzera competente (v. N. 2037 segg.).
- 2063 4/12 Se è stato concluso un accordo ai sensi dell'[articolo 21 paragrafo 2 del Regolamento \(CE\) n. 987/2009](#) (UE) o dell'[articolo 109 del Regolamento \(CEE\) n. 574/72](#) (AELS) (v. modello nell'allegato 16), i dipendenti assicurati in Svizzera che lavorano per datori di lavoro senza stabilimento d'impresa in Svizzera versano loro stessi i contributi AVS/AI/IPG/AD alla cassa di compensazione. Non si tratta tuttavia di dipendenti il cui datore di lavoro non è tenuto a versare i contributi ai sensi dell'[articolo 6 capoverso 1 LAVS](#). In aggiunta al salario, il datore di lavoro deve versare la quota di contributi a suo carico e i contributi alle spese amministrative. La quota di contributi a carico del datore di lavoro è pari al 4,2% per l'AVS, allo 0,95% per l'AI e l'IPG e

all'1,1% per l'AD, fino a concorrenza dell'importo massimo assicurato. Per la fissazione dei contributi, le casse di compensazione si basano di norma sulle dichiarazioni di salario rilasciate dai datori di lavoro esteri (v. DRC e DCC).

- 2064  
4/12 In linea di principio, sono i datori di lavoro esteri a dover comunicare alla cassa di compensazione di aver concordato con il dipendente che questi versi lui stesso i contributi. Se il dipendente si annuncia di sua iniziativa sulla base di un accordo ai sensi dell'[articolo 21 paragrafo 2 del Regolamento \(CE\) n. 987/2009](#) (UE) o dell'[articolo 109 del Regolamento \(CEE\) n. 574/72](#) (AELS), la cassa di compensazione può comunque affiliarlo (v. DCC).
- 2065 I lavoratori assicurati in Svizzera e i datori di lavoro in Svizzera sono tenuti a fornire alle casse di compensazione le informazioni sui redditi conseguiti in Svizzera, nell'UE o negli Stati dell'AELS, necessarie alla fissazione dei contributi.
- 2066 In caso di mancata comunicazione di tali informazioni o di dubbi sulla loro correttezza, la cassa di compensazione può rivolgersi alle autorità estere competenti utilizzando il [modulo E 001](#) (v. allegato 10.1). Viceversa, la cassa di compensazione fornisce alle autorità estere le informazioni richieste.
- 2067  
4/12 Per i lavoratori dipendenti e indipendenti assicurati in uno Stato dell'UE o dell'AELS in virtù dei rispettivi accordi, i contributi sono percepiti in conformità alle disposizioni dello Stato in questione. Tra il dipendente e il datore di lavoro svizzero senza stabilimento d'impresa nell'UE o in un altro Stato dell'AELS può essere concluso un accordo ai sensi dell'[articolo 21 paragrafo 2 del Regolamento \(CE\) n. 987/2009](#) (UE) o dell'[articolo 109 del Regolamento \(CEE\) n. 574/72](#) (AELS). In tal caso i contributi sono dovuti dal dipendente stesso. Il datore di lavoro deve tuttavia versargli, in aggiunta al salario, la quota di contributi a suo carico. Le casse di compensazione segnalano ai loro affiliati che se non intendono versare i contributi direttamente e secondo le disposizioni vigenti nello Stato in cui il dipendente lavora, sono tenuti a comunicare all'autorità estera competente di aver con-

cordato con l'interessato che sarà lui stesso a versare i contributi.

- 2068 Per la conversione dei redditi nell'ambito dell'applicazione  
1/14 l'del [Regolamento \(CEE\) n. 1408/71 e del Regolamento \(CE-E\) n. 574/72](#) (AELS) sono validi i tassi di cambio pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e riportati all'indirizzo [www.assicurazionsociali.admin.ch](http://www.assicurazionsociali.admin.ch), rubrica Internazionale, Messaggi. Per la conversione dei redditi nell'ambito dell'applicazione del [Regolamento \(CE\) n. 883/2004](#) e del [Regolamento \(CE\) n. 987/2009](#) (UE), invece, sono determinanti i tassi di cambio giornalieri pubblicati dalla Banca centrale europea ([www.ecb.europa.eu](http://www.ecb.europa.eu)).

## 2.4 Disposizioni delle convenzioni di sicurezza sociale

- 2069 La Svizzera ha concluso convenzioni di sicurezza sociale con  
4/12 i seguenti Stati:
- Australia
  - Canada/Québec
  - Cile
  - Croazia
  - Filippine
  - Giappone
  - India (v. N. 2069.1)
  - Israele
  - Macedonia
  - Repubblica di San Marino
  - Turchia
  - USA.
- Per Bosnia ed Erzegovina, Montenegro e Serbia vige per ora la convenzione conclusa con la Jugoslavia.
2069. La convenzione di sicurezza con l'India è un accordo di  
1 distacco che disciplina escusivamente le norme applicabili e  
1/14 non prevede l'esportazione di rendite, bensì il rimborso dei contributi.

- 2070 4/12 La Svizzera ha concluso convenzioni di sicurezza sociale anche con la maggior parte degli Stati dell'UE (esclusi Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia e Romania), con il Liechtenstein e la Norvegia. Tali convenzioni restano applicabili ai casi non coperti dall'Accordo con l'UE o dall'Accordo A-ELS, ossia
- ai cittadini di Stati non membri dell'UE o dell'AELS, distaccati dalla Svizzera nell'UE o nell'AELS oppure viceversa, v. allegato 13.3;
  - ai cittadini di Stati non membri dell'UE o dell'AELS che lavorano per imprese di trasporto internazionale stradale (N. 3006), ferroviario (N. 3006), aereo (N. 3008), fluviale o marittimo (N. 3011, 3016).

### 2.4.1 Principio del luogo di lavoro

- 2071 Le convenzioni prevedono generalmente che i cittadini dei due Stati contraenti siano assicurati nel Paese in cui esercitano l'attività lucrativa (per le eccezioni v. N. 2072 segg.). Questa regola si applica soltanto ai lavoratori che possiedono la cittadinanza svizzera o quella dell'altro Stato contraente (per le eccezioni v. N. 2084).
- Esempio 1:* un macedone che è domiciliato e lavora in Svizzera è assicurato all'AVS/AI/IPG/(AD).
- Esempio 2:* una turca domiciliata in Turchia che lavora in Svizzera è assicurata all'AVS/AI/IPG/(AD).
- Esempio 3:* una svizzera domiciliata in Svizzera che lavora in Croazia e in Svizzera è assicurata all'AVS/AI/IPG/(AD) per l'attività lucrativa esercitata in Svizzera e in Croazia per i redditi ivi conseguiti.
- Esempio 4:* nel caso di un cileno domiciliato in Svizzera che lavora a San Marino, la convenzione di sicurezza sociale CH/RSM non è applicabile, in quanto il lavoratore non possiede la cittadinanza di alcuno degli Stati contraenti. Essendo domiciliato in Svizzera, egli è tuttavia assicurato conformemente all'[articolo 1a capoverso 1 lettera a LAVS](#).



## 2.4.2 Eccezione: distacco

- 2072 1/14 Tutte le convenzioni prevedono che i lavoratori distaccati a tempo determinato in uno Stato contraente restino sottoposti all'AVS/AI/IPG e AD se
- vengono distaccati temporaneamente da un'impresa con sede in Svizzera per lavorare sul territorio di uno Stato contraente,
  - erano assicurati immediatamente prima del distacco e
  - è previsto che siano nuovamente occupati in Svizzera dallo stesso datore di lavoro al termine del periodo di distacco.
- Le disposizioni sul distacco previste nelle convenzioni di sicurezza sociale riguardano soltanto i lavoratori dipendenti (eccezione: convenzione con il Giappone, art. 7 par. 3 e 4). Per ulteriori dettagli si rinvia al promemoria [«Sicurezza sociale per i lavoratori distaccati – Stati contraenti non appartenenti né all'UE né all'AELS»](#).
2072. 1  
1/14 In linea generale si tratta di un distacco soltanto se l'interessato svolge l'attività lavorativa esclusivamente nello Stato destinatario. Se invece lavora in Svizzera e nello Stato contraente, esso è soggetto alla legislazione di entrambi gli Stati. Ognuno degli Stati, tuttavia, preleva contributi sociali soltanto sulla parte del reddito da lavoro conseguita sul proprio territorio. Pertanto non si giunge a una doppia imposizione dello stesso reddito.
- 2073 1/14 La cittadinanza dei lavoratori distaccati dipendenti (nonché di quelli indipendenti nel caso del distacco in India o Giappone oppure dall'India o dal Giappone in Svizzera) è irrilevante. Inoltre non è importante sapere dove e da quale datore di lavoro percepisce il salario.
- 2074 1/12 Per tempo determinato (di distacco) si intendono:
- 12 mesi per San Marino;
  - 24 mesi per Turchia, Croazia, Israele, Macedonia e Filippine;
  - 36 mesi per Cile, Bosnia ed Erzegovina, Montenegro e Serbia;
  - 60 mesi per USA, Giappone, Canada/Québec e Australia;
  - 72 mesi per l'India.

- 2075 I datori di lavoro che distaccano lavoratori in uno Stato contraente devono richiedere alla propria cassa di compensazione un certificato di distacco. La cassa di compensazione può esigere dal datore di lavoro la compilazione di una [richiesta di rilascio di un certificato di distacco](#) (v. modello nell'allegato 17). Il dipendente presenta il certificato alle autorità competenti dello Stato estero al fine di evitare un doppio assoggettamento.
2075. I lavoratori indipendenti distaccati in India o Giappone devono  
1 richiedere un certificato di distacco alla propria cassa di  
1/14 compensazione.
- 2076 Su presentazione di una richiesta all'UFAS, il distacco può di  
1/10 norma essere prolungato fino a una durata complessiva  
massima di sei anni (v. allegati 11.5 e 13.3).
2076. I familiari senza attività lucrativa che accompagnano salariati  
1 distaccati in Australia, Austria\*, Bulgaria\*, Canada, Cile,  
4/12 Cipro\*, Croazia, Danimarca\*, Filippine, Giappone, India, Irlanda\*,  
Islanda\*\*, Liechtenstein, Macedonia, Norvegia, Portogallo\*, Repubblica Ceca\*,  
Slovacchia\*, Slovenia\*, Ungheria\* o USA restano soggetti all'AVS/AI/IPG (\*: solo familiari di cittadini di Stati che non fanno parte dell'UE o dell'AELS; \*\*: solo familiari di cittadini di Stati dell'AELS).
2076. I familiari senza attività lucrativa che accompagnano  
2 lavoratori indipendenti distaccati in India o Giappone,  
1/14 restano anch'essi soggetti all'AVS/AI/IPG.
- 2077 I lavoratori dipendenti (nonché quelli indipendenti in caso di distacco dall'India o dal Giappone) distaccati a tempo determinato da uno Stato contraente in Svizzera non sono assicurati all'AVS/AI/IPG e AD e devono presentare alla cassa di compensazione competente il certificato di distacco rilasciato dall'istituzione estera.
- Esempio 1:* una cittadina statunitense distaccata per 4 anni in Svizzera non è assicurata all'AVS/AI/IPG e AD se presenta un certificato di distacco.
- Esempio 2:* un francese distaccato per 2 anni dalla Svizzera in Macedonia resta assicurato all'AVS/AI/IPG e AD, poiché in

questo caso la convenzione di sicurezza sociale CH/MK è applicabile ai cittadini di un altro Stato.

*Esempio 3:* uno svizzero inviato per 10 anni in Croazia non è assicurato all'AVS/AI/IPG e AD (assoggettamento nel luogo in cui viene esercitata l'attività lucrativa).

2077. I familiari senza attività lucrativa che accompagnano salariati  
1 distaccati in Svizzera da Austria\*, Bulgaria\*, Canada, Cile,  
4/12 Cipro\*, Croazia, Danimarca\*, Filippine, Giappone, India, Ir-  
landa\*, Islanda\*\*, Liechtenstein, Macedonia, Norvegia, Por-  
togallo\*, Repubblica Ceca\*, Slovacchia\*, Slovenia\*, Unghe-  
ria\* o USA non sono assicurati all'AVS/AI/IPG (\*: solo familia-  
ri di cittadini di Stati che non fanno parte dell'UE o dell'AELS;  
\*\*: solo familiari di cittadini di Stati dell'AELS).
2077. I familiari senza attività lucrativa che accompagnano  
2 lavoratori indipendenti distaccati in Svizzera dall'India o  
1/14 dal Giappone non sono assicurati all'AVS/AI/IPG.
- 2078- soppresso
2078.  
1  
1/14

### 2.4.3 Altre eccezioni

- 2079 La convenzione con gli USA e quella con l'India prevedono  
1/14 un'eccezione al principio del luogo di lavoro: in caso di attività  
indipendente in uno o entrambi gli Stati, la competenza spetta  
allo Stato di domicilio. Se i due Stati qualificano diversamente  
l'attività (lavoratore dipendente o indipendente), è determinante  
la qualifica della legislazione dello Stato di domicilio.
- 2080 Lo status contributivo delle persone assicurate all'AVS/AI/IPG  
è determinato secondo le norme abituali del diritto svizzero  
(v. DSD e DIN).
- 2081 *Esempio:* W è membro di un consiglio d'amministrazione ne-  
gli Stati Uniti, Paese nel quale è domiciliata, ed esercita

un'attività analoga in Svizzera. Secondo il diritto svizzero i membri di un consiglio d'amministrazione sono dipendenti, mentre negli Stati Uniti sono considerati indipendenti. Per tutti i suoi redditi W è assicurato negli USA (Stato di domicilio).

2082 Anche la convenzione con il Canada prevede un'eccezione al principio del luogo di lavoro: una persona che esercita un'attività indipendente in Svizzera e/o in Canada è assicurata nel suo Stato di soggiorno.

2083 Anche la convenzione con le Filippine prevede un'eccezione  
4/12 al principio del luogo di lavoro: una persona che esercita un'attività indipendente in Svizzera e nelle Filippine è assicurata nel suo Stato di domicilio.

2084 Nei confronti di Australia, Canada, Danimarca, Filippine, Germania, Irlanda, Liechtenstein, Slovacchia, USA e Svezia il principio del luogo di lavoro vale a prescindere dalla cittadinanza.

*Esempio:* un iraniano che lavora nel Liechtenstein ed è domiciliato in Svizzera è assicurato nel Liechtenstein.

## **2.5 Esercizio di un'attività lucrativa in uno Stato dell'UE o dell'AELS e in uno Stato contraente**

2085 Per gli svizzeri e per i cittadini dell'UE, l'assoggettamento si determina secondo l'accordo con l'UE per l'attività lucrativa esercitata nell'UE e secondo le convenzioni di sicurezza sociale per l'attività svolta in uno Stato contraente (v. anche gli allegati da 1 a 4). Regole analoghe vigono per i cittadini degli Stati dell'AELS. Per l'attività lucrativa esercitata nell'AELS, l'assoggettamento si determina secondo l'accordo AELS. Per l'attività lucrativa svolta nell'UE o nell'AELS da cittadini di altri Stati è determinante la convenzione di sicurezza sociale conclusa con lo Stato dell'UE o dell'AELS in questione, e per l'attività lucrativa svolta nello Stato contraente la convenzione con tale Stato.

- 2086 *Esempio 1:* una svizzera domiciliata in Svizzera esercita un'attività dipendente in Austria e un'attività indipendente in Croazia. Per l'attività dipendente è soggetta alla legislazione austriaca in virtù dell'Accordo con l'UE e per l'attività indipendente è soggetta alla legislazione croata secondo la convenzione di sicurezza sociale conclusa con tale Paese.
- Esempio 2:* un norvegese domiciliato in Svizzera esercita un'attività dipendente in Norvegia e in Macedonia. Per l'attività svolta in Norvegia è soggetto alla legislazione norvegese ([art. 13 par. 2 lett. a Reg. 1408/71](#)), mentre per quella esercitata in Macedonia è soggetto alla legislazione svizzera. Malgrado lavori in Macedonia, la convenzione di sicurezza sociale con tale Paese non è applicabile a causa della sua cittadinanza. Essendo domiciliato in Svizzera, il lavoratore è assicurato secondo l'[articolo 1a capoverso 1 lettera a LAVS](#).
- Esempio 3:* un marocchino domiciliato in Svizzera lavora come dipendente in Germania e nel Liechtenstein. Secondo le convenzioni con la Germania e il Liechtenstein, il principio del luogo di lavoro è applicabile anche ai cittadini di Stati terzi. Di conseguenza l'interessato non è assicurato in Svizzera.

## **2.6 Esercizio di un'attività lucrativa in uno Stato contraente e in uno Stato non contraente**

- 2087 L'assoggettamento si determina secondo la convenzione di sicurezza sociale per l'attività lucrativa esercitata nello Stato contraente e secondo il diritto svizzero per quella svolta nello Stato non contraente (v. anche le tabelle riepilogative negli allegati da 1 a 8).
- 2088 *Esempio:* una svizzera domiciliata in Svizzera esercita un'attività dipendente in Turchia e Siria è assicurata all'AVS/AI/IPG/(AD) solo per il reddito conseguito con l'attività in Siria.

## 2.7 Esercizio di un'attività lucrativa in uno o più Stati dell'UE o dell'AELS e in uno Stato non contraente

- 2089 Per gli svizzeri e i cittadini dell'UE, l'assoggettamento si determina secondo l'Accordo con l'UE per l'attività lucrativa esercitata nell'UE e secondo il diritto svizzero per quella svolta in uno Stato non contraente (v. anche gli allegati da 1 a 8). Regole analoghe vigono per i cittadini degli Stati dell'AELS. Per l'attività lucrativa esercitata nell'AELS, l'assoggettamento si determina secondo l'Accordo AELS.
- 2090 *Esempio 1:* uno svizzero domiciliato in Germania esercita un'attività indipendente in Germania, Austria e Ucraina. Conseguisce una parte considerevole del suo reddito in Germania. Non è assicurato all'AVS/AI/IPG. Per l'attività svolta in Germania e in Austria è soggetto alla legislazione tedesca ([art. 13 par. 2 lett. a Reg. 883/2004](#)). L'attività in Ucraina è svolta in uno Stato non contraente, ma visto che l'interessato non è domiciliato in Svizzera, non è assicurato all'AVS/AI/IPG e AD nemmeno per questa attività.
- Esempio 2:* una svizzera domiciliata in Svizzera lavora per un datore di lavoro italiano in Italia, Grecia e Albania. Per l'attività esercitata in Italia e in Grecia è soggetta alla legislazione italiana ([art. 13 par. 1 lett. b Reg. 883/2004](#)), mentre per quella svolta in Albania è assicurata all'AVS/AI/IPG e AD in ragione del suo domicilio svizzero ([art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS](#)).
- Esempio 3:* un marocchino domiciliato in Svizzera lavora per un datore di lavoro italiano in Germania, Grecia e Albania. L'Accordo con l'UE non è applicabile ai cittadini di Stati terzi. Per l'attività esercitata in Germania, l'interessato è assicurato in tale Paese in conformità alla corrispondente convenzione, mentre per quella svolta in Grecia e in Albania è assicurato in Svizzera in ragione del suo domicilio svizzero ([art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS](#)). La convenzione con la Grecia non è applicabile ai cittadini di Stati terzi.

## 2.8 Esercizio di un'attività lucrativa che non può essere ripartita tra diversi Stati in base al tempo di lavoro

- 2091 Si considera che i dipendenti di cui sarebbe arbitrario ripartire l'attività tra diversi Stati in base al tempo di lavoro esercitano l'insieme della loro attività in Svizzera se
- dal punto di vista economico, il centro di interessi dell'attività si trova in Svizzera;
  - una parte sostanziale del lavoro viene svolta in Svizzera;
  - le prestazioni lavorative in Svizzera e all'estero sono così strettamente legate tra loro che una ripartizione in base al tempo di lavoro risulterebbe arbitraria;
  - sono interamente retribuiti in Svizzera dai rispettivi datori di lavoro<sup>17</sup>.
- Tale disposizione non è applicabile all'interno dell'UE e dell'AELS.

## 2.9 Assoggettamento errato

### 2.9.1 Principio: rettifica con effetto futuro

- 2092 Se una persona è assoggettata erroneamente in Svizzera, la  
4/12 cassa di compensazione informa il servizio estero competente e gli chiede di rilasciare all'interessato il [certificato A1](#) e di assicurarlo nel suo Paese. La cassa di compensazione raccomanda al servizio estero di rinunciare a un assoggettamento retroattivo e di rilasciare quindi il [certificato A1](#) solo con effetto futuro.
- 2093 Se una persona che dovrebbe essere assicurata in Svizzera  
4/12 è assoggettata erroneamente in uno Stato dell'UE , la cassa di compensazione la affilia all'AVS a partire dal momento in cui è stato accertato l'assoggettamento erroneo e le rilascia il [certificato A1](#) (a titolo transitorio è ammesso anche il [modulo E 101](#)).

<sup>17</sup> 23 settembre 1968  
4 giugno 1998

RCC 1969 p. 166  
[AHI/VSJ 1999 p. 18](#)

DTFA 1968 p. 193  
–

## 2.9.2 Eccezione: retroattività

- 2094 Una rettifica con effetto retroattivo può essere opportuna se:
- l'errato assoggettamento è stato di breve durata o
  - non è stata ancora corrisposta alcuna prestazione (assegni familiari, prestazioni dell'assicurazione malattie o infortuni ecc.).

Le rettifiche con effetto retroattivo vanno in ogni caso adottate con moderazione e sempre d'intesa con il servizio estero competente. La cassa di compensazione deve tenere conto degli effetti su tutti i rami delle assicurazioni sociali.

- 2095 Se una persona deve essere assoggettata retroattivamente  
4/12 al diritto svizzero, le casse di compensazione rilasciano un [certificato A1](#) (a titolo transitorio è ammesso anche il [modulo E 101](#)) con effetto retroattivo e lo inviano al servizio estero competente.

- 2096 Se una persona deve essere assoggettata retroattivamente  
4/12 al diritto di un altro Stato, le casse di compensazione richiedono al servizio estero competente di rilasciare un [certificato A1](#) con effetto retroattivo dalla data dell'assoggettamento.

- 2097 La decisione di modifica retroattiva dell'assoggettamento assicurativo deve essere comunicata a tutti i rami delle assicurazioni sociali interessati in Svizzera.

## 3. Diritto applicabile a determinate categorie speciali

### 3.1 Dipendenti di imprese di trasporto internazionale ferroviario e stradale

#### 3.1.1 In generale

- 3001 L'assoggettamento all'AVS/AI/IPG e AD dei dipendenti di imprese di trasporto internazionale ferroviario e stradale può risultare dall'Accordo con l'UE o dall'Accordo AELS, da una convenzione di sicurezza sociale oppure dalla LAVS.



### 3.1.2 Accordo con l'UE e Accordo AELS

#### 3.1.2.1 Accordo con l'UE

- 3002 L'assoggettamento si determina secondo le disposizioni  
4/12 generali dell'Accordo con l'UE (v. N. 2020 segg.). Non esistono più regole speciali per questa categoria.
- 3003 *Esempio:* una francese domiciliata in Francia che fa parte del  
4/12 personale viaggiante di un'impresa di trasporto internazionale di persone o merci su strada o rotaia con sede in Svizzera è assicurata in Svizzera, a meno che non eserciti una parte sostanziale della sua attività nel suo Stato di domicilio ([art. 13 par. 1 lett. b Reg. 883/2004](#)).
- 3004 I cittadini svizzeri o dell'UE impiegati per una parte  
4/12 sostanziale della loro attività in Svizzera o sul territorio dello Stato dell'UE in cui hanno il domicilio sono sottoposti alla legislazione di detto Stato anche se l'impresa per la quale lavorano non vi ha né la sede, né una succursale, né una rappresentanza permanente ([art. 13 par. 1 lett. a Reg. 883/2004](#))

#### 3.1.2.2 Accordo AELS

- 3005 L'assoggettamento si determina secondo le disposizioni  
4/12 dell'Accordo AELS se la persona:
- possiede la cittadinanza svizzera o quella di uno Stato dell'AELS oppure se le è stato riconosciuto lo status di rifugiato o di apolide ed è domiciliata in Svizzera o nell'AELS;
  - esercita contemporaneamente un'attività lucrativa in uno Stato dell'AELS e in Svizzera oppure in più Stati dell'AELS.
- 3005.1 I cittadini svizzeri o dell'AELS che fanno parte del personale  
1 viaggiante di un'impresa con sede in Svizzera che effettua,  
4/12 per conto proprio o di terzi, trasporti internazionali di persone o merci su strada o rotaia sono assicurati in Svizzera ([art. 14 par. 2 lett. a Reg. 1408/71](#)). Sono fatti salvi i N. 3005.2 e 3005.3.

3005. I cittadini svizzeri o dell'AELS impiegati in una succursale o  
2 una rappresentanza permanente che detta impresa possiede  
4/12 al di fuori della Svizzera sul territorio di uno Stato dell'AELS  
sono sottoposti alla legislazione dello Stato nel quale si trova  
la succursale o la rappresentanza permanente ([art. 14 par. 2  
lett. a punto i Reg. 1408/71](#)). Viceversa, una persona impie-  
gata in una succursale svizzera di un'impresa con sede in  
uno Stato dell'AELS è assicurata in Svizzera.
3005. I cittadini svizzeri o dell'AELS impiegati prevalentemente in  
3 Svizzera o sul territorio dello Stato dell'AELS in cui hanno il  
4/12 domicilio sono sottoposti alla legislazione di detto Stato  
anche se l'impresa per la quale lavorano non vi ha né la se-  
de, né una succursale, né una rappresentanza permanente  
([art. 14 par. 2 lett. a punto ii Reg. 1408/71](#)).

### **3.1.3 Convenzioni di sicurezza sociale**

- 3006 Nelle convenzioni di sicurezza sociale di seguito elencate  
1/11 figurano disposizioni particolari concernenti il personale di  
imprese di trasporto internazionale ferroviario e stradale. Ne-  
gli Stati contrassegnati da un asterisco, le disposizioni della  
convenzione sono applicabili solo ai cittadini di Stati terzi.

Austria*	<a href="#">art. 7 par. 3</a>	Macedonia	<a href="#">art. 3 lett. c</a> <a href="#">art. 7 par. 2</a>
Belgio*	<a href="#">art. 7 lett. b</a> <a href="#">prot. finale n. 6 + 8</a>	Montenegro	Per ora si applica ancora la convenzione conclusa con la Jugoslavia <a href="#">art. 5 lett. b</a> <a href="#">prot. finale n. 6</a>
Bosnia ed Erzegovina	Per ora si applica ancora la convenzione conclusa con la Jugoslavia <a href="#">art. 5 lett. b</a> <a href="#">prot. finale n. 6</a>	Norvegia*	<a href="#">art. 8 par. 1</a> <a href="#">lett. b + par. 2</a>
Bulgaria*	<a href="#">art. 7 par. 2</a>	Paesi Bassi*	<a href="#">art. 7 par. 1</a> <a href="#">lett. b + par. 2</a>
Croazia	<a href="#">art. 3 lett. c</a> <a href="#">art. 7 par. 2</a>	Portogallo*	<a href="#">art. 5 lett. b + d</a>
Danimarca*	<a href="#">art. 4 lett. c</a> <a href="#">art. 8 par. 2</a>	Repubblica Ceca*	<a href="#">art. 3 lett. c</a> <a href="#">art. 7 par. 2</a>
Finlandia*	<a href="#">art. 7 par. 2 + 6</a>	San Marino	Come l'Italia
Francia*	<a href="#">art. 8 par. 1</a> <a href="#">lett. b</a>	Serbia	Per ora si applica ancora la convenzione conclusa con la Jugoslavia <a href="#">art. 5 lett. b</a> <a href="#">prot. finale n. 6</a>
Germania*	<a href="#">art. 6 par. 3</a>	Slovacchia*	<a href="#">art. 3 lett. c</a> <a href="#">art. 7 par. 2</a>
Grecia*	<a href="#">art. 6 lett. b</a>	Slovenia*	<a href="#">art. 3 lett. c</a> <a href="#">art. 7 par. 2</a>
Irlanda*	<a href="#">art. 3 par. 3</a> <a href="#">art. 6 par. 2</a>	Spagna*	<a href="#">art. 4 lett. b</a> <a href="#">prot. finale n. 5</a>
Israele	<a href="#">art. 6 par. 2+7</a>	Svezia*	<a href="#">art. 3 par. 2</a> <a href="#">art. 7 par. 2</a>
Italia*	<a href="#">art. 5 lett. b</a> <a href="#">prot. finale n. 4</a>	Turchia	<a href="#">art. 5 par. 2 lett. b+d</a> , <a href="#">prot. finale n. 4</a>
Liechtenstein*	<a href="#">art. 3 par. 3</a> <a href="#">art. 6 par. 5</a>	Ungheria*	<a href="#">art. 3 lett. c</a> <a href="#">art. 7 par. 2</a>
Lussemburgo*	<a href="#">art. 6 n. 2</a> <a href="#">prot. finale n. 5</a>		

3006. Si applicano le stesse disposizioni per i familiari senza attività  
1 lucrativa dei dipendenti di imprese di trasporto internazionale  
1/12 ferroviario e stradale impiegati in Austria\*, Bulgaria\*, Croazia,  
Danimarca\*, Irlanda\*, Liechtenstein, Macedonia, Portogallo\*,  
Repubblica Ceca\*, Slovacchia\*, Slovenia\* o Ungheria\* (\*: so-  
lo familiari di cittadini di Stati che non fanno parte dell'UE o  
dell'AELS).

## **3.2 Imprese di trasporto aereo internazionale**

### **3.2.1 Accordo con l'UE e Accordo AELS**

#### **3.2.1.1 Accordo con l'UE**

- 3007 L'assoggettamento si determina secondo le disposizioni  
4/12 generali dell'Accordo con l'UE (v. N. 2020 segg.). Non esi-  
stono più regole speciali per questa categoria.

#### **3.2.1.2 Accordo AELS**

3007. Ai dipendenti che fanno parte del personale di volo di  
1 imprese di trasporto aereo attive a livello internazionale si  
4/12 applicano le stesse disposizioni di legge di quelle valide per i  
dipendenti delle imprese di trasporto internazionale ferrovia-  
rio e stradale (v. N. 3005 segg.).

### **3.2.2 Disposizioni delle convenzioni di sicurezza sociale relative alle imprese di trasporto aereo internazio- nale**

- 3008 Nelle convenzioni di sicurezza sociale di seguito elencate  
1/12 figurano disposizioni particolari concernenti il personale di  
imprese di trasporto aereo internazionale. Negli Stati con-  
trassegnati da un asterisco, le disposizioni della convenzione  
sono applicabili solo ai cittadini di Stati terzi.

Australia	<a href="#">art. 9 par. 1</a>	Germania*	<a href="#">art. 3 par. 2</a> <a href="#">art. 6 par. 4</a>
Austria*	<a href="#">art. 7 par. 4</a>	India	<a href="#">art. 8 par. 1 - 3</a>
Belgio*	<a href="#">art. 7 lett. c</a> <a href="#">prot. finale n. 8</a>	Israele	<a href="#">art. 6 par. 3 + 7</a>
Bulgaria*	<a href="#">art. 7 par. 2</a>	Lussemburgo*	<a href="#">art. 6 n. 2</a> <a href="#">prot. finale n. 5</a>
Cile	<a href="#">art. 3 lett. c</a> <a href="#">art. 7 par. 2</a>	Macedonia	<a href="#">art. 3 lett. c</a> <a href="#">art. 7 par. 3</a>
Cipro*	<a href="#">art. 7 par. 3</a>	Norvegia*	<a href="#">art. 8 par. 1 lett. c +</a> <a href="#">par. 2, prot. finale n. 8</a>
Croazia	<a href="#">art. 3 lett. c</a> <a href="#">art. 7 par. 3</a>	Paesi Bassi*	<a href="#">art. 7 par. 1 lett. c +</a> <a href="#">par. 2, prot. finale n. 5</a>
Danimarca*	<a href="#">prot. finale n. 6</a>	Regno Unito*	<a href="#">art. 5 par. 5 + 6</a>
Filippine	<a href="#">art. 9 par. 1</a>	Slovenia*	<a href="#">art. 3 lett. c</a> <a href="#">art. 7 par. 3</a>
Finlandia*	<a href="#">art. 7 par. 3 + 6</a> <a href="#">prot. finale n. 6</a>	Ungheria*	<a href="#">art. 3 lett. c</a> <a href="#">art. 7 par. 3</a>
Francia*	<a href="#">art. 8 par. 1 lett. c</a> <a href="#">prot. finale n. 4</a>		

3008. Si applicano le stesse disposizioni ai familiari senza attività  
 1 lucrativa dei dipendenti di imprese di trasporto aereo  
 1/12 internazionale impiegati in Austria\*, Bulgaria\*, Cile, Cipro\*,  
 Croazia, Danimarca, Filippine, India, Irlanda\*, Liechtenstein,  
 Macedonia, Portogallo\*, Slovacchia\*, Slovenia\* o Ungheria\*  
 (\*: solo familiari di cittadini di Stati che non fanno parte  
 dell'UE o dell'AELS).

### 3.3 Navigazione internazionale

#### 3.3.1 Navigazione interna

##### 3.3.1.1 Accordo con l'UE e Accordo AELS

3009 Sono applicabili i N. da 3002 a 3005.3.

### 3.3.1.2 Convenzioni di sicurezza sociale

3010 Il N. 3006 concernente le imprese di trasporto si applica anche al personale impiegato nella navigazione internazionale fluviale e lacustre.

### 3.3.2 Battellieri del Reno

- 3011 Per quanto riguarda le questioni relative all'assoggettamento, 1/13 nei rapporti con Germania, Belgio, Francia, Lussemburgo e Paesi Bassi, le disposizioni dell'[Accord relatif à la détermination de la législation applicable aux bateliers rhénans, conclu sur la base de l'article 16, al. 1, du règlement n. 883/2004](#) prevalgono su quelle dell'accordo con l'UE (Regolamento (CE) 883/2004). Ai cittadini di Stati terzi (ossia cittadini non dell'UE o della Svizzera) rimane applicabile l'Accordo relativo alla sicurezza sociale dei battellieri del Reno (SR 0.831.107). Per tutti gli altri Stati membri dell'UE (vale a dire tutti tranne quelli menzionati qui sopra) sono applicabili le disposizioni di assoggettamento di cui al Regolamento (CE) n. 883/2004.
3011. Queste disposizioni concernenti la navigazione sul Reno  
1 sono applicabili soltanto ai battellieri a bordo di imbarcazioni che dispongono di un certificato ai sensi della Convenzione per la navigazione sul Reno.  
L'organizzazione «Schweizerische Rheinhäfen» di Basilea può fornire ulteriori informazioni alle casse di compensazione.
3011. Per battellieri del Reno si intendono i lavoratori dipendenti e  
2 indipendenti che esercitano la propria attività lavorativa  
1/13 come personale navigante a bordo di un'imbarcazione sul Reno. A loro equiparate sono le persone ingaggiate a tempo determinato per completare o rafforzare l'equipaggio. Le disposizioni concernenti la navigazione sul Reno non sono invece applicabili agli ausiliari non appartenenti all'equipaggio chiamati a completare o rafforzare l'equipaggio per esempio in determinati tratti del fiume o per manovrare la nave nei porti.

3011. I battellieri del Reno sono soggetti alla legislazione di uno  
3 solo degli Stati menzionati al N. 3011 secondo l'ordine di  
1/13 precedenza seguente:
- presso la sede dell'impresa cui appartiene l'imbarcazione;  
in sua mancanza
  - presso la sede della filiale o la rappresentanza permanente dell'impresa; in sua mancanza
  - presso la sede del proprietario dell'imbarcazione.

I battellieri del Reno che gestiscono un'imbarcazione come un'impresa propria sono assicurati

- presso la sede dell'impresa, a condizione che si trovi in uno degli Stati elencati al N. 3011; o altrimenti
- nello Stato (secondo l'elenco al N. 3011) in cui l'imbarcazione è immatricolata o si trova il porto di registro dell'imbarcazione.

3011. Per «impresa» si intende l'azienda o società che  
4 gestisce l'imbarcazione. Al riguardo è irrilevante se essa è o  
1/13 non è la proprietaria della medesima. Se l'imbarcazione è gestita da più imprese, è determinante quella cui spetta l'effettiva competenza decisionale riguardo alla gestione economica e commerciale dell'imbarcazione.

### 3.3.3 Marinai di alto mare

#### 3.3.3.1 Accordo con l'UE e Accordo AELS

- 3012 I cittadini svizzeri e quelli dell'UE e dell'AELS che lavorano in  
1/10 qualità di dipendenti o indipendenti a bordo di navi battenti bandiera svizzera sono assicurati in Svizzera in virtù dell'attività lucrativa svolta.
- 3013 Sono inoltre sottoposti al diritto svizzero i cittadini svizzeri e  
4/12 quelli dell'AELS che lavorano come dipendenti per un'impresa con sede in Svizzera a bordo di navi battenti bandiera svizzera e che sono provvisoriamente distaccati dall'impresa su navi battenti bandiera di uno Stato dell'AELS per svolgere lavori per suo conto ([art. 14b par. 1 Reg. 1408/71](#)). Durante il periodo di distacco sono tenute a

versare i contributi solo le persone che esercitano abitualmente la loro attività in Svizzera o che sono domiciliate in Svizzera.

3014 Lo stesso vale per i cittadini svizzeri e quelli dell'AELS che  
4/12 esercitano abitualmente un'attività indipendente in Svizzera e che effettuano lavori per proprio conto a bordo di navi battenti bandiera di uno Stato dell'AELS ([art. 14b par. 2 Reg. 1408/71](#)).

3015 I cittadini svizzeri e quelli dell'UE che esercitano un'attività  
4/12 dipendente a bordo di navi battenti bandiera di uno Stato dell'UE e che per tale lavoro sono retribuiti da un'impresa con sede in Svizzera sono assicurati in Svizzera se vi sono anche domiciliati; l'impresa o la persona che versa il salario è considerata datore di lavoro ai fini dell'applicazione della pertinente legislazione ([art. 11 par. 4 Reg. 883/2004](#)). Si applicano disposizioni analoghe per i cittadini di uno Stato dell'AELS a bordo di navi battenti bandiera dell'Islanda, del Liechtenstein o della Norvegia ([art. 14b par. 4 Reg. 1408/71](#)).

### 3.3.3.2 Convenzioni di sicurezza sociale

3016 Nelle convenzioni di sicurezza sociale di seguito elencate  
4/12 figurano disposizioni particolari riguardanti i marinai di alto mare. Tali disposizioni sono applicabili soltanto ai cittadini svizzeri e a quelli dell'altro Stato contraente. Eccezioni: convenzioni con Bulgaria, Italia, Germania e Norvegia (queste disposizioni sono applicabili solo ai cittadini di Stati terzi [\*]) nonché Australia.



Australia	<a href="#">art. 9 par. 2</a>	India	<a href="#">art. 8 par. 4</a>
Bulgaria*	<a href="#">art. 7 par. 4</a> Assicurazione secondo il diritto di bandiera	Israele	<a href="#">art. 6 par. 5</a> Assicurazione secondo il diritto di bandiera
Cile	<a href="#">art. 7 par. 4</a> Assicurazione secondo il diritto di bandiera	Italia*	<a href="#">art. 5 lett. c</a> <a href="#">prot. finale n. 4</a> Assoggettamento secondo il diritto di bandiera
Croazia	<a href="#">art. 7 par. 5</a> Assicurazione secondo il diritto di bandiera	Macedonia	<a href="#">art. 7 par. 5</a> Assicurazione secondo il diritto di bandiera
Filippine	<a href="#">art. 9 par. 4</a>	Norvegia*	<a href="#">art. 10 par. 1</a> Assoggettamento secondo il diritto di bandiera
Germania*	<a href="#">art. 3 par. 2</a> <a href="#">art. 7 prot. finale n. 8a</a> Assoggettamento secondo il diritto di bandiera	Repubblica di San Marino	In conformità all' <a href="#">art. 5 lett. c</a> <a href="#">prot. finale n. 4</a> della convenzione con l'Italia: assoggettamento secondo il diritto di bandiera
Giappone	<a href="#">art. 8</a> Assicurazione secondo il diritto di bandiera (eccezione par. 2: presenza di una filiale nello Stato contraente)		

Se nella convenzione è previsto l'assoggettamento secondo il diritto di bandiera, gli interessati sono sottoposti alla legislazione svizzera in caso di navi battenti bandiera svizzera. Sono tuttavia assicurati in Svizzera solo se vi sono anche domiciliati. Se invece la convenzione prevede un'assicurazione secondo il diritto di bandiera, gli interessati sono assicurati in Svizzera in ogni caso, anche se domiciliati all'estero.

### 3.4 Personale che beneficia di privilegi e immunità diplomatiche

#### 3.4.1 Personale di rappresentanze estere in Svizzera

##### 3.4.1.1 Principio

- 3017 Salvo disposizioni contrarie dell'Accordo con l'UE, dell'Accordo AELS o di una convenzione di sicurezza sociale, i cittadini stranieri che beneficiano di privilegi e immunità diplomatiche in conformità al diritto internazionale sono esonerati dall'AVS/AI/IPG e AD obbligatoria ([art. 1a cpv. 2 lett. a LAVS](#); [art. 1b OAVS](#))<sup>18</sup>. Lo stesso vale per i rifugiati e gli apolidi che si trovano nella stessa condizione<sup>19</sup>.
- 3018 I cittadini stranieri – ed eventualmente i loro familiari e partner registrati – che beneficiano di privilegi e immunità diplomatiche in conformità al diritto internazionale dispongono di carte di legittimazione speciali rilasciate dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE)<sup>20</sup>. I cittadini stranieri che possiedono un permesso B (permesso di dimora) o C (permesso di domicilio) sono assicurati all'AVS/AI/IPG e AD.
- 3019 In linea di principio, dispongono di una carta di legittimazione del DFAE:
- i membri di missioni diplomatiche<sup>21</sup> e i loro familiari e partner registrati senza attività lucrativa;
  - i membri di missioni permanenti di Stati presso organizzazioni internazionali con sede in Svizzera e i loro familiari e partner registrati senza attività lucrativa;
  - i membri di rappresentanze permanenti di organizzazioni internazionali presso altre organizzazioni internazionali in Svizzera e i loro familiari e partner registrati senza attività lucrativa;

<sup>18</sup>	4 giugno	1992	AHI/VSI	1993	p. 72	–			
<sup>19</sup>	28 gennaio	1965	RCC	1965	p. 401	–			
<sup>20</sup>	12 aprile	1984	RCC	1985	p. 463	–			
<sup>21</sup>	19 dicembre	1995	AHI/VSI	1995	p. 105	DTF	120	V	405

- i membri di altre rappresentanze presso organizzazioni intergovernative e i loro familiari e partner registrati senza attività lucrativa;
- i membri di posti consolari e i loro familiari e partner registrati senza attività lucrativa.

Per la descrizione delle carte di legittimazione si rinvia all'allegato 14.

- 3020 Sono considerate rappresentanze permanenti di organizzazioni internazionali presso l'ONU o altre organizzazioni internazionali in Svizzera:
- la rappresentanza permanente della Commissione europea;
  - la rappresentanza permanente del Segretariato del Commonwealth;
  - la rappresentanza permanente della Lega degli Stati arabi;
  - la rappresentanza permanente dell'Organizzazione degli Stati ibero-americani;
  - la rappresentanza permanente dell'Organizzazione araba del lavoro;
  - la rappresentanza permanente dell'Organizzazione della Conferenza islamica
  - la rappresentanza permanente dell'Organizzazione degli Stati dei Caraibi orientali;
  - la rappresentanza permanente dell'Organizzazione internazionale della Francofonia;
  - la rappresentanza permanente della Banca mondiale;
  - la rappresentanza permanente del Gruppo di Stati africani, caraibici e del Pacifico (Gruppo ACP);
  - la rappresentanza permanente del Forum delle Isole del Pacifico;
  - la rappresentanza permanente del G 15;
  - la rappresentanza permanente dell'Unione africana;
  - la rappresentanza permanente dell'Ufficio di collegamento del Segretariato generale del Consiglio d'Europa.

- 3021 Per le persone che dispongono di una carta di legittimazione 1/12 del DFAE vale la presunzione di non assoggettamento all'AVS/AI/IPG e AD per il periodo di validità della carta<sup>22</sup>.

---

<sup>22</sup> 12 aprile 1984 RCC 1985 p. 463 –

Sono fatte salve le disposizioni particolari concernenti il personale domestico straniero (v. N. 3022 segg.), i familiari che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera (v. N. 3023) e le eccezioni di cui al N. 3026 segg. in virtù dell'accordo sulla libera circolazione con l'UE e dell'accordo AELS.

3022 In virtù delle [Convenzioni di Vienna sulle relazioni](#)  
1/11 [diplomatiche](#) e [consolari](#), il personale domestico straniero al servizio delle persone di cui al N. 3019 è assicurato obbligatoriamente all'AVS/AI/IPG e AD. Ciò vale anche per il personale domestico impiegato da funzionari internazionali ai sensi del N. 3055 segg.

3022. Il personale domestico che non possiede né la cittadinanza  
1 svizzera né quella di uno Stato contraente e che non dispone  
1/11 né di un permesso di dimora (permesso B) né di un permesso di domicilio (permesso C) può essere esonerato dall'AVS/AI/IPG e AD alle seguenti condizioni:

- gli interessati devono essere assicurati presso un'istituzione ufficiale di sicurezza sociale del loro Paese d'origine o dello Stato rappresentato dal loro datore di lavoro o per il quale questi lavora; l'affiliazione a una compagnia assicurativa privata è assimilata all'affiliazione a un'istituzione ufficiale se l'assicurazione privata sostituisce quella ufficiale secondo la legislazione dello Stato in questione;
- l'affiliazione a un'istituzione ufficiale di sicurezza sociale estera copre almeno i rischi di decesso, vecchiaia e invalidità;
- l'affiliazione a un'istituzione ufficiale di sicurezza sociale estera può essere obbligatoria o facoltativa; in quest'ultimo caso, all'atto del rinnovo della carta di legittimazione, il protocollo o la missione svizzera richiedono la prova che l'affiliazione non è stata annullata dopo la concessione dell'esenzione dalle disposizioni svizzere di sicurezza sociale. Il protocollo o la missione svizzera determinano di caso in caso le modalità di presentazione di tale prova.

Ciò vale anche per il personale domestico impiegato da funzionari internazionali ai sensi del N. 3055 segg.

3022. Spetta al personale domestico, tramite il datore di lavoro,  
2 fornire la prova che sono soddisfatte le condizioni necessarie  
1/11 per l'esenzione dalle disposizioni svizzere di sicurezza sociale. Ciò vale anche per il personale domestico impiegato da funzionari internazionali ai sensi del N. 3055 segg.
- 3023 I familiari e i partner registrati sono esonerati dall'AVS/AI/IPG  
1/10 solo nel caso in cui non esercitano alcuna attività lucrativa (v. N. 3019). L'esenzione decade non appena conseguono un reddito personale da attività professionale o commerciale. In quest'ottica è irrilevante che abbiano conservato la carta di legittimazione rilasciata dal DFAE.
- 3024 Le casse di compensazione sono tenute a sottoporre all'UFAS i casi per i quali sussistono dubbi sulla validità della carta di legittimazione o sull'esistenza di privilegi e immunità in conformità al diritto internazionale.
- 3025 L'esenzione dall'assicurazione è completa e vale anche per eventuali attività accessorie. Se tuttavia gli interessati impiegano personale nel quadro delle loro attività accessorie, sono tenuti a versare i contributi alle assicurazioni sociali.

#### **3.4.1.2 Rappresentanze di Stati dell'UE e dell'AELS in Svizzera**

- 3026 I cittadini dell'UE membri della rappresentanza diplomatica o  
4/12 consolare del loro Paese d'origine non sono assicurati in Svizzera. In qualità di funzionari, sono soggetti alla legislazione dello Stato cui fa capo l'amministrazione da cui dipendono ([art. 11 par. 3 lett. b Reg. 883/2004](#)).
3026. I cittadini dell'AELS membri della rappresentanza diplomatica  
1 o consolare del loro Paese d'origine non sono assicurati in  
4/12 Svizzera. In qualità di funzionari, sono soggetti alla legislazione dello Stato cui fa capo l'amministrazione da cui dipendono ([art. 13 par. 2 lett. d Reg. 1408/71](#)).

- 3027  
4/12 I cittadini dell'UE che fanno parte del personale di servizio di una missione diplomatica o di un posto consolare *di uno Stato dell'UE* in Svizzera sono assicurati all'AVS/AI/IPG e AD ([art. 11 par. 3 lett. a Reg. 883/2004](#)). Per i cittadini dell'AELS valgono disposizioni analoghe. In questo caso, però, se sono cittadini dello Stato AELS rappresentato, possono assicurarsi in tale Paese (modulo E 103, v. allegato 12).
- 3028 Per il personale di servizio con cittadinanza europea o svizzera assicurato all'AVS/AI/IPG e AD secondo il N. 3027, le missioni diplomatiche e i posti consolari degli Stati dell'UE in Svizzera sono tenuti a pagare i contributi alle casse di compensazione competenti. Ciò vale anche per le missioni diplomatiche e i posti consolari degli Stati dell'AELS in Svizzera per i cittadini svizzeri o dell'AELS.
- 3029  
1/12 I familiari non domiciliati e senza attività lucrativa non sono in genere assicurati all'AVS/AI/IPG.
- 3030  
1/10 I cittadini dei seguenti Stati contraenti sono assicurati all'AVS/AI/IPG e AD se sono impiegati al servizio di una missione diplomatica o di un posto consolare di uno Stato dell'UE o dell'AELS e non sono assicurati né nello Stato dell'UE o dell'AELS in questione né nel loro Paese d'origine:
- Bulgaria\*
  - Cipro\*
  - Croazia
  - Danimarca\*
  - Filippine
  - Irlanda\*
  - Liechtenstein\*\*
  - Macedonia
  - Repubblica Ceca\*
  - Slovacchia\*
  - Slovenia\*
- Per i cittadini degli Stati contrassegnati da un asterisco ciò vale solo per le rappresentanze degli Stati dell'AELS; per i cittadini del Liechtenstein (\*\*) solo per le rappresentanze degli Stati dell'UE.
- I coniugi, i partner registrati e i figli delle persone di cui al capoverso 1 che dimorano con queste in Svizzera sono tenuti

ad assicurarsi, a meno non lo siano già in virtù delle disposizioni della LAVS.

3031 Le persone impiegate in Svizzera al servizio di una missione  
1/10 diplomatica o di un posto consolare di uno degli Stati di seguito elencati sono assicurate all'AVS/AI/IPG e AD. Entro tre mesi dall'inizio dell'attività lucrativa possono chiedere di essere assicurate nell'altro Stato. Questa disposizione si applica alle missioni diplomatiche e ai posti consolari di:

- Bulgaria
- Cipro
- Danimarca
- Irlanda
- Liechtenstein
- Portogallo
- Repubblica Ceca
- Slovacchia
- Slovenia
- Ungheria

3032 Le convenzioni con gli Stati di seguito elencati prevedono che  
4/12 le loro rappresentanze in Svizzera versino i contributi del datore di lavoro per il personale soggetto all'assicurazione in Svizzera. Ciò vale anche per i membri della rappresentanza che impiegano personale proprio sottoposto all'obbligo contributivo AVS/AI/IPG/AD:

- Bulgaria
- Cipro
- Danimarca
- Irlanda
- Liechtenstein
- Portogallo
- Repubblica Ceca
- Slovacchia
- Slovenia
- Ungheria

Se sono applicabili il [Regolamento \(CE\) n. 883/2004](#) o il [Regolamento \(CEE\) n. 1408/71](#), si rimanda al N. 3028.

### 3.4.1.3 Rappresentanze di Stati contraenti in Svizzera

- 3033 1/12 I cittadini di Stati contraenti impiegati al servizio di missioni diplomatiche o posti consolari del loro Paese d'origine in Svizzera non sono assicurati e restano soggetti alla legislazione dello Stato d'invio. L'esenzione vale anche per i familiari che li accompagnano, a meno che non esercitino un'attività lucrativa in Svizzera.
- 3034 Le persone impiegate in Svizzera al servizio di una missione diplomatica o di un posto consolare di uno degli Stati di seguito elencati sono assicurate all'AVS/AI/IPG e AD. Entro tre mesi dall'inizio dell'attività lucrativa (sei mesi per Cile e Filippine) possono chiedere di essere assicurate nell'altro Stato. Questa disposizione vale per le missioni diplomatiche e i posti consolari di:
- Bulgaria
  - Cile (solo cittadini cileni)
  - Croazia
  - Filippine
  - Liechtenstein
  - Macedonia
- Lo stesso vale per le missioni diplomatiche e i posti consolari del Canada, ma solo per il personale tecnico e amministrativo domiciliato in Svizzera o in possesso della cittadinanza svizzera. In tal caso il termine è di sei mesi.
- Per quanto riguarda gli obblighi della missione o del posto consolare in quanto datore di lavoro, si rimanda alle DRC.
- 3035 Nel caso di cui al N. 3034, i cittadini turchi non sono assicurati all'AVS/AI/IPG e AD. Entro sei mesi dall'inizio dell'attività lucrativa possono tuttavia chiedere di essere assicurati in Turchia.
- 3036 I cittadini degli Stati di seguito elencati sono assicurati all'AVS/AI/IPG e AD se sono impiegati in Svizzera al servizio di una missione diplomatica o di un posto consolare di uno Stato terzo e non sono assicurati né nello Stato terzo né nel loro Paese d'origine:
- Bulgaria
  - Cipro



- Croazia
- Danimarca
- Filippine
- Irlanda
- Liechtenstein
- Macedonia
- Repubblica Ceca
- Slovacchia
- Slovenia

I coniugi, i partner registrati e i figli di queste persone che dimorano con loro in Svizzera sono tenuti ad assicurarsi, a meno non lo siano già in virtù delle disposizioni della LAVS.

3037 Le persone che intendono prevalersi del diritto di opzione di cui al N. 3034 presentano una richiesta all'autorità estera competente. Questa rilascia un certificato che attesta l'assoggettamento all'assicurazione dello Stato in questione.

3038 Le convenzioni con gli Stati di seguito elencati prevedono che le loro rappresentanze in Svizzera versino i contributi del datore di lavoro per il personale soggetto all'assicurazione in Svizzera. Ciò vale anche per i membri della rappresentanza che impiegano personale sottoposto all'assicurazione obbligatoria:

- Bulgaria
- Croazia
- Filippine
- Macedonia.

#### **3.4.1.4 Rappresentanze di Stati non contraenti in Svizzera**

3039 I cittadini degli Stati di seguito elencati sono assicurati all'AVS/AI/IPG e AD se sono impiegati in Svizzera al servizio di una missione diplomatica o di un posto consolare di uno Stato terzo e non sono assicurati né nello Stato terzo né nel loro Paese d'origine:

- Bulgaria
- Cipro
- Croazia

- Danimarca
- Filippine
- Irlanda
- Liechtenstein
- Macedonia
- Repubblica Ceca
- Slovacchia
- Slovenia

I coniugi, i partner registrati e i figli di queste persone che dimorano con loro in Svizzera sono tenuti ad assicurarsi, a meno non lo siano già in virtù delle disposizioni della LAVS.

### 3.4.2 Personale di rappresentanze svizzere all'estero

#### 3.4.2.1 Principio

- 3040 Salvo disposizioni contrarie dell'Accordo con l'UE, dell'Accordo AELS o di una convenzione di sicurezza sociale, i cittadini svizzeri che hanno il domicilio civile all'estero e che vi esercitano un'attività lucrativa per una missione diplomatica, un posto consolare, una missione permanente o un'altra rappresentanza presso organizzazioni intergovernative della Svizzera (ai sensi dell'[art. 2 OSOsp](#)) sono assicurati all'AVS/AI/IPG e AD ([art. 1a cpv. 1 lett. c n. 1 LAVS](#)).
3040. In linea di principio, i familiari che accompagnano all'estero le  
 1 persone di cui al N. 3040 non sono assicurati all'AVS.  
 1/11 L'assoggettamento all'AVS non è desumibile dal fatto che, secondo le Convenzioni di Vienna, i componenti del nucleo familiare non sono sottoposti alle disposizioni di sicurezza sociale in vigore nello Stato di domicilio<sup>23</sup>.
3040. I coniugi e i partner registrati senza attività lucrativa possono  
 2 tuttavia aderire all'assicurazione obbligatoria (v.  
 1/11 N. 4061 segg.) o all'assicurazione AVS/AI facoltativa. I figli di tali assicurati possono invece affidarsi unicamente all'assicurazione AVS/AI facoltativa, purché soddisfino le condizioni necessarie a tal fine (v. DAF).

<sup>23</sup> 25 maggio

2010

9C\_917/2009

DTF 136 V 161

- 3041 Ciò vale anche per chi lavora fuori dalla Svizzera per una delle unità dell'Amministrazione federale elencate nell'[allegato 1 all'ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione](#).
- 3042 I dipendenti dell'Amministrazione federale impiegati in un'organizzazione internazionale ([Ordinanza del DFAE sulle prestazioni accordate agli impiegati dell'Amministrazione federale in vista della loro assunzione da parte di organizzazioni internazionali](#)) non fanno più parte del personale della Confederazione svizzera.

### 3.4.2.2 Rappresentanze in Stati dell'UE e dell'AELS

- 3043 4/12 Secondo l'Accordo con l'UE e l'Accordo AELS, i dipendenti pubblici e le persone ad essi assimilate restano assicurati nello Stato cui fa capo l'amministrazione da cui dipendono (UE) o nello Stato che li impiega (AELS), anche se esercitano l'attività lucrativa in un altro Stato ([art. 11 par. 3 lett. b Reg. 883/2004](#) [UE] e [art. 13 par. 2 lett. d Reg. 1408/71](#) [AELS]).
- 3044 I cittadini svizzeri e quelli dell'UE che lavorano in uno Stato dell'UE al servizio di un datore di lavoro di diritto pubblico svizzero, di un Cantone o di un Comune restano assicurati all'AVS/AI/IPG e AD per tutta la durata dell'impiego. Lo stesso vale per i cittadini svizzeri e quelli dell'AELS impiegati in Islanda o in Norvegia. I cittadini svizzeri e quelli dell'AELS distaccati nel Liechtenstein da un datore di lavoro di diritto pubblico svizzero restano assicurati all'AVS/AI/IPG/AD per tutta la durata dell'attività.
- 3045 1/10 I cittadini di Stati terzi, compresi quelli dell'AELS, distaccati in uno Stato dell'UE da un datore di lavoro di diritto pubblico svizzero, nonché i cittadini dell'UE distaccati in uno Stato dell'AELS, restano sottoposti all'AVS/AI/IPG e AD se esercitano la loro attività in uno dei seguenti Stati:
- Belgio
  - Bulgaria
  - Cipro

- Danimarca
- Finlandia
- Francia
- Irlanda
- Italia
- Liechtenstein
- Norvegia
- Paesi Bassi
- Repubblica Ceca
- Slovacchia
- Slovenia
- Ungheria.

3046 Per quanto riguarda l'AELS vigono norme particolari: i  
4/12 cittadini svizzeri e quelli dell'AELS che fanno parte del personale di servizio (personale tecnico e amministrativo) di una rappresentanza svizzera in uno Stato dell'AELS non sono assicurati all'AVS/AI/IPG e AD. I cittadini svizzeri possono tuttavia chiedere alla fine di ogni anno civile di essere assicurati all'AVS/AI/IPG e AD. Questo diritto d'opzione non può avere effetto retroattivo ([art. 16](#) in combinato disposto con [art. 13 par. 2 lett. a Reg. 1408/71](#)).

### 3.4.2.3 Rappresentanze in Stati contraenti

- 3047 I cittadini svizzeri che lavorano in uno Stato contraente quali membri di una missione diplomatica o di un posto consolare della Svizzera sono assicurati all'AVS/AI/IPG e AD (convenzione di sicurezza sociale).
- 3048 Le persone impiegate negli Stati di seguito elencati (Cile e Turchia: cittadini svizzeri; altri Stati: cittadini svizzeri e di Stati terzi) al servizio di una missione diplomatica o di un posto consolare della Svizzera non sono assicurati all'AVS/AI/IPG e AD. Entro tre mesi dall'inizio dell'attività lucrativa (sei mesi per Cile, Filippine e Turchia) possono tuttavia chiedere di essere assicurati all'AVS/AI/IPG e AD. Questa disposizione vale per le missioni diplomatiche e i posti consolari della Svizzera in:
- Bulgaria

- Cile
  - Croazia
  - Filippine
  - Liechtenstein
  - Macedonia
  - Turchia.
- 3049 Ciò vale anche per le persone (Cile e Turchia: cittadini svizzeri; altri Stati: cittadini svizzeri e di Stati terzi) al servizio di membri di missioni diplomatiche o posti consolari nei seguenti Stati:
- Bulgaria
  - Cile
  - Croazia
  - Filippine
  - Liechtenstein
  - Macedonia
  - Turchia.
- 3050 I cittadini svizzeri distaccati nelle rappresentanze svizzere in  
1/11 Bosnia ed Erzegovina, Montenegro o Serbia quale personale tecnico o amministrativo o quali impiegati personali sono assicurati all'AVS/AI/IPG e AD; per gli impiegati personali ciò vale tuttavia solo se non sono domiciliati nello Stato di domicilio.
- 3051 Le persone che intendono prevalersi del diritto di opzione di cui al N. 3048 presentano una richiesta alla Cassa federale di compensazione. Questa rilascia un certificato che attesta l'assoggettamento all'AVS/AI/IPG e AD.
3051. Sono inoltre assicurati all'AVS/AI/IPG i familiari senza attività  
1  
1/12 lucrative delle persone dei servizi diplomatici o consolari assicurate obbligatoriamente che lavorano in Australia, Austria\*, Bulgaria\*, Cile, Cipro\*, Croazia, Danimarca\*, Filippine, Irlanda\*, Liechtenstein, Macedonia, Portogallo\*, Repubblica Ceca\*, Slovacchia\*, Slovenia\* o Ungheria\* (\*: solo familiari di cittadini di Stati che non fanno parte dell'UE o dell'AELS).

### 3.4.2.4 Rappresentanze in Stati non contraenti

- 3052 I cittadini svizzeri al servizio della Confederazione sono assicurati obbligatoriamente all'AVS/AI/IPG e AD se esercitano un'attività lucrativa in uno Stato non contraente ([art. 1a cpv. 1 lett. c LAVS](#))<sup>24</sup>.
- 3053 1/11 Ciò vale anche per i cittadini di Bosnia ed Erzegovina, Montenegro e Serbia (solo AVS/AI). In linea di principio, i cittadini dell'UE e dell'AELS non sono assicurati. In caso di dubbi, l'UFAS fornisce le informazioni necessarie.
- 3054 Sono al servizio della Confederazione e assicurati obbligatoriamente (v. N. 3052) in particolare i cittadini svizzeri e quelli stranieri citati al N. 3053, impiegati in uno Stato non contraente:
- da missioni diplomatiche, posti consolari, missioni permanenti o altre rappresentanze presso organizzazioni intergovernative della Svizzera;
  - dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC).

### 3.5 Funzionari internazionali

- 3055 1/12 Le disposizioni di cui al N. 3056 segg. si applicano alle seguenti organizzazioni internazionali con le quali la Svizzera ha concluso un accordo di sede:
- Agenzia di cooperazione e d'informazione per il commercio internazionale (ACICI), Ginevra
  - Associazione europea di libero scambio (AELS), Ginevra;
  - Banca dei regolamenti internazionali (BRI), Basilea
  - Centro consultivo sul diritto dell'OMC, Ginevra
  - Centro Sud, Ginevra
  - Corte di conciliazione e d'arbitrato nel quadro dell'OSCE (COUR OSCE), Ginevra
  - Federazione internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (FICR), Ginevra

---

<sup>24</sup> 23 dicembre 1986      RCC 1987      p. 208      DTF 112      V 337  
 29 aprile 1992      AHI/VSI 1993      p. 14      DTF 118      V 65

- Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria (GFATM), Ginevra
- GAVI Alliance, Ginevra
- Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), Ginevra
- Organizzazione europea per la ricerca nucleare (CERN), Ginevra
- Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF), Berna
- Organizzazione internazionale della protezione civile (OIPC), Ginevra
- Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), Ginevra
- Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), Ginevra
- Organizzazione meteorologica mondiale (OMM), Ginevra
- Organizzazione mondiale del commercio (OMC), Ginevra
- Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), Ginevra
- Organizzazione mondiale della sanità (OMS), Ginevra
- Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), Ginevra
- Ufficio internazionale di educazione / Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (BIE/UNESCO), Ginevra
- Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV), Ginevra
- Unione interparlamentare (UIP), Ginevra
- Unione postale universale (UPU), Berna.

### **3.5.1 Funzionari internazionali con cittadinanza svizzera**

- 3056 I funzionari internazionali con cittadinanza svizzera non sono più assicurati all'AVS/AI/IPG e AD dal momento dell'affiliazione al sistema previdenziale dell'organizzazione internazionale.
- 3057 Non devono versare contributi sul reddito conseguito lavorando presso l'organizzazione. Lo stesso vale per eventuali redditi da attività accessorie svolte al di fuori dell'organizzazione. Tuttavia, se nel quadro di un'attività ac-

cessoria impiegano del personale, sono tenuti a versare i contributi alle assicurazioni sociali.

- 3058 I funzionari internazionali con cittadinanza svizzera possono aderire su base volontaria all'AVS/AI/IPG/AD o anche solamente all'AD.
- 3059 I funzionari internazionali con cittadinanza svizzera che intendono aderire all'AVS/AI/IPG/AD o solo all'AD presentano una richiesta di adesione alla cassa di compensazione del Cantone di domicilio (o alla Cassa di compensazione delle banche svizzere per il personale della BRI). Alla richiesta va allegata un'attestazione dell'istituto di previdenza dell'organizzazione internazionale, che riporti la data da cui decorre l'affiliazione obbligatoria del funzionario, nonché un certificato di salario.
- 3060 La richiesta di adesione va presentata entro tre mesi dall'affiliazione all'istituto di previdenza dell'organizzazione internazionale. La mancata osservanza del termine comporta la perdita del diritto di adesione all'AVS/AI/IPG/AD o all'AD.
- 3061 L'adesione è effettiva dal primo giorno di affiliazione all'istituto di previdenza dell'organizzazione internazionale.
- 3062 I funzionari internazionali con cittadinanza svizzera che aderiscono su base volontaria all'assicurazione pagano i contributi sulla base del salario versato loro dall'organizzazione e del tasso previsto per i salariati il cui datore di lavoro non deve pagare i contributi. Sono applicabili le disposizioni dell'AVS/AI/IPG/AD o dell'AD.
- 3063 Gli assicurati possono recedere in qualsiasi momento dalla totalità delle coperture assicurative scelte. Chi ha aderito all'AVS/AI/IPG/AD può anche recedere solamente dall'AVS/AI/IPG e mantenere l'AD.
- 3064 La richiesta di recesso va presentata alla cassa di compensazione competente. Il recesso prende effetto il mese successivo a quello in cui la richiesta è stata presentata. A parti-



re da quel momento, il funzionario non è più assicurato fino al termine dell'attività presso l'organizzazione internazionale.

- 3065 Se, nonostante una prima diffida, l'assicurato non adempie i suoi obblighi, la cassa di compensazione gli intima una seconda diffida e gli impartisce un termine supplementare di 30 giorni comminandogli l'esclusione. Se il termine trascorre infruttuoso, l'assicurato è escluso dall'assicurazione.
- 3066 L'esclusione prende effetto retroattivamente il primo giorno successivo al trimestre per il quale sono stati versati i contributi.
- 3067 Dal momento in cui viene escluso, il funzionario non è più assicurato fino al termine dell'attività presso l'organizzazione internazionale.  
Non appena cessa l'attività presso l'organizzazione, torna a essere sottoposto obbligatoriamente all'AVS/AI/IPG e – qualora si tratti di un lavoratore dipendente – all'AD, se mantiene il domicilio in Svizzera o continua a esercitarvi un'attività lucrativa.

### 3.5.2 Funzionari internazionali con cittadinanza straniera

- 3068 I funzionari internazionali con cittadinanza straniera non sono assicurati all'AVS/AI/IPG/AD e non possono aderirvi su base facoltativa<sup>25</sup>.
- 3069 I funzionari internazionali con cittadinanza straniera non  
1/14 devono versare contributi sul reddito conseguito lavorando presso l'organizzazione.
- 3070 Soppresso  
1/10

<sup>25</sup> 15 marzo

2007

C 297/06

DTF 133 V 233

### 3.5.3 Coniugi o partner registrati senza attività lucrativa di funzionari internazionali

- 3071 Soppresso  
1/10
- 3072 In virtù degli scambi di lettere con le diverse organizzazioni internazionali, i coniugi o i partner registrati senza attività lucrativa di funzionari svizzeri o stranieri non sono assicurati all'AVS/AI/IPG/AD anche se sono domiciliati in Svizzera. Hanno tuttavia la facoltà di aderirvi su base volontaria se soddisfano le seguenti condizioni:
- non beneficiano essi stessi di immunità e privilegi diplomatici;
  - sono domiciliati in Svizzera (vale a dire che dispongono di una carta di legittimazione rilasciata dal DFAE).
- 3073 La richiesta di adesione va presentata alla cassa di compensazione del Cantone di domicilio, allegando un'attestazione dell'istituto di previdenza dell'organizzazione internazionale, che riporti la data da cui decorre l'affiliazione obbligatoria del funzionario, nonché una dichiarazione di salario.
- 3074 La richiesta deve essere presentata entro tre mesi dall'affiliazione del funzionario al sistema previdenziale dell'organizzazione o entro tre mesi dalla cessazione dell'attività lucrativa.  
La mancata osservanza del termine comporta la perdita del diritto di adesione all'AVS/AI/IPG.
- 3075 L'adesione è effettiva dal primo giorno di affiliazione del funzionario all'istituto di previdenza dell'organizzazione internazionale o dal primo giorno della cessazione dell'attività lucrativa del coniuge o del partner registrato.
- 3076 Il coniuge o il partner registrato assicurato volontariamente versa contributi calcolati sulla metà del reddito del funzionario, che in questo caso è considerato reddito in forma di rendita. La sostanza non viene presa in considerazione. Sono applicabili le disposizioni dell'AVS/AI/IPG.

- 3077 I coniugi o i partner registrati possono recedere dall'assicurazione in qualsiasi momento.
- 3078 La richiesta di recesso va presentata alla cassa di compensazione competente. Il recesso prende effetto il mese successivo a quello in cui la richiesta è stata presentata. A partire da quel momento, il coniuge o il partner registrato senza attività lucrativa non è più assicurato fino al termine dell'attività lucrativa del funzionario presso l'organizzazione internazionale.
- 3079 Se, nonostante una prima diffida, l'assicurato non adempie i suoi obblighi, la cassa di compensazione gli intima una seconda diffida e gli impartisce un termine supplementare di 30 giorni comminandogli l'esclusione. Se il termine trascorre infruttuoso, l'assicurato è escluso dall'assicurazione.
- 3080 L'esclusione prende effetto retroattivamente il primo giorno successivo al trimestre per il quale sono stati versati i contributi.  
Dal momento in cui viene escluso, il coniuge o il partner registrato non è più assicurato fino al termine dell'attività lucrativa del funzionario presso l'organizzazione internazionale.

### **3.6 Personale di organizzazioni che beneficiano di un accordo di natura fiscale**

- 3081 I cittadini svizzeri che lavorano per l'Associazione del trasporto aereo internazionale (IATA) e la Società internazionale di telecomunicazioni aeronautiche (SITA) sono assicurati all'AVS/AI/IPG e AD. Il personale straniero è invece esentato dall'AVS/AI/IPG e AD in virtù di diritti acquisiti.

### **3.7 Dirigenti di un'azienda con sede in Svizzera**

#### **3.7.1 Principio**

- 3082 La conduzione di un'azienda con sede in Svizzera è considerata un'attività lucrativa esercitata in Svizzera anche se

l'interessato è domiciliato all'estero<sup>26</sup>. Il fatto che questi fornisca o meno una prestazione lavorativa personale è irrilevante.

- 3083 In linea di principio, la forma giuridica dell'azienda (ditta individuale, società di persone o persona giuridica) non è rilevante<sup>27</sup>.
- 3084 Nel caso delle persone giuridiche, la funzione direttiva di una persona risulta ad esempio dalla sua posizione nell'organigramma e dai relativi poteri di disposizione<sup>28</sup>.
- 3085 Si considera che una persona domiciliata all'estero, ma che è ad esempio membro del consiglio d'amministrazione, direttore o titolare di un'altra funzione direttiva presso una persona giuridica con sede in Svizzera, svolga un'attività lucrativa in Svizzera a prescindere dal fatto che eserciti effettivamente o meno i poteri derivanti da tale funzione<sup>29</sup>. Non è rilevante nemmeno il fatto che gli onorari non le siano versati direttamente, ma siano trasferiti a una società estera. Si considera che la persona in questione eserciti un'attività lucrativa in Svizzera anche se non viene versato alcun compenso né a lei né alla società estera.
- 3086 Si considera che la persona che soddisfa le condizioni summenzionate eserciti un'attività lucrativa in Svizzera anche se

26	31 agosto	1971	RCC	1972 p. 130	–				
	9 ottobre	1974	RCC	1975 p. 254	–				
	31 gennaio	1975	RCC	1975 p. 377	–				
	27 novembre	1980	RCC	1981 p. 490	–				
	31 maggio	1985	RCC	1985 p. 539	–				
	11 febbraio	1993	AHI/VS	1993 p. 103	DTF	119	V	65	
27	9 ottobre	1974	RCC	1975 p. 254	–				
	27 novembre	1980	RCC	1981 p. 490	–				
	21 giugno	1982	RCC	1983 p. 186	–				
28	31 agosto	1971	RCC	1972 p. 130	–				
	9 ottobre	1974	RCC	1975 p. 254	–				
	21 giugno	1982	RCC	1983 p. 186	–				
	1° ottobre	1991	RCC	1991 p. 517	–				
29	9 ottobre	1974	RCC	1975 p. 254	–				
	31 gennaio	1975	RCC	1975 p. 377	–				
	27 novembre	1980	RCC	1981 p. 490	–				
	21 giugno	1982	RCC	1983 p. 186	–				

la persona giuridica non dispone né di locali né di personale proprio in Svizzera (cosiddetta «società di domicilio»)<sup>30</sup>.

- 3087 Si considera che i soci di società di persone (società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita ecc.) con sede in Svizzera esercitino un'attività lucrativa in Svizzera a prescindere dal loro domicilio e dal fatto che forniscano o meno una prestazione lavorativa personale nella società<sup>31</sup>.

### 3.7.2 Eccezioni

- 3088 Le persone che dirigono una società svizzera, ma che dimorano ed esercitano un'attività indipendente in Canada, nelle Filippine o negli USA non sono sottoposti all'AVS/AI/IPG (v. N. 2079 segg.).
- 3089 I cittadini svizzeri e quelli dell'UE che dirigono un'azienda svizzera e contemporaneamente esercitano un'attività lucrativa sul territorio di uno Stato dell'UE non sono necessariamente sottoposti all'AVS. Il loro assoggettamento si determina secondo le disposizioni dell'Accordo con l'UE (v. N. 2009 segg.). In seno all'AELS si applicano le stesse regole e l'assoggettamento si determina secondo l'Accordo AELS.

## 3.8 Aziende transfrontaliere

### 3.8.1 Accordo con l'UE e Accordo AELS

- 3090 I cittadini svizzeri e quelli dell'UE che lavorano come  
4/12 dipendenti o indipendenti in un'azienda che ha sede in Svizzera, ma che è attraversata dalla frontiera tra la Svizzera e uno Stato limitrofo, sono assicurati all'AVS/AI/IPG/(AD) an-

30	3 novembre	1972	RCC	1973 p. 337	–
			RCC	1973 p. 21	–
	1° ottobre	1991	RCC	1991 p. 517	–
	11 febbraio	1993	AHI/VS	1993 p. 103	DTF 119 V 65
31	31 maggio	1985	RCC	1985 p. 539	–
	25 aprile	1986	RCC	1986 p. 483	–

che per l'attività esercitata nella parte di azienda che si trova fuori dal territorio svizzero, a meno che non siano domiciliati nello Stato limitrofo e vi esercitino una parte sostanziale dell'attività lucrativa ([art. 13 par. 1 lett. a e art. 13 par. 2 lett. a Reg. 883/2004](#)). In tal caso sono soggetti alla legislazione dello Stato limitrofo. La prima parte della presente disposizione vale anche per i cittadini di uno Stato dell'AELS che lavorano come dipendenti o indipendenti in un'azienda che ha sede in Svizzera, ma che è attraversata dalla frontiera tra la Svizzera e il Liechtenstein ([art. 14 par. 3 e art. 14<sup>bis</sup> par. 3 Reg. 1408/71](#)). Il luogo di domicilio del dipendente è irrilevante.

### **3.8.2 Convenzioni di sicurezza sociale**

- 3091 Il N. 3090 si applica anche ai dipendenti che non hanno né la cittadinanza svizzera né quella di un Paese dell'UE e lavorano in un'azienda attraversata dalla frontiera con la Germania, la Francia, l'Italia o l'Austria. Lo stesso vale per i dipendenti che non sono cittadini di uno Stato dell'AELS e lavorano in un'azienda attraversata dalla frontiera con il Liechtenstein.
- 3092 Nel caso dei lavoratori indipendenti che non hanno né la cittadinanza svizzera né quella di un Paese dell'UE, il N. 3090 vale solo per la Francia.

### **3.9 Richiedenti l'asilo, persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione senza permesso di dimora**

([art. 14 cpv. 2<sup>bis</sup> LAVS](#))

- 3093 I richiedenti l'asilo, le persone ammesse provvisoriamente e le persone bisognose di protezione senza permesso di dimora che non esercitano un'attività lucrativa sono assicurati all'AVS/AI/IPG dal momento in cui prendono domicilio in Svizzera (v. N. 1024). Per l'obbligo contributivo si rimanda alle DIN, per la riscossione dei contributi alle DRC.

3094 I richiedenti l'asilo, le persone ammesse provvisoriamente e le persone bisognose di protezione senza permesso di dimora che esercitano un'attività lucrativa sono assicurati obbligatoriamente in ogni caso, a prescindere dalla durata del soggiorno in Svizzera.

### 3.10 Rifugiati e apolidi

3095 I rifugiati e gli apolidi che dimorano sul territorio dell'UE o dell'AELS sono trattati alla stregua dei cittadini dell'UE o dei cittadini dell'AELS.

### 3.11 Collaboratori di organizzazioni di assistenza e del CICR

([art. 1a cpv. 1 lett. c n. 2 e 3 LAVS](#); [art. 1](#) e [art. 1a O-AVS](#))

3096 I cittadini svizzeri che lavorano al di fuori dell'UE, dell'AELS o  
1/14 di uno Stato contraente al servizio del CICR o di una delle organizzazioni di assistenza di seguito elencate sono assicurati obbligatoriamente all'AVS/AI/IPG e AD:

- tutte le organizzazioni membro dell'associazione mantello PANE PER TUTTI, Berna, vedi elenco su [www.bfa-ppp.ch](http://www.bfa-ppp.ch);
- Brücke – Le Pont, Saint-Ours;
- CARITAS, Lucerna– Centre Ecologique Albert Schweizer (CEAS), Neuchâtel;
- Enfants du Monde, Le Grand-Saconnex–Sacrificio quaresimale, Lucerna;
- – Fondation Hirondelle, Losanna;
- HELVETAS, Zurigo;
- HEKS (Hilfswerk der Evangelischen Kirchen der Schweiz) , Zurigo;
- IAMANEH Suisse, Basilea;
- Médecins sans frontières Suisse, Ginevra;
- Médecins du Monde Suisse, Neuchâtel;
- Croce Rossa Svizzera, Berna;
- Solidar Suisse, Zurigo;
- SolidarMed; Lucerna– Fondazione Villaggio Pestalozzi, Trogen;

- SWISSAID, Berna;
  - SWISSCONTACT, Zurigo;
  - TERRE DES HOMMES, Losanna;
  - Terre des hommes Suisse, Basilea / Ginevra;
  - tutte le organizzazioni membro dell'associazione mantello UNITE, Berna, vedi elenco su [www.unite-ch.org](http://www.unite-ch.org);
3096. Qualora un'organizzazione di cui al N. 3096 non rientri più  
1 nel campo d'applicazione dell'articolo 1a OAVS e il rapporto  
1/14 di lavoro di una persona fino a quel momento assicurata a titolo obbligatorio sulla base di detto articolo continua a essere valido, essa rimane assicurata, ha tuttavia la facoltà di dichiarare di voler recedere dall'assicurazione obbligatoria.
- 3097 Lo stesso vale per i cittadini di Bosnia ed Erzegovina,  
1/11 Montenegro e Serbia (solo AVS/AI). In linea di principio, i cittadini dell'UE e quelli dell'AELS non sono assicurati. In caso di dubbi, l'UFAS fornisce le informazioni necessarie.
- 3098 Se le organizzazioni di assistenza offrono vitto e alloggio gratuito ai loro dipendenti e ai relativi familiari, vanno applicati gli importi di cui all'[art. 11 OAVS](#) (v. DSD).

### 3.12 Persone senza attività lucrativa

#### 3.12.1 Persone domiciliate in Svizzera

- 3099 Le persone senza attività lucrativa domiciliate in Svizzera sono assicurate all'AVS/AI/IPG ([art.1a cpv. 1 lett. a LAVS](#)). Per la definizione di domicilio si rimanda al N. 1017 segg.
- 3100 Fanno eccezione:
- i coniugi e i partner registrati di funzionari internazionali (v. N. 3071 segg.)
  - le persone che beneficiano di privilegi e immunità in qualità di coniugi, partner registrati o figli senza attività lucrativa di un membro del personale di una missione diplomatica, permanente o speciale, di un'altra rappresentanza presso organizzazioni intergovernative o di un posto consolare ([art. 1b OAVS](#), N. 3019).



3101 Secondo l'[articolo 16 paragrafo 2 del Regolamento \(CE\)](#)  
4/12 [n. 883/2004](#) (UE) o l'[articolo 17a del Regolamento \(CEE\)](#)  
[n. 1408/71](#) (AELS), i beneficiari di una o più rendite secondo  
la legislazione di uno o più Stati dell'UE/AELS, che sono do-  
miciliati in Svizzera e non esercitano un'attività lucrativa, pos-  
sono chiedere di essere esentati dall'applicazione della legi-  
slazione svizzera in materia di assicurazioni sociali. L'autorità  
competente per il trattamento di queste richieste è l'UFAS.

3102

3102 soppresso

1/14

### **3.12.2 Persone senza attività lucrativa domiciliate all'estero**

3103 Le persone senza attività lucrativa domiciliate all'estero non  
1/12 sono assicurate all'AVS/AI/IPG ad eccezione di quelle citate  
al N. 3104 segg. Se intendono restare affiliate all'AVS devo-  
no – per quanto possibile – presentare una richiesta in tal  
senso all'AVS (v. capitolo 4.2 relativo agli studenti senza atti-  
vità lucrativa domiciliati all'estero) oppure una richiesta di a-  
desione all'AVS obbligatoria (v. capitolo 4.4 relativo  
all'adesione volontaria di persone senza attività lucrativa che  
accompagnano all'estero il coniuge o il partner registrato as-  
sicurato) o all'AVS/AI facoltativa (v. capitolo 4.5 relativo  
all'assicurazione facoltativa).

### **3.12.3 Familiari che accompagnano all'estero una perso- na assicurata all'AVS**

3104 In linea di principio, i familiari (coniugi, partner registrati o  
4/12 figli) assicurati all'AVS che accompagnano all'estero una per-  
sona rimasta affiliata in Svizzera durante un'attività all'estero  
(v. disposizioni sui distacchi, sull'attività diplomatica, disposi-  
zioni speciali) sono assicurati all'AVS/AI/IPG se non esercita-  
no un'attività lucrativa e sono domiciliati in uno degli Stati di  
seguito elencati. Negli Stati contrassegnati da un asterisco, le  
disposizioni della convenzione si applicano solo a chi non ha

la cittadinanza svizzera o dell'UE; in Islanda (\*\*) sono assicurati all'AVS/AI/IPG solo i familiari senza attività lucrativa di cittadini dell'AELS.

Australia	<a href="#">art. 8 lett. b par. 3</a>	Irlanda*	<a href="#">art. 10</a>
Austria*	<a href="#">art. 11</a>	Islanda**	<a href="#">Accordo AELS</a>
Bulgaria*	<a href="#">art. 11</a>	Liechtenstein	<a href="#">Accordo AELS</a> o <a href="#">art. 8a</a>
Canada	<a href="#">prot. finale n. 5</a>	Macedonia	<a href="#">art. 11</a>
Cile	<a href="#">art. 10</a>	Norvegia	<a href="#">Accordo AELS</a> o <a href="#">art. 8 par. 1 lett. a</a>
Cipro*	<a href="#">art. 11</a>	Portogallo*	<a href="#">art. 7a</a>
Croazia	<a href="#">art. 11</a>	Repubblica Ceca*	<a href="#">art. 11</a>
Danimarca*	<a href="#">art. 11a</a>	Slovacchia*	<a href="#">art. 11</a>
Filippine	<a href="#">art. 13</a>	Slovenia*	<a href="#">art. 11</a>
Giappone	<a href="#">art. 11 par. 2</a>	Ungheria*	<a href="#">art. 10</a>
India	<a href="#">art. 11</a>	USA	<a href="#">art. 6 par. 2, 3° periodo</a>

3104. I familiari senza attività lucrativa devono annunciarsi alla  
 1 cassa di compensazione del coniuge o del partner  
 1/14 registrato/a che svolge l'attività lucrativa.
3104. Nel conto individuale va registrato il periodo di contribuzione  
 2 (mesi e anno) e un reddito pari a zero con l'aggiunta del  
 1/14 codice D (v. [Directives techniques pour l'échange informatisé des données avec la Centrale \(DT\)](#), 2a parte, cap. 2.2 «Enregistrements de données», campo 26). A titolo di spiegazione del codice D, sugli estratti del CI va aggiunta l'indicazione «Coniuge all'estero senza attività lucrativa». V. D CA/CI (allegato 5).
- 3105 Per i dettagli sulle disposizioni delle convenzioni di sicurezza sociale che disciplinano la coassicurazione dei familiari, si rinvia direttamente ai capitoli relativi al distacco (v. N. 2076.1 segg.) e al diritto applicabile a determinate categorie speciali.

## 1/14 **3.13 Dipendenti pubblici**

### 1/14 **3.13.1 Disposizioni generali**

- 3106 L'assoggettamento dei dipendenti pubblici all'AVS/AI/IPG e  
1/14 all'AD può risultare dall'accordo con l'UE, dall'accordo AELS,  
da una convenzione di sicurezza sociale oppure dalla LAVS.
- 3107 In Svizzera sono considerati dipendenti pubblici le persone  
1/14 che lavorano per un datore di lavoro di diritto pubblico a livello federale, cantonale o comunale.
- 3108 Per la qualifica di dipendente pubblico sono rilevanti in  
1/14 particolare il finanziamento del salario mediante fondi pubblici e il disciplinamento del rapporto di lavoro nel quadro di un contratto di diritto pubblico. La durata del rapporto di lavoro è irrilevante. Queste persone lavorano di regola «nel servizio pubblico» svolgendo mansioni pubbliche e rappresentando in modo percepibile verso l'esterno l'unità amministrativa cui appartengono.
- 3109 Il distacco di persone nel servizio pubblico non è soggetto a  
1/14 restrizioni temporali.
- 3110 Per l'assoggettamento del personale che beneficia di privilegi  
1/14 e di immunità diplomatici e dei funzionari internazionali si vedano i capitoli 3.4 e 3.5.

### 1/14 **3.13.2 Accordo con l'UE**

#### **- Concetto di dipendente pubblico**

- 3111 Ai sensi del Regolamento (CE) n. 883/2004 il concetto di  
1/14 «dipendente pubblico» o persona ad esso assimilata viene determinato secondo il diritto nazionale dello Stato sul cui territorio si trova l'unità amministrativa da cui egli dipende (v. N. Rz 3107 segg.).

### - Assoggettamento dei dipendenti pubblici

3112 I dipendenti pubblici e le persone a essi assimilate sono  
1/14 soggetti alla legislazione dello Stato (UE o Svizzera) al quale appartiene l'amministrazione da cui essi dipendono ([art. 11 par. 3 lett. b Regolamento \(CE\) n. 883/04](#)).

### - Lavoro pubblico e altre attività svolte in un altro Stato membro

3113 I dipendenti pubblici (cittadini svizzeri o di uno Stato membro  
1/14 dell'UE), che oltre al lavoro da dipendenti pubblici svolgono abitualmente una o più attività lucrative dipendenti o indipendenti in uno Stato membro dell'UE, sono soggetti all'AVS/AI/IPG per l'intero reddito ([art. 13 par. 4 Regolamento \(CE\) n. 883/04](#)). Le persone che oltre al lavoro da dipendenti pubblici di uno Stato membro dell'UE svolgono una o più attività lucrative in Svizzera, non sono soggette all'AVS/AI/IPG e AD.

### - Attività da dipendente pubblico in più Stati membri

3114 I dipendenti pubblici che lavorano nel servizio pubblico in  
1/14 Svizzera e in uno Stato membro dell'UE sono soggetti all'AVS/AI/IPG e AD per il reddito conseguito con l'attività svolta in Svizzera e alla legislazione dello Stato membro dell'UE per il reddito conseguito con l'attività in un'unità amministrativa di quello Stato ([art. 11 par. 3 lett. b Regolamento \(CE\) n. 883/04](#)).

## 1/14 3.13.3 Convenzioni di sicurezza sociale

### - Cittadini di Stati contraenti

3115 I dipendenti pubblici cittadini di uno Stato contraente e le  
1/14 persone a essi assimilate secondo la legislazione del medesimo che vengono distaccati in un altro Stato contraente, sono soggetti alla legislazione del primo Stato contraente.

**- Cittadini di Stati terzi**

- 3116 I cittadini di Stati terzi al servizio di un datore di lavoro di  
1/14 diritto pubblico svizzero distaccati in uno Stato membro dell'UE o in uno Stato contraente restano assicurati in Svizzera se svolgono la propria attività in uno dei seguenti Stati:
- Australia
  - Belgio
  - Bulgaria
  - Cile
  - Cipro
  - Croazia
  - Danimarca
  - Filippine
  - Finlandia
  - Francia
  - Giappone
  - India
  - Irlanda
  - Israele
  - Italia
  - Liechtenstein
  - Macedonia
  - Norvegia
  - Paesi Bassi
  - Repubblica ceca
  - San Marino
  - Slovacchia
  - Slovenia
  - Ungheria.
- 3117 I familiari senza attività lucrativa che accompagnano persone  
1/14 al servizio di un datore di lavoro di diritto pubblico distaccate a tempo indeterminato in Australia, Austria\*, Bulgaria\*, Cile, Cipro\*, Croazia, Danimarca\*, Filippine, Giappone, India, Irlanda\*, Liechtenstein, Macedonia, Portogallo\*, Repubblica Ceca\*, Slovacchia\*, Slovenia\* o Ungheria\* restano assicurati all'AVS/AI/IPG (\*: vale solo per i familiari di cittadini di Stati che non fanno parte dell'UE o dell'AELS)

## 1/14 4. Adesione e continuazione dell'assicurazione

4001 Le persone non affiliate all'assicurazione obbligatoria  
1/14 all'AVS/AI/IPG/(AD) possono aderirvi volontariamente a determinate condizioni.

### 4.1 Continuazione dell'assicurazione per le persone che lavorano all'estero per un datore di lavoro con sede in Svizzera

([art. 1a cpv. 3 lett. a LAVS](#); [art. 5 – 5c OAVS](#))

4002 Le persone di cittadinanza svizzera o straniera che lavorano all'estero per un datore di lavoro in Svizzera possono, a determinate condizioni, rimanere affiliati all'AVS/AI/IPG e AD obbligatoria.

#### 4.1.1 Condizioni

##### – Attività per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera

4003 Per «datore di lavoro con sede in Svizzera» si intendono tutti i datori di lavoro ai sensi dell'[articolo 12 LAVS](#).

4004 Una persona lavora all'estero per un datore di lavoro con sede in Svizzera quando si trova in rapporto di subordinazione o di dipendenza nei confronti di quest'ultimo ai sensi dell'AVS (v. DSD)<sup>32</sup> ed è da esso retribuita per tale attività.

4005 Se una persona è retribuita sia in Svizzera che all'estero per la stessa attività, si considera che il datore di lavoro sia in Svizzera soltanto se quest'ultimo si impegna a pagare i contributi per l'intera retribuzione (compreso il salario versato dal datore di lavoro all'estero). Ciò vale anche se l'azienda svizzera e quella estera sono giuridicamente ed economicamente indipendenti l'una dall'altra (ad es. filiale).

*Esempio:* un dipendente riceve 4000 franchi dalla casa madre in Svizzera e 2000 franchi dalla filiale all'estero. Può

<sup>32</sup> 16 marzo 1979 RCC 1979 pag. 493 –

mantenere l'assicurazione soltanto se l'azienda in Svizzera acconsente a pagare i contributi su 6000 franchi.

4005. Se, in base al calcolo comparativo (v. N. 2033 segg. DIN),  
1 una persona è considerata senza attività lucrativa ai sensi  
1/13 dell'articolo 28<sup>bis</sup> OAVS nonostante eserciti un'attività lucrati-  
va all'estero, non può continuare l'assicurazione obbligatoria  
all'AVS/AI/IPG e AD. Eventualmente può aderire all'assicura-  
zione facoltativa in qualità di persona senza attività lucrativa  
([art. 2 OAVS](#)).

#### – Periodo assicurativo ininterrotto di cinque anni

- 4006 I dipendenti di un datore di lavoro in Svizzera possono  
1/10 mantenere l'assicurazione se sono stati assicurati all'AVS/AI  
per almeno cinque anni consecutivi, a titolo obbligatorio o fa-  
coltativo, immediatamente prima  
– dell'inizio dell'attività all'estero  
– del termine del periodo di distacco ammesso da una con-  
venzione internazionale.
- 4007 La condizione di un precedente assoggettamento assicurati-  
vo è soddisfatta se la persona, in virtù dell'[articolo 1a capo-  
verso 1, 3, 4 LAVS](#) o dell'[articolo 2 LAVS](#), dell'Accordo con  
l'UE, dell'Accordo AELS, di una convenzione di sicurezza so-  
ciale o di un accordo di sede, è stata assicurata ininterrotta-  
mente all'AVS/AI per cinque anni interi. Una frazione d'anno  
è considerata un anno intero se la persona è stata assicurata  
per almeno 11 mesi e un giorno.
- 4008 Non è necessario che la persona sia stata soggetta  
all'obbligo contributivo durante questi anni. Se non lo era per  
motivi di età ([art. 3 cpv. 2 lett. a e d LAVS](#)) o per motivi ine-  
renti al suo stato civile ([art. 3 cpv. 3 lett. a e b LAVS](#)), gli anni  
in cui era domiciliata in Svizzera sono considerati anni assi-  
curativi.
- 4009 Le persone affiliate all'AVS/AI facoltativa e impiegate  
4/12 all'estero da un datore di lavoro in Svizzera possono aderire  
volontariamente all'AVS/AI/IPG e AD obbligatoria. In tal caso

gli anni di assicurazione facoltativa sono presi in considerazione.

4010 Soppresso  
4/12

#### – Consenso del datore di lavoro

- 4011 Il datore di lavoro deve impegnarsi a pagare i contributi sull'intero reddito lavorativo conseguito dal dipendente (incluso il salario corrisposto dal datore di lavoro all'estero per la stessa attività).
- 4012 Senza il consenso del datore di lavoro, la richiesta di adesione è irricevibile. Le controversie tra il dipendente e il datore di lavoro sono giudicate dal tribunale civile.

#### 4.1.2 Procedura

- 4013 L'AVS/AI/IPG e AD obbligatoria può essere mantenuta solo previa richiesta scritta. La richiesta congiunta (del dipendente e del datore di lavoro) deve essere firmata da entrambe le parti.
- 4014 La richiesta va presentata alla cassa di compensazione del datore di lavoro entro 6 mesi dal giorno in cui il dipendente soddisfa le condizioni per rimanere affiliato all'AVS/AI/IPG e AD.
- 4015 Scaduto questo termine, l'assicurazione non può essere mantenuta.
- 4016 La richiesta deve contenere segnatamente:
- i dati personali del dipendente;
  - l'ammontare del salario (incluso il salario versato dal datore di lavoro all'estero per la stessa attività);
  - la data dell'inizio o della fine del distacco.



- 4017 Se possibile, la richiesta deve essere corredata di documenti giustificativi dai quali risulti il precedente assoggettamento assicurativo. Può trattarsi di:
- certificati di salario del dipendente;
  - decisioni di contribuzione per persone assicurate in qualità di indipendenti, persone senza attività lucrativa o dipendenti di datori di lavoro non soggetti all'obbligo contributivo;
  - certificati di domicilio o permessi di dimora per persone non soggette all'obbligo contributivo;
  - certificati di periodi assicurativi compiuti in uno Stato dell'UE o dell'AELS.
- 4018 Basandosi sui documenti giustificativi presentati dal richiedente, sui propri documenti o su quelli di un'altra cassa, la cassa di compensazione competente verifica se le condizioni per mantenere l'assicurazione sono soddisfatte.
- 4019 Se la richiesta è respinta (perché depositata in ritardo o  
1/10 perché il richiedente non può dimostrare un periodo assicurativo di cinque anni consecutivi), la cassa di compensazione lo comunica al datore di lavoro con una decisione impugnabile mediante opposizione. Il dipendente riceve una copia della decisione.
- 4020 L'autorità competente a giudicare i ricorsi interposti contro decisioni delle casse di compensazione è il tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui il datore di lavoro ha la sede o il domicilio ([art. 200 OAVS](#)).
- 4021 Se la richiesta è accolta, la cassa di compensazione comunica al datore di lavoro che può pagare i contributi per il dipendente in questione. Una copia della comunicazione è inviata al richiedente.

### **4.1.3 Disposizioni transitorie relative alla 10<sup>a</sup> revisione AVS**

- 4022 I cittadini svizzeri e i cittadini stranieri ad essi parificati che il 31 dicembre 1996 lavoravano già all'estero per un datore di lavoro in Svizzera ed erano assicurati obbligatoriamente in

virtù del previgente art. 1 cpv. 1 lett. c LAVS restano assicurati fino allo scioglimento del rapporto di lavoro.

Essi continuano a pagare i contributi ai rami assicurativi ai quali erano precedentemente affiliati (ad es. cittadini francesi all'AVS/AI). Se una parte del salario è corrisposta da datori di lavoro all'estero, il datore di lavoro in Svizzera deve pagare i contributi sull'intero reddito conseguito in Svizzera e all'estero.

- 4023 Tuttavia, se gli interessati (ad eccezione dei cittadini svizzeri al servizio della Confederazione) non vogliono aspettare lo scioglimento del rapporto di lavoro per porre fine all'assicurazione, devono comunicarlo alla cassa di compensazione del loro datore di lavoro. L'uscita dall'AVS/AI/IPG e AD obbligatoria diventa effettiva il primo giorno del mese successivo alla comunicazione.

#### **4.1.4 Contributi**

- 4024 I contributi sono dovuti dal giorno in cui i dipendenti soddisfano le condizioni secondo il N. 4003 segg.
- 4025 Sono applicabili le disposizioni sulla riscossione dei contributi nell'AVS (v. DRC).
- 4026 I datori di lavoro in Svizzera devono pagare i contributi sull'intero salario determinante (compresi i salari versati da datori di lavoro all'estero per la stessa attività).
- 4027 Per le spese di viaggio e di rappresentanza si rimanda alle DSD.

#### **4.1.5 Fine dell'assicurazione**

##### **– Recesso**

- 4028 Di comune accordo e rispettando un termine di 30 giorni, l'assicurato e il datore di lavoro possono recedere dall'assicurazione per la fine di un mese civile.

4029 Il datore di lavoro deve versare i contributi fino al giorno in cui il recesso diventa effettivo.

#### **– Cambiamento di datore di lavoro**

4030 In linea di principio l'assicurazione continuata cessa non appena l'assicurato non è più vincolato dal rapporto di lavoro che gli consentiva di mantenere l'AVS/AI/IPG e AD.

4031 Su richiesta, l'assicurazione può essere mantenuta se il nuovo datore di lavoro si trova in Svizzera. Per la nuova richiesta si applica il N. 4003 segg. Va tenuto conto in particolare del termine indicato al N. 4014.

### **4.2 Mantenimento dell'assicurazione per studenti senza attività lucrativa domiciliati all'estero**

[\(art. 1a cpv. 3 lett. b LAVS; art. 5g - art. 5i LAVS\)](#)

4032 Gli studenti senza attività lucrativa che seguono una formazione all'estero possono, a determinate condizioni, mantenere l'assicurazione.

#### **4.2.1 Condizioni**

##### **– Costituzione di domicilio all'estero**

4033 Gli studenti devono avere il domicilio all'estero, vale a dire che il centro della loro esistenza e dei rapporti personali, economici, familiari e professionali ai sensi del N. 1023 deve trovarsi in un altro Stato. Sono pochi gli studenti che soddisfano questa condizione. Si può tuttavia presumere una costituzione di domicilio all'estero nel caso ad esempio di studenti sposati o in unione domestica registrata che si trasferiscono con la famiglia.

4034 1/10 Gli studenti che mantengono il domicilio in Svizzera durante gli studi all'estero sono assicurati obbligatoriamente ([art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS](#)).

**– Et  inferiore a 30 anni**

4035 Gli studenti non possono rimanere affiliati l'assicurazione dopo il 31 dicembre dell'anno in cui compiono 30 anni.

**– Nessuna attivit  lucrativa**

4036 Il mantenimento dell'assicurazione   possibile soltanto per gli studenti senza attivit  lucrativa. Per gli studenti che esercitano un'attivit  lucrativa si applicano le disposizioni generali (v. cap. 2).

**– Periodo assicurativo precedente di cinque anni consecutivi**

4037 Per poter rimanere affiliati all'assicurazione, gli studenti devono essere stati assicurati per almeno cinque anni consecutivi, a titolo obbligatorio o facoltativo, immediatamente prima dell'inizio della formazione all'estero.

4038 I N. 4006-4009 sono applicabili per analogia.

#### **4.2.2 Procedura**

4039 L'AVS/AI/IPG obbligatoria pu  essere mantenuta soltanto su presentazione di una richiesta scritta corredata della conferma di immatricolazione di una scuola.

4040 La richiesta va presentata alla Cassa svizzera di compensazione entro sei mesi dall'inizio dello studio.

4041 Scaduto questo termine, l'assicurazione non pu  essere mantenuta.

### 4.2.3 Fine dell'assicurazione

#### – Recesso

- 4042 Rispettando un termine di 30 giorni, gli studenti possono recedere dall'assicurazione per la fine di un mese civile.
- 4043 Gli studenti devono pagare i contributi fino al giorno in cui il recesso diventa effettivo.

#### – Esclusione

- 4044 L'assicurato che non paga interamente il contributo annuo entro il 31 dicembre dell'anno civile successivo è escluso dall'assicurazione con effetto retroattivo. Lo stesso vale per l'assicurato che non trasmette alla cassa di compensazione, entro il 31 dicembre successivo, i documenti giustificativi richiesti. Prima della scadenza del termine, la cassa di compensazione notifica per raccomandata all'assicurato una diffida con la comminatoria dell'esclusione.

#### – Altro

- 4045 L'assicurazione prende fine il 31 dicembre dell'anno in cui lo studente compie 30 anni.

### 4.3 Adesione volontaria all'AVS/AI/IPG obbligatoria di persone che non sono assicurate in Svizzera in virtù dell'Accordo con l'UE/dell'Accordo AELS o di una convenzione di sicurezza sociale ([art. 1a cpv. 4 lett. a LAVS](#); [art. 5d - 5f OAVS](#))

- 4046 Possono aderire volontariamente all'AVS/AI/IPG/(AD)  
1/12 obbligatoria le persone che hanno il domicilio in Svizzera secondo il diritto civile e che sono affiliate a un'assicurazione sociale estera obbligatoria in virtù dell'Accordo con l'UE/dell'Accordo AELS o di una convenzione di sicurezza sociale. Le persone affiliate a un'assicurazione sociale estera obbligatoria per effetto di un accordo speciale secondo una

convenzione di sicurezza sociale o l'Accordo con l'UE/l'Accordo AELS non possono invece aderire volontariamente all'AVS/AI/IPG/(AD) obbligatoria. Le persone domiciliate in Svizzera che esercitano un'attività lucrativa in uno Stato non contraente sono assicurate obbligatoriamente ([art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS](#)), per cui non devono aderire all'assicurazione.

4047 La cittadinanza è irrilevante ai fini dell'adesione e, a parte  
1/13 il caso eccezionale di cui al N. 4046, non è richiesto un periodo precedente di assicurazione.

### 4.3.1 Procedura

- 4048 L'adesione può essere richiesta in qualsiasi momento. La richiesta di adesione ha effetto retroattivo soltanto se viene presentata entro un termine di sei mesi dal giorno in cui l'Accordo con l'UE/l'Accordo AELS o la convenzione di sicurezza sociale prende effetto.
- 4049 Dopo la scadenza di questo termine, l'assicurazione inizia il primo giorno del mese successivo alla presentazione della richiesta di adesione.
- 4050 La richiesta di adesione va presentata alla cassa di compensazione del Cantone di domicilio. Deve contenere segnatamente:
- i dati personali;
  - l'ammontare del reddito conseguito all'estero e in Svizzera;
  - la data dell'assoggettamento a un'assicurazione estera.
- 4051 La richiesta di adesione deve essere corredata dei seguenti  
4/12 documenti giustificativi:
- Conferma dell'assoggettamento a un'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti estera. In caso di attività lucrativa dipendente è sufficiente un'attestazione del datore di lavoro. In caso di attività lucrativa indipendente in un solo Stato dell'UE, l'assoggettamento risulta direttamente dall'Accordo con l'UE. Dato che il [certificato A1](#) e il [modulo](#)

[E 101](#) non sono previsti per questo scopo, si rinuncia a un'attestazione.

– Attestazione di domicilio o copia del permesso di dimora.

4052 La cassa verifica se le condizioni di adesione sono.  
1/10 soddisfatte Se non accoglie la richiesta, lo notifica con una decisione impugnabile mediante opposizione. Se invece accoglie la richiesta, registra l'interessato come dipendente che lavora per un datore di lavoro non soggetto all'obbligo contributivo ([art. 6 LAVS](#)) o eventualmente come lavoratore indipendente ([art. 8 LAVS](#)) e fissa i contributi in una decisione impugnabile mediante opposizione.

### 4.3.2 Contributi

4053 I contributi sono dovuti dal giorno d'inizio dell'assicurazione  
1/10 (v. N. 4048 e 4049).

4054 Gli assicurati devono versare i contributi sull'intero reddito lavorativo conseguito in Svizzera e all'estero.

4055 Per la riscossione dei contributi si applicano le disposizioni dell'AVS/AI (v. DIN e DRC).

### 4.3.3 Fine dell'assicurazione

#### – Recesso

4056 Rispettando un termine di 30 giorni, l'assicurato può recedere dall'assicurazione per la fine di un mese civile.

4057 L'assicurato è tenuto a versare i contributi fino al giorno in cui il recesso diventa effettivo.

#### – Esclusione

4058 Se, nonostante una prima diffida, l'assicurato non adempie i suoi obblighi, la cassa di compensazione gli intima una seconda diffida e gli impartisce un termine supplementare di 30

giorni comminandogli l'esclusione. Se il termine trascorre infruttuoso, l'assicurato è escluso dall'assicurazione.

- 4059 L'esclusione è pronunciata mediante decisione.
- 4060 L'esclusione ha effetto il primo giorno del periodo di pagamento per il quale l'assicurato non ha adempiuto i propri obblighi.

#### **4.4 Adesione volontaria di persone senza attività lucrativa che accompagnano all'estero il coniuge o il partner registrato assicurato**

([art. 1a cpv. 4 lett. c LAVS](#); [art. 5j - 5k OAVS](#))

- 4061 1/10 Una persona coniugata o in unione domestica registrata domiciliata all'estero può aderire all'assicurazione se:
- non esercita un'attività lucrativa;
  - il coniuge o il partner registrato attivo è assicurato secondo [l'articolo 1a capoverso 1 lettera c o capoverso 3 lettera a LAVS](#) o in virtù di una convenzione internazionale;
  - non è coniugata con un frontaliero.
4061. 1 Non può, invece, aderire all'assicurazione il di un  
1/14 1 frontaliero che non accompagna quest'ultimo all'estero e  
1/14 2 mantiene il proprio domicilio nello Stato confinante.  
*Esempio:* una persona domiciliata in Alsazia il cui coniuge lavora in Svizzera e vi è assicurato, non può aderire all'AVS. Qualora il coniuge venga distaccato dal datore di lavoro svizzero in un altro Stato, l'adesione del coniuge senza attività lucrativa che accompagna il primo all'estero è possibile.
4061. 1 I familiari che accompagnano all'estero una  
2 persona assicurata all'AVS/AI/IPG e che in virtù di una  
1/14 1/14 convenzione di sicurezza sociale sono coassicurati all'AVS/AI/IPG (v. N. 3104 segg.) non sono tenuti ad aderirvi espressamente.



- 4062 Sono considerati assicurati in virtù di una convenzione internazionale:
- i lavoratori distaccati in uno Stato dell'UE in virtù dell'Accordo con l'UE, in uno Stato AELS in virtù dell'Accordo AELS o in uno Stato contraente in virtù di una convenzione di sicurezza sociale;
  - i membri di missioni diplomatiche, i dipendenti pubblici, gli impiegati di aziende internazionali di trasporto ferroviario, stradale o aereo e i marinai di alto mare che sono assicurati all'AVS in virtù di una disposizione speciale dell'Accordo con l'UE, dell'Accordo AELS o di una convenzione di sicurezza sociale;
  - le persone assicurate in virtù di una regolamentazione speciale (clausola evasiva) dell'Accordo con l'UE, dell'Accordo AELS o di una convenzione di sicurezza sociale.

I frontalieri che lavorano in Svizzera non rientrano in questa categoria.

- 4063 Per poter aderire all'assicurazione, non è necessario che queste persone siano state assicurate precedentemente in Svizzera.
- 4064 Chi si sposa o costituisce un'unione domestica registrata con una persona assicurata obbligatoriamente all'AVS/AI/IPG/(AD) può – se soddisfa le condizioni di cui al N. 4061 – presentare una richiesta di adesione.

#### **4.4.1 Procedura**

- 4065 La richiesta di adesione va presentata per iscritto alla cassa di compensazione del coniuge o del partner registrato attivo.
- 4066 Se la richiesta di adesione è presentata entro sei mesi dal giorno in cui le condizioni sono soddisfatte, l'assicurazione è mantenuta senza interruzioni.
- 4067 Se la richiesta di adesione è presentata dopo il termine di sei mesi, l'assicurazione inizia il primo giorno del mese successivo all'inoltro della richiesta.

4068 Sul conto individuale vanno registrati il periodo di contribuzione (mesi e anno) e il reddito pari a 0 completato dal codice D (v. Technische Weisungen für den Datenaustausch mit der ZAS im EDV-Verfahren (TW) (disponibili in tedesco e francese), 2a parte, cap. 2.2 «Datenrecords», campo 26). A titolo di spiegazione del codice D, sull'estratto CI va aggiunta l'indicazione «Coniuge all'estero senza attività lucrativa». V. D CA/CI.

#### 4.4.2 Fine dell'assicurazione

4069 Per il recesso e l'esclusione sono applicabili per analogia 1/10 i N. 4042-4044.

#### 4.5 Assicurazione facoltativa ([art. 2 LAVS](#))

4070 I cittadini svizzeri e i cittadini di uno Stato dell'UE o dell'AELS che non sono assicurati in virtù dell'[articolo 1a LAVS](#) possono aderire all'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità facoltativa alle seguenti condizioni:

4071 – domicilio in uno Stato non membro dell'UE o dell'AELS;  
– periodo assicurativo di almeno cinque anni consecutivi immediatamente prima dell'uscita dall'assicurazione obbligatoria; i periodi assicurativi maturati precedentemente in uno Stato dell'UE o dell'AELS non sono considerati ai fini dell'adempimento del periodo assicurativo di cinque anni.

4072 La richiesta di adesione va presentata entro un anno dall'uscita dall'assicurazione obbligatoria presso la Cassa svizzera di compensazione a Ginevra. Per i dettagli si rimanda alle Direttive sull'assicurazione facoltativa (DAF).

1/14 **4.6 Adesione di funzionari internazionali e dei loro familiari**  
[\(art. 1a cpv. 4 lett. b LAVS\)](#)

4073 I funzionari internazionali di cittadinanza svizzera e i loro  
 1/14 familiari esonerati dall'assicurazione obbligatoria in virtù di un  
 accordo di sede o dello scambio di lettere con la rispettiva  
 organizzazione internazionale possono aderire all'assicura-  
 zione a determinate condizioni (v. N. 3056 segg.)

## 5. Esenzione dall'assicurazione

5001 Le persone assicurate obbligatoriamente all'AVS/AI possono,  
 a determinate condizioni, essere esonerate  
 dall'assicurazione.

### 5.1 Doppio onere non ragionevolmente esigibile

[\(art. 1a cpv. 2 lett. b LAVS\)](#)

5002 Se sono applicabili una convenzione di sicurezza sociale,  
 4/12 il [Regolamento \(CE\) n. 883/2004](#) o il [Regolamento \(CEE\) n. 1408/71](#), l'assicurato non può essere esonerato per un dop-  
 pio onere che non si potrebbe equamente imporre.

#### 5.1.1 Condizioni formali

5003 La cassa di compensazione esamina le condizioni materiali  
 soltanto se l'assicurato soddisfa le condizioni formali.

5004 L'esenzione può essere concessa solo su richiesta  
 dell'assicurato. Il datore di lavoro non è autorizzato a chieder-  
 re, in proprio nome e per proprio conto, l'esenzione di un suo  
 dipendente<sup>33</sup>.

5005 La richiesta di esenzione dall'AVS/AI/IPG svizzera deve es-  
 sere presentata per iscritto alla cassa di compensazione

<sup>33</sup> 28 novembre 1967

RCC 1968 pag. 225

DTFA 1967 pag. 217

competente, corredata dei documenti giustificativi necessari.

La richiesta deve contenere segnatamente:

- i dati personali del richiedente;
- il motivo dell'esenzione;
- il nome dell'assicurazione statale estera per la vecchiaia e i superstiti;
- l'ammontare del reddito complessivo e dei contributi correnti all'assicurazione statale estera per la vecchiaia e i superstiti;
- la data dell'affiliazione all'assicurazione statale estera per la vecchiaia e i superstiti, della costituzione di domicilio o dell'inizio dell'attività lucrativa in Svizzera.

I documenti giustificativi devono essere tradotti nella lingua ufficiale del Cantone in cui si presenta la richiesta, altrimenti quest'ultima viene respinta.

- 5006 L'assicurato deve provare di essere affiliato a un'assicurazione statale estera per la vecchiaia e i superstiti. A tal fine è sufficiente un certificato del datore di lavoro che paga i contributi. L'onere della prova è dunque a carico dell'assicurato.

### 5.1.2 Condizioni materiali

- 5007 A prescindere dalla cittadinanza, gli affiliati a un'assicurazione statale estera per la vecchiaia e i superstiti possono, su richiesta, farsi esonerare dall'assoggettamento all'AVS/AI/IPG obbligatoria se i contributi da pagare a quest'ultima implicano un doppio onere non ragionevolmente esigibile.
- 5008 I requisiti menzionati al N. 5007 devono essere soddisfatti
- 1/10 cumulativamente:
- affiliazione a un'assicurazione statale estera per la vecchiaia e i superstiti
- e
- doppio onere non ragionevolmente esigibile, costituito dal pagamento contemporaneo all'assicurazione svizzera e a quella estera.

- 5009 L'assicurazione statale estera per la vecchiaia e i superstiti deve essere un'istituzione di diritto pubblico.
- 5010 Con ciò si intendono le assicurazioni di Stati esteri, di cui fanno parte anche le assicurazioni che non coprono l'insieme degli abitanti di uno Stato, ma solo determinati gruppi di popolazione, ad esempio i salariati, o determinati gruppi professionali, ad esempio i minatori, i marinai o gli impiegati del settore dei trasporti.
- 5011 L'affiliazione a un'assicurazione statale estera per la vecchiaia e i superstiti deve essere obbligatoria. Il pagamento volontario dei contributi a una tale assicurazione non costituisce un doppio onere non ragionevolmente esigibile.
- 5012 L'affiliazione a un'assicurazione privata è assimilata all'affiliazione a un'assicurazione statale estera per la vecchiaia e i superstiti se l'assicurazione privata sostituisce quella obbligatoria secondo la legislazione dello Stato estero<sup>34</sup>.
- 5013 In caso di dubbi, l'UFAS decide se un'assicurazione estera  
1/10 per la vecchiaia e i superstiti può essere riconosciuta come istituzione ai sensi del N. 5003.
- 5014 L'assicurazione deve proteggere almeno dalle conseguenze economiche della vecchiaia e del decesso. Questa condizione non è soddisfatta se l'assicurazione copre soltanto uno dei rischi menzionati o se copre rischi di altro genere, come la malattia o l'infortunio.
- 5015 Ogni richiesta di esenzione va esaminata nell'ottica del doppio onere non ragionevolmente esigibile.
- 5016 Il doppio onere non ragionevolmente esigibile si prefigura soltanto nel caso in cui una persona è tenuta a pagare contributi per lo stesso reddito sia all'assicurazione svizzera sia a quella estera<sup>35</sup>.

---

<sup>34</sup> 10 giugno 1949 RCC 1949 pag. 314 DTFA 1949 pag. 31

<sup>35</sup> 31 maggio 1985 RCC 1985 pag. 523 –

- 5017 Il doppio onere non è ragionevolmente esigibile se il pagamento simultaneo dei contributi a due assicurazioni mette l'assicurato in gravi difficoltà finanziarie<sup>36</sup>. Si ritiene che l'assicurato si trovi in una tale situazione quando i contributi a suo carico per le assicurazioni sociali corrispondono al 15% o più del suo reddito lavorativo. Per quanto concerne le assicurazioni sociali svizzere, vanno considerati anche i contributi che l'assicurato deve pagare all'AI, all'IPG e all'AD. Non si tiene invece conto dei contributi ad altre assicurazioni sociali.
- 5018 Se l'ammontare complessivo dei contributi alle assicurazioni sociali non raggiunge il 15% del reddito lavorativo, si presume che il doppio onere possa equamente essere imposto. È fatta salva la prova del contrario da parte dell'assicurato che deve documentare la propria situazione economica considerando anche i suoi obblighi di assistenza familiare.

### 5.1.3 Decisione

- 5019 Con una decisione impugnabile mediante opposizione, la cassa di compensazione notifica al richiedente se accoglie o no la richiesta. La decisione deve essere motivata. In caso di approvazione va fissata la data dalla quale l'esenzione è effettiva.
- 5020 Se il datore di lavoro del richiedente è tenuto a pagare i contributi giusta l'[articolo 12 LAVS](#), riceve una copia della decisione. Una copia va spedita pure all'UCC, Registri centrali, 1211 Ginevra 2.

### 5.1.4 Effetti dell'esenzione

- 5021 L'esenzione concerne soltanto i contributi all'AVS/AI/IPG. I contributi all'AD devono continuare a essere pagati<sup>37</sup>.

<sup>36</sup>	27 maggio	1964	RCC 1965	pag. 35	–			
	20 luglio	1982	RCC 1983	pag. 323	–			
<sup>37</sup>	25 febbraio	1991	RCC	1991 pag. 207	DTF	117	V	1
	29 dicembre	1994	AHI/VSI	1995 pag. 184	DTF	120	V	401

- 5022 In linea di principio l'esenzione vale con effetto futuro dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della richiesta<sup>38</sup>. I contributi sono dovuti finché la richiesta di esenzione dall'AVS/AI/IPG svizzera non è stata approvata.
- 5023 L'esenzione si estende retroattivamente al periodo precedente il deposito della richiesta se l'assicurato:
- viene assoggettato per la prima volta all'assicurazione e non aveva versato alcun contributo fino al deposito della richiesta;
  - oppure
  - dimostra l'assoggettamento retroattivo a un'assicurazione obbligatoria estera;
  - oppure
  - chiede l'esenzione entro tre mesi dall'adesione alla cassa pensioni di un'organizzazione internazionale<sup>39</sup>.
- 5024 L'esenzione dall'assicurazione è completa e vale anche per eventuali attività accessorie<sup>40</sup>.

### 5.1.5 Conseguenze amministrative della fine dell'esenzione

- 5025 Se accerta che le condizioni per l'esenzione non sono più adempiute, la cassa di compensazione dispone, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, la riaffiliazione all'assicurazione obbligatoria. Il datore di lavoro tenuto a pagare i contributi giusta l'[articolo 12 LAVS](#) riceve una copia della decisione. Una copia va spedita pure all'UCC, Registri centrali, 1211 Ginevra 2.  
In caso di riaffiliazione retroattiva si esige il pagamento dei contributi arretrati non ancora prescritti.
- 5026 L'UCC annota nel registro centrale degli assicurati le esenzioni notificate dalle casse di compensazione secondo i N. 5019 e 5025 e informa le casse di compensazione in caso di

<sup>38</sup>	4 maggio	1972	RCC	1972 pag. 658	DTF 98	V 183
<sup>39</sup>	4 maggio	1972	RCC	1972 pag. 658	DTF 98	V 183
	4 aprile	1985	RCC	1985 pag. 393	DTF 111	V 65
<sup>40</sup>	24 aprile	1950	RCC	1950 pag. 265	–	

riunione di conti (comprese le riunioni di copie o di estratti del CI) o in caso di richieste al registro centrale degli assicurati.

- 5027 In base alle iscrizioni CI annunciate dalle casse di compensazione, l'UCC rileva periodicamente tutte le notifiche di reddito concernenti persone esonerate e ne informa le casse di compensazione interessate. Queste ultime valutano di caso in caso se le condizioni per l'esenzione sono ancora adempiute e predispongono eventualmente la restituzione dei contributi.
- 5028 Se accerta che le condizioni per l'esenzione non sono più adempiute benché l'interessato sia ancora vincolato dal rapporto di lavoro che gli aveva permesso di ottenere l'esenzione, la cassa di compensazione pronuncia una decisione di riaffiliazione secondo il N. 5025.
- 5029 Se la cassa di compensazione riscontra che l'interessato non è più vincolato dal rapporto di lavoro che gli aveva permesso di ottenere l'esenzione, non deve pronunciare una decisione secondo il N. 5025, purché non si tratti della cassa che a suo tempo aveva pronunciato la decisione di esenzione. Tuttavia deve comunicare i seguenti dati all'UCC e alla cassa che aveva concesso l'esenzione:
- numero d'assicurato a 13 cifre;
  - nome e cognome;
  - data esatta della fine dell'esenzione.
- 5030 L'UCC registra la fine dell'esenzione come riaffiliazione conformemente al N. 5025.
- 5031 Occorre prestare particolare attenzione alle notifiche di redditi accessori (N. 5024). In questi casi la cassa alla quale l'UCC si è rivolto deve mettersi in contatto con la cassa che ha pronunciato la decisione di esenzione e chiarire se l'esenzione è ancora valida. In caso affermativo, la cassa deve restituire d'ufficio i contributi. Se le condizioni per l'esenzione non sono più soddisfatte, la cassa che ha pronunciato la decisione di esenzione deve procedere secondo il N. 5025.



**5.2 Esenzione per i lavoratori indipendenti e i dipendenti il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi che adempiono le condizioni di assicurazione soltanto per un periodo relativamente breve**  
([art. 1a cpv. 2 lett. c LAVS](#); [art. 2 OAVS](#))

- 5032 Non sono assicurati obbligatoriamente all'AVS/AI/IPG/(AD) i  
1/12 lavoratori indipendenti e i dipendenti il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi, che adempiono le condizioni di assicurazione all'AVS/AI/IPG/(AD) soltanto per un periodo relativamente breve.
- 5033 L'esenzione dall'assicurazione per la durata relativamente  
1/14 breve dell'adempimento delle condizioni di assicurazione non è possibile se l'Accordo con l'UE, l'Accordo con l'AELS o una convenzione di sicurezza sociale prevedono l'assoggettamento all'AVS.
- 5034 Una persona domiciliata all'estero soddisfa le condizioni dell'attività lucrativa in Svizzera per un periodo relativamente breve se lavora come:
- 5035 – dipendente il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i  
1/12 contributi giusta l'[articolo 12 LAVS](#) durante al massimo tre mesi consecutivi per anno civile ([art. 2 OAVS](#))<sup>41</sup>;
- 5036 – lavoratore indipendente durante al massimo tre mesi consecutivi per anno civile ([art. 2 OAVS](#)).
- 5037 Le condizioni di assicurazione per un periodo relativamente breve sono considerate sull'arco di un anno civile.
- 5038 Un cittadino straniero con permesso di soggiorno di breve durata limitato a 90 giorni di cui può avvalersi durante tutto l'anno non soddisfa le condizioni di cui all'[articolo 1a capoverso 2 lettera c LAVS](#)<sup>42</sup>.

<sup>41</sup> 4 giugno 1998 AHI/VS 1999 pag. 22 –

<sup>42</sup> 11 aprile 1990 RCC 1990 pag. 338 –

- 5039 In quanto disposizione d'eccezione, il N. 5034 va interpretato in senso restrittivo<sup>43</sup>.
- 5040 Chi vuole prevalersi della deroga di cui al N. 5034 deve provare il fatto che il suo soggiorno in Svizzera non supererà il «periodo relativamente breve»<sup>44</sup>. La prova non deve essere fornita se l'attività è per sua natura esercitata durante un periodo relativamente breve. È il caso ad esempio di un'orchestra da camera in tournée. In caso di dubbi le casse di compensazione possono presumere che l'attività sarà esercitata per più di tre mesi in Svizzera.

### 5.3 Altre possibilità di esenzione

- 5041 Per l'esenzione di cittadini stranieri che fruiscono di immunità e privilegi secondo il diritto internazionale si rimanda al N. 3017 segg.
- 5042 Per l'esenzione in virtù di un accordo di sede si rimanda al N. 3055 segg.

Nelle tabelle sinottiche sono esposte soltanto le regolamentazioni secondo l'accordo con l'UE. Non sono disponibili tabelle a parte per i cittadini dell'AELS. In caso di domande, l'UFAS è a disposizione per ogni chiarimento.

Consultando le tabelle occorre tenere presente che ai fini del calcolo dei contributi AVS va conteggiato l'intero reddito. Questo fatto è dato per scontato e non viene più menzionato esplicitamente. Si procede a un calcolo dettagliato solo se soltanto una parte del reddito è soggetta all'AVS.

Dalle tabelle si evince innanzitutto se vi è assoggettamento all'assicurazione in Svizzera. Gli altri casi che prevedono l'assoggettamento assicurativo in uno Stato dell'UE sono menzionati in una nota a piè di pagina. Ciò vale anche per quando la maggioranza dei casi non è soggetta alla legislazione svizzera.

<sup>43</sup>	13 novembre	1951	RCC 1952	pag. 44	DTFA 1951	pag. 224
	29 luglio	1985	RCC 1985	pag. 567	–	
	29 luglio	1985	RCC 1985	pag. 570	DTF 111	V 73
<sup>44</sup>	29 luglio	1985	RCC 1985	pag. 570	DTF 111	V 73

Nei casi in cui il reddito è assicurato in Svizzera soltanto se sono adempiute determinate condizioni (p.es. se la parte sostanziale dell'attività è svolta in Svizzera), non viene specificato quale trattamento esso riceve se dette condizioni non sono adempiute. In questi casi il reddito non è assicurato in Svizzera, in quanto soggetto alla legislazione di uno Stato membro dell'UE.

## Allegato 1: Cittadini svizzeri che esercitano un'attività indipendente (a tempo indeterminato)

4/12

Luogo di lavoro	Domicilio	
	in Svizzera	all'estero
Svizzera	assicurati all'AVS	assicurati all'AVS <sup>2</sup>
Stato contraente non membro dell'UE	non assicurati all'AVS	non assicurati all'AVS
Stato non contraente	assicurati all'AVS <sup>1</sup>	non assicurati all'AVS
Stato membro dell'UE	non assicurati all'AVS	non assicurati all'AVS
Più Stati membri dell'UE	non assicurati all'AVS	non assicurati all'AVS
Svizzera e Stato contraente non membro dell'UE	assicurati all'AVS per il reddito conseguito con l'attività in Svizzera	assicurati all'AVS per il reddito conseguito con l'attività in Svizzera <sup>2</sup>
Svizzera e Stato membro/Stati membri dell'UE	assicurati all'AVS se una parte sostanziale dell'attività è svolta in Svizzera	assicurati all'AVS se la parte sostanziale dell'attività non è svolta nello Stato di domicilio e se il centro di interessi dell'attività si trova in Svizzera
Svizzera e Stato non contraente	assicurati all'AVS <sup>1</sup>	assicurati all'AVS per il reddito conseguito con l'attività in Svizzera
Svizzera, Stato membro/Stati membri dell'UE, Stato contraente non membro dell'UE	assicurati all'AVS per il reddito conseguito con l'attività in Svizzera e nell'UE, se una parte sostanziale dell'attività è svolta in Svizzera	assicurati all'AVS per il reddito conseguito con l'attività in Svizzera e nell'UE, se la parte sostanziale dell'attività non è svolta nello Stato di domicilio e se il centro di interessi dell'attività si trova in Svizzera

Luogo di lavoro	Domicilio	
	in Svizzera	all'estero
Svizzera, Stato membro/Stati membri dell'UE, Stato non contraente	assicurati all'AVS se una parte sostanziale dell'attività è svolta in Svizzera, altrimenti assicurati solo per il reddito dall'attività svolta nello Stato non contraente <sup>1</sup>	assicurati all'AVS per il reddito conseguito con l'attività in Svizzera e nell'UE, se la parte sostanziale dell'attività non è svolta nello Stato di domicilio e se il centro di interessi dell'attività si trova in Svizzera
Stato membro/Stati membri dell'UE, Stato contraente non membro dell'UE, Stato non contraente	assicurati all'AVS per il reddito conseguito con l'attività nello Stato non contraente <sup>1</sup>	non assicurati all'AVS

<sup>1</sup> In alcuni casi specifici, il reddito risultante dall'attività in uno Stato non contraente non è soggetto all'obbligo contributivo ([art. 6<sup>ter</sup> lett. a OAVS](#)).

<sup>2</sup> Non assicurati all'AVS se il domicilio si trova negli USA, in Canada/Québec o nelle Filippine.

## Allegato 2: Cittadini svizzeri che esercitano un'attività dipendente (a tempo indeterminato)

4/12

Luogo di lavoro	Domicilio	
	in Svizzera	all'estero
Svizzera	assicurati all'AVS	assicurati all'AVS
Stato contraente non membro dell'UE	non assicurati all'AVS	non assicurati all'AVS
Stato non contraente	assicurati all'AVS <sup>1</sup>	non assicurati all'AVS
Stato membro dell'UE	non assicurati all'AVS	non assicurati all'AVS
Più Stati membri dell'UE	assicurati all'AVS se il datore di lavoro ha sede in Svizzera o se vi sono più datori di lavoro con sede in vari Stati dell'UE/in Svizzera	assicurati all'AVS se il datore di lavoro ha sede in Svizzera e se la parte sostanziale dell'attività non è svolta nello Stato di domicilio
Svizzera e Stato contraente non membro dell'UE	assicurati all'AVS per il reddito conseguito con l'attività in Svizzera	assicurati all'AVS per il reddito conseguito con l'attività in Svizzera
Svizzera e Stato membro/Stati membri dell'UE	assicurati all'AVS se una parte sostanziale dell'attività è svolta in Svizzera o il datore di lavoro ha sede in Svizzera oppure se vi sono più datori di lavoro con sede in vari Stati dell'UE/in Svizzera	assicurati all'AVS se il datore di lavoro ha sede in Svizzera e se la parte sostanziale dell'attività non è svolta nello Stato di domicilio
Svizzera e Stato non contraente	assicurati all'AVS <sup>1</sup>	assicurati all'AVS per il reddito conseguito con l'attività in Svizzera
Svizzera, Stato membro/Stati membri dell'UE, Stato contraente non membro dell'UE	assicurati all'AVS per il reddito conseguito con l'attività in Svizzera e nell'UE, se una parte sostanziale dell'attività è svolta in Svizzera o il datore di lavoro ha sede in Svizzera oppure se vi sono più datori di lavoro con sede in vari Stati dell'UE/in Svizzera	assicurati all'AVS per il reddito conseguito con l'attività in Svizzera e nell'UE, se il datore di lavoro ha sede in Svizzera e se la parte sostanziale dell'attività non è svolta nello Stato di domicilio

Luogo di lavoro	Domicilio	
	in Svizzera	all'estero
Svizzera, Stato membro/Stati membri dell'UE, Stato non contraente	assicurati all'AVS per il reddito conseguito con l'attività in Svizzera e nell'UE, se una parte sostanziale dell'attività è svolta in Svizzera o il datore di lavoro ha sede in Svizzera oppure se vi sono più datori di lavoro con sede in vari Stati dell'UE/in Svizzera <sup>1</sup>	assicurati all'AVS per il reddito conseguito con l'attività in Svizzera e nell'UE, se il datore di lavoro ha sede in Svizzera e se la parte sostanziale dell'attività non è svolta nello Stato di domicilio
Stato membro/Stati membri dell'UE, Stato contraente non membro dell'UE, Stato non contraente	assicurati all'AVS per il reddito conseguito con l'attività lavorativa svolta nell'UE per conto di più datori di lavoro che hanno la loro sede in vari Stati membri dell'UE/in Svizzera, altrimenti solo per il reddito conseguito con l'attività lavorativa nello Stato non contraente <sup>1</sup>	non assicurati all'AVS

<sup>1</sup> In alcuni casi specifici, il reddito risultante dall'attività in uno Stato non contraente non è soggetto all'obbligo contributivo ([art. 6<sup>ter</sup> lett. b OAVS](#)).

### Allegato 3: Cittadini europei che esercitano un'attività indipendente (a tempo indeterminato)

4/12

Per i cittadini europei gli Stati contraenti non membri dell'UE sono assimilati a Stati non contraenti, a meno che la convenzione di sicurezza sociale non sia applicabile a cittadini di Stati terzi (v. N. 2084). Nel caso di uno Stato non contraente va considerato l'[articolo 6<sup>ter</sup> OAVS](#).

Luogo di lavoro	Domicilio	
	in Svizzera	all'estero
Svizzera	assicurati all'AVS	assicurati all'AVS <sup>3</sup>
Stato contraente non membro dell'UE	assicurati all'AVS <sup>2</sup>	non assicurati all'AVS
Stato non contraente	assicurati all'AVS <sup>1</sup>	non assicurati all'AVS
Stato membro dell'UE	non assicurati all'AVS	non assicurati all'AVS
Più Stati membri dell'UE	non assicurati all'AVS	non assicurati all'AVS
Svizzera e Stato contraente non membro dell'UE	assicurati all'AVS <sup>2</sup>	assicurati all'AVS per il reddito conseguito con l'attività in Svizzera <sup>3</sup>
Svizzera e Stato membro/Stati membri dell'UE	assicurati all'AVS se una parte sostanziale dell'attività è svolta in Svizzera	assicurati all'AVS se la parte sostanziale dell'attività non è svolta nel Paese di domicilio e se il centro di interessi dell'attività si trova in Svizzera
Svizzera e Stato non contraente	assicurati all'AVS <sup>1</sup>	assicurati all'AVS per il reddito conseguito con l'attività in Svizzera



Luogo di lavoro	Domicilio	
	in Svizzera	all'estero
Svizzera, Stato membro/Stati membri dell'UE, Stato contraente non membro dell'UE	assicurati all'AVS se una parte sostanziale dell'attività è svolta in Svizzera <sup>2</sup>	assicurati all'AVS per il reddito conseguito con l'attività in Svizzera e nell'UE, se la parte sostanziale dell'attività non è svolta nello Stato di domicilio e se il centro di interessi dell'attività si trova in Svizzera

Luogo di lavoro	Domicilio	
	in Svizzera	all'estero
Svizzera, Stato membro/Stati membri dell'UE, Stato non contraente	assicurati all'AVS se una parte sostanziale dell'attività è svolta in Svizzera, altrimenti assicurati solo per il reddito dall'attività svolta nello Stato non contraente <sup>1</sup>	assicurati all'AVS se la parte sostanziale dell'attività non è svolta nello Stato di domicilio e se il centro di interessi dell'attività si trova in Svizzera, eccetto il reddito conseguito con l'attività svolta nello Stato non contraente
Stato membro/Stati membri dell'UE, Stato contraente non membro dell'UE, Stato non contraente	assicurati all'AVS per il reddito conseguito con l'attività nello Stato non contraente <sup>1</sup>	non assicurati all'AVS

<sup>1</sup> In alcuni casi specifici, il reddito risultante dall'attività in uno Stato non contraente non è soggetto all'obbligo contributivo ([art. 6<sup>ter</sup> lett. a OAVS](#)).

<sup>2</sup> Eccetto il reddito da lavoro conseguito in Australia, Canada/Québec, Liechtenstein, Filippine e USA.

<sup>3</sup> Non assicurati all'AVS se il domicilio si trova negli USA, in Canada/Québec o nelle Filippine.

## Allegato 4: Cittadini europei che esercitano un'attività dipendente (a tempo indeterminato)

4/12

Per i cittadini europei gli Stati contraenti non membri dell'UE sono assimilati a Stati non contraenti, a meno che la convenzione di sicurezza sociale non sia applicabile a cittadini di Stati terzi (v. N. 2084). Nel caso di uno Stato non contraente va considerato l'[articolo 6<sup>ter</sup> OAVS](#).

Luogo di lavoro	Domicilio	
	in Svizzera	all'estero
Svizzera	assicurati all'AVS	assicurati all'AVS
Stato contraente non membro dell'UE	assicurati all'AVS <sup>2</sup>	non assicurati all'AVS
Stato non contraente	assicurati all'AVS <sup>1</sup>	non assicurati all'AVS
Stato membro dell'UE	non assicurati all'AVS	non assicurati all'AVS
Più Stati membri dell'UE	assicurati all'AVS se il datore di lavoro ha sede in Svizzera o se vi sono più datori di lavoro con sede in vari Stati dell'UE/in Svizzera	assicurati all'AVS se il datore di lavoro ha sede in Svizzera e se la parte sostanziale dell'attività non è svolta nello Stato di domicilio
Svizzera e Stato contraente non membro dell'UE	assicurati all'AVS <sup>1</sup>	assicurati all'AVS per il reddito conseguito con l'attività in Svizzera
Svizzera e Stato membro/Stati membri dell'UE	assicurati all'AVS se una parte sostanziale dell'attività è svolta in Svizzera o il datore di lavoro ha sede in Svizzera oppure se vi sono più datori di lavoro con sede in vari Stati dell'UE/in Svizzera	assicurati all'AVS se il datore di lavoro ha sede in Svizzera e se la parte sostanziale dell'attività non è svolta nello Stato di domicilio
Svizzera e Stato non contraente	assicurati all'AVS <sup>1</sup>	assicurati all'AVS per il reddito conseguito con l'attività in Svizzera

Luogo di lavoro	Domicilio	
	in Svizzera	all'estero
Svizzera, Stato membro/Stati membri dell'UE, Stato contraente non membro dell'UE	assicurati all'AVS se una parte sostanziale dell'attività è svolta in Svizzera o il datore di lavoro ha sede in Svizzera oppure se vi sono più datori di lavoro con sede in vari Stati dell'UE/in Svizzera <sup>1, 2</sup>	assicurati all'AVS per il reddito conseguito con l'attività in Svizzera e nell'UE, se una parte sostanziale dell'attività non è svolta nello Stato di domicilio e se il datore di lavoro si trova in Svizzera
Svizzera, Stato membro/Stati membri dell'UE, Stato non contraente	assicurati all'AVS per il reddito conseguito con l'attività in Svizzera e nell'UE, se una parte sostanziale dell'attività è svolta in Svizzera o il datore di lavoro ha sede in Svizzera oppure se vi sono più datori di lavoro con sede in vari Stati dell'UE/in Svizzera <sup>1</sup>	assicurati all'AVS per il reddito conseguito con l'attività in Svizzera e nell'UE, se una parte sostanziale dell'attività non è svolta nello Stato di domicilio e se il datore di lavoro si trova in Svizzera
Stato membro/Stati membri dell'UE, Stato contraente non membro dell'UE, Stato non contraente	assicurati all'AVS se l'attività lavorativa è svolta per conto di più datori di lavoro che hanno la loro sede in vari Stati membri dell'UE/in Svizzera, altrimenti solo per il reddito conseguito con l'attività lavorativa nello Stato contraente e nello Stato non contraente <sup>1, 2</sup>	non assicurati all'AVS

<sup>1</sup> In alcuni casi specifici, il reddito risultante dall'attività in uno Stato non contraente non è soggetto all'obbligo contributivo ([art. 6<sup>ter</sup> lett. b OAVS](#)).

<sup>2</sup> Eccetto il reddito da lavoro conseguito in Australia, Canada/Québec, Liechtenstein, Filippine e USA.

## Allegato 5: Cittadini di Stati non contraenti che esercitano un'attività indipendente (a tempo indeterminato)

4/12

Per i cittadini di Stati non contraenti gli Stati membri dell'UE e gli Stati contraenti non membri dell'UE sono assimilati a Stati non contraenti, a meno che la convenzione di sicurezza sociale non sia applicabile a cittadini di Stati terzi (v. N. 2084). Nel caso di uno Stato non contraente va considerato l'[articolo 6<sup>ter</sup> OAVS](#).

Luogo di lavoro	Domicilio	
	in Svizzera	all'estero
Svizzera	assicurati all'AVS	assicurati all'AVS <sup>4</sup>
Stato contraente non membro dell'UE	assicurati all'AVS <sup>2</sup>	non assicurati all'AVS
Stato non contraente	assicurati all'AVS <sup>1</sup>	non assicurati all'AVS
Stato membro dell'UE	assicurati all'AVS <sup>3</sup>	non assicurati all'AVS
Più Stati membri dell'UE	assicurati all'AVS <sup>3</sup>	non assicurati all'AVS
Svizzera e Stato contraente non membro dell'UE	assicurati all'AVS <sup>2</sup>	assicurati all'AVS per il reddito conseguito con l'attività in Svizzera <sup>4</sup>
Svizzera e Stato membro dell'UE	assicurati all'AVS <sup>3</sup>	assicurati all'AVS per il reddito conseguito con l'attività in Svizzera
Svizzera e Stato non contraente	assicurati all'AVS <sup>1</sup>	assicurati all'AVS per il reddito conseguito con l'attività in Svizzera
Svizzera, Stato membro dell'UE, Stato contraente non membro dell'UE	assicurati all'AVS <sup>2,3</sup>	assicurati all'AVS per il reddito conseguito con l'attività in Svizzera
Svizzera, Stato membro dell'UE, Stato non contraente	assicurati all'AVS <sup>1,3</sup>	assicurati all'AVS per il reddito conseguito con l'attività in Svizzera

Luogo di lavoro	Domicilio	
	in Svizzera	all'estero
Stato membro dell'UE, Stato contraente non membro dell'UE, Stato non contraente	assicurati all'AVS <sup>1, 2, 3</sup>	non assicurati all'AVS

<sup>1</sup> In alcuni casi specifici, il reddito risultante dall'attività in uno Stato non contraente non è soggetto all'obbligo contributivo ([art. 6<sup>ter</sup> lett. a OAVS](#)).

<sup>2</sup> Eccetto il reddito da lavoro conseguito con l'attività lavorativa in Australia, Canada/Québec, Liechtenstein, Filippine e USA.

<sup>3</sup> Eccetto il reddito da lavoro conseguito in Germania, Danimarca, Irlanda, Svezia e Slovacchia.

<sup>4</sup> Non assicurati all'AVS se il domicilio si trova negli USA o in Canada/Québec.

## Allegato 6: Cittadini di Stati non contraenti che esercitano un'attività dipendente (a tempo indeterminato)

4/12

Per i cittadini di Stati non contraenti gli Stati membri dell'UE e gli Stati contraenti non membri dell'UE sono assimilati a Stati non contraenti, a meno che la convenzione di sicurezza sociale non sia applicabile a cittadini di Stati terzi (v. N. 2084). Nel caso di uno Stato non contraente va considerato l'[articolo 6<sup>ter</sup> OAVS](#).

Luogo di lavoro	Domicilio	
	in Svizzera	all'estero
Svizzera	assicurati all'AVS	assicurati all'AVS
Stato contraente non membro dell'UE	assicurati all'AVS <sup>1</sup>	non assicurati all'AVS
Stato non contraente	assicurati all'AVS <sup>3</sup>	non assicurati all'AVS
Stato membro dell'UE	assicurati all'AVS <sup>2</sup>	non assicurati all'AVS
Più Stati membri dell'UE	assicurati all'AVS <sup>2</sup>	non assicurati all'AVS
Svizzera e Stato contraente non membro dell'UE	assicurati all'AVS <sup>1</sup>	assicurati all'AVS per il reddito conseguito con l'attività in Svizzera
Svizzera e Stato membro dell'UE	assicurati all'AVS <sup>2</sup>	assicurati all'AVS per il reddito conseguito con l'attività in Svizzera
Svizzera e Stato non contraente	assicurati all'AVS <sup>3</sup>	assicurati all'AVS per il reddito conseguito con l'attività in Svizzera
Svizzera, Stato membro dell'UE, Stato contraente non membro dell'UE	assicurati all'AVS <sup>1,2</sup>	assicurati all'AVS per il reddito conseguito con l'attività in Svizzera

Luogo di lavoro	Domicilio	
	in Svizzera	all'estero
Svizzera, Stato membro dell'UE, Stato non contraente	assicurati all'AVS <sup>2, 3</sup>	assicurati all'AVS per il reddito conseguito con l'attività in Svizzera
Stato membro dell'UE, Stato contraente non membro dell'UE, Stato non contraente	assicurati all'AVS <sup>1, 2, 3</sup>	non assicurati all'AVS

<sup>1</sup> Eccetto il reddito da lavoro conseguito in Australia, Canada/Québec, Liechtenstein, Filippine e USA.

<sup>2</sup> Eccetto il reddito da lavoro conseguito in Germania, Danimarca, Irlanda, Svezia e Slovacchia.

<sup>3</sup> In alcuni casi specifici, il reddito risultante dall'attività svolta in uno Stato non contraente non è soggetto all'obbligo contributivo ([art. 6<sup>ter</sup> lett. b OAVS](#)).



**Allegato 7: Cittadini di Stati contraenti (non membri dell'UE né dell'AELS) che esercitano un'attività indipendente (a tempo indeterminato)**

4/12

**Per i cittadini di uno Stato contraente che lavorano in un altro Stato contraente, gli Stati membri dell'UE e gli Stati contraenti non membri dell'UE sono assimilati a Stati non contraenti, a meno che la convenzione di sicurezza sociale non sia applicabile a cittadini di Stati terzi (v. N. 2084). Nel caso di uno Stato non contraente va considerato l'[articolo 6<sup>ter</sup> OAVS](#).**

Luogo di lavoro	Domicilio	
	in Svizzera	all'estero
Svizzera	assicurati all'AVS	assicurati all'AVS <sup>4</sup>
Stato contraente non membro dell'UE	non assicurati all'AVS <sup>2</sup>	non assicurati all'AVS
Stato non contraente	assicurati all'AVS <sup>1</sup>	non assicurati all'AVS
Stato membro dell'UE	assicurati all'AVS <sup>3</sup>	non assicurati all'AVS
Più Stati membri dell'UE	assicurati all'AVS <sup>3</sup>	non assicurati all'AVS
Svizzera e Stato contraente non membro dell'UE	assicurati all'AVS per il reddito conseguito con l'attività in Svizzera <sup>2</sup>	assicurati all'AVS per il reddito conseguito con l'attività in Svizzera <sup>4</sup>
Svizzera e Stato membro dell'UE	assicurati all'AVS <sup>3</sup>	assicurati all'AVS per il reddito conseguito con l'attività in Svizzera
Svizzera e Stato non contraente	assicurati all'AVS <sup>1</sup>	assicurati all'AVS per il reddito conseguito con l'attività in Svizzera
Svizzera, Stato membro dell'UE, Stato contraente non membro dell'UE	assicurati all'AVS per il reddito conseguito con l'attività in Svizzera e in uno Stato membro dell'UE <sup>2,3</sup>	assicurati all'AVS per il reddito conseguito con l'attività in Svizzera
Svizzera, Stato membro dell'UE, Stato non contraente	assicurati all'AVS <sup>1,3</sup>	assicurati all'AVS per il reddito conseguito con l'attività in Svizzera

Luogo di lavoro	Domicilio	
	in Svizzera	all'estero
<i>Stato membro dell'UE, Stato contraente non membro dell'UE, Stato non contraente</i>	<i>assicurati all'AVS per il reddito conseguito con l'attività in uno Stato membro dell'UE e in uno Stato non contraente<sup>2, 3</sup></i>	<i>non assicurati all'AVS</i>

<sup>1</sup> In alcuni casi specifici, il reddito risultante dall'attività svolta in uno Stato non contraente non è soggetto all'obbligo contributivo ([art. 6<sup>ter</sup> lett. a OAVS](#)).

<sup>2</sup> Eccetto il reddito da lavoro conseguito in Australia, Canada/Québec, Liechtenstein, Filippine e USA.

<sup>3</sup> Eccetto il reddito da lavoro conseguito in Germania, Danimarca, Irlanda, Svezia e Slovacchia.

<sup>4</sup> Non assicurati all'AVS se il domicilio si trova negli USA, nelle Filippine o in Canada/Québec.

## **Allegato 8: Cittadini di Stati contraenti (non membri dell'UE né dell'AELS) che esercitano un'attività dipendente (a tempo indeterminato)**

4/12

**Per i cittadini di uno Stato contraente che lavorano in un altro Stato contraente, gli Stati membri dell'UE e gli Stati contraenti non membri dell'UE sono assimilati a Stati non contraenti, a meno che la convenzione di sicurezza sociale non sia applicabile a cittadini di Stati terzi (v. N. 2084). Nel caso di uno Stato non contraente va considerato l'[articolo 6<sup>ter</sup> OAVS](#).**

Luogo di lavoro	Domicilio	
	in Svizzera	all'estero
Svizzera	assicurati all'AVS	assicurati all'AVS
Stato contraente non membro dell'UE	non assicurati all'AVS	non assicurati all'AVS
Stato non contraente	assicurati all'AVS <sup>3</sup>	non assicurati all'AVS
Stato membro dell'UE	assicurati all'AVS <sup>2</sup>	non assicurati all'AVS
Più Stati membri dell'UE	assicurati all'AVS <sup>2</sup>	non assicurati all'AVS
Svizzera e Stato contraente non membro dell'UE	assicurati all'AVS per il reddito conseguito con l'attività in Svizzera	assicurati all'AVS per il reddito conseguito con l'attività in Svizzera
Svizzera e Stato membro dell'UE	assicurati all'AVS <sup>2</sup>	assicurati all'AVS per il reddito conseguito con l'attività in Svizzera
Svizzera e Stato non contraente	assicurati all'AVS <sup>3</sup>	assicurati all'AVS per il reddito conseguito con l'attività in Svizzera
Svizzera, Stato membro dell'UE, Stato contraente non membro dell'UE	assicurati all'AVS per il reddito conseguito con l'attività in Svizzera e in uno Stato membro dell'UE <sup>1, 2</sup>	assicurati all'AVS per il reddito conseguito con l'attività in Svizzera
Svizzera, Stato membro dell'UE, Stato non contraente	assicurati all'AVS <sup>2, 3</sup>	assicurati all'AVS per il reddito conseguito con l'attività in Svizzera

Luogo di lavoro	Domicilio	
	in Svizzera	all'estero
Stato membro dell'UE, Stato contraente non membro dell'UE, Stato non contraente	assicurati all'AVS per il reddito conseguito con l'attività in uno Stato membro dell'UE e in uno Stato non contraente <sup>1, 2, 3</sup>	non assicurati all'AVS

<sup>1</sup> Eccetto il reddito da lavoro conseguito in Australia, Canada/Québec, Liechtenstein, Filippine e USA.

<sup>2</sup> Eccetto il reddito da lavoro conseguito in Germania, Danimarca, Irlanda, Svezia e Slovacchia.

<sup>3</sup> In alcuni casi specifici, il reddito risultante dall'attività in uno Stato non contraente non è soggetto all'obbligo contributivo ([art. 6<sup>ter</sup> lett. b OAVS](#)).

## Allegato 9: Obbligo assicurativo e contributivo per i cittadini svizzeri e dell'UE

4/12

Status del lavoratore / Stato in cui viene prestata l'attività lavorativa			Stato in cui il cittadino è assicurato e domiciliato	
Lavoratore dipendente	Lavoratore indipendente	Lavoratore dipendente e indipendente	Svizzera	UE
CH			CH	CH
UE			UE	UE
CH/UE Datore di lavoro svizzero			CH	CH (UE se la parte sostanziale dell'attività è svolta nello Stato di domicilio)
CH/UE Datore di lavoro UE			CH se la parte sostanziale dell'attività è svolta in Svizzera, altrimenti UE	UE
CH/UE Più datori di lavoro UE/CH			CH	UE
UE/UE Datore di lavoro svizzero			CH	CH (UE se la parte sostanziale dell'attività è svolta nello Stato di domicilio)
UE/UE Datore di lavoro UE			UE	UE
UE/UE Più datori di lavoro UE/CH			CH	UE
	CH		CH	CH
	UE		UE	UE
	CH/ UE		CH se la parte sostanziale dell'attività è svolta in Svizzera, altrimenti UE	CH se il centro dell'attività si trova in CH e la parte sostanziale dell'at-

---

					tività non è svolta nello Stato di do- micilio, altrimenti UE
	UE/ UE			UE	UE
		CH	CH	CH	CH
		UE	UE	UE	UE
		CH	UE	CH	CH
		UE	CH	UE	UE

**Allegato 10: soppresso**

1/14





E 101

4. Chi versa la retribuzione al lavoratore distaccato e i suoi contributi per la sicurezza sociale?

4.1 datore di lavoro di cui al punto 2

4.2 l'impresa di cui al punto 3.4

4.3 altri  In questo caso, fornire il nome

..... e

l'indirizzo

Via: ..... N.: ..... Casella postale: .....

Città: ..... Codice postale: ..... Paese: .....

5. La persona assicurata permane soggetta alla legislazione del paese CH (1)

5.1. conformemente all'articolo

13 2. d)

14 1. a)

14 2. a)

14 2. b)

14 bis. 1.a)

14 bis. 2

14 bis. 4

14 ter. 1

14 ter. 2

14 ter. 4

14 quater. a)

14 sexties

17

del regolamento (CEE) n. 1408/71

5.2.  dal ..... al .....

5.3.  per la durata dell'attività (cfr. lettera dell'autorità competente o dell'organismo designato nel paese in cui si svolge l'attività, che autorizza la persona assicurata a restare soggetta alla legislazione del Paese di invio )

del ..... riferimento .....

6. Istituzione competente alla cui legislazione è soggetto il lavoratore

6.1	Denominazione: .....		
6.2	Numero di identificazione dell'istituzione: .....		
6.3	Indirizzo:		
	Tel.: .....	Fax: .....	e-mail: .....
	Via: .....	N.: .....	Casella postale: .....
	Città: .....	Codice postale: .....	Paese: .....
6.4	Timbro	6.5	Data:
			.....
		6.6	Firma:
			.....

## ISTRUZIONI

L'istituzione designata dello Stato membro alla cui legislazione è soggetto il lavoratore compila il modulo su richiesta del lavoratore o del suo datore di lavoro e lo rinvia al richiedente. Se il lavoratore è distaccato in Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Paesi Bassi, Austria, Finlandia, Svezia o Islanda, l'istituzione invia altresì una copia: in Belgio, nel caso di lavoratori subordinati, all'"Office national de sécurité sociale/Rijksdienst voor Sociale Zekerheid" (ufficio nazionale della sicurezza sociale), Bruxelles; nel caso di lavoratori autonomi, all'"Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants" (istituto nazionale assicurazione sociale per lavoratori autonomi), Bruxelles; nel caso di marittimi, alla "Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins" (cassa di soccorso e di previdenza a favore dei marittimi), Anversa; o, nel caso di dipendenti pubblici, al "Service des Relations Internationales du Ministère des Affaires sociales" (servizio relazioni internazionali del ministero degli affari sociali); in Danimarca, al "Den Sociale Sikringsstyrelse" (ente nazionale per la sicurezza sociale); in Germania, al "Deutsche Rentenversicherung-Bund" (assicurazione pensioni della Germania federale), 97041 Würzburg; in Francia, al "Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (Cleiss)" (centro relazioni europee ed internazionali per la sicurezza sociale), Parigi; nei Paesi Bassi, alla "Sociale Verzekeringsbank" (banca assicurazioni sociali), Amstelveen; in Austria, alla "Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger" (associazione principale delle istituzioni austriache di assicurazione sociale); in Finlandia, all'"Eläketurvakeskus" (centro pensioni finlandese), Helsinki; in Svezia, al "Försäkringskassan, Huvudkontoret" (ente svedese per le assicurazioni sociali, sede centrale), Stoccolma; in Islanda, al "Tryggingastofnun ríkisin" (istituto statale per la sicurezza sociale), Reykjavik.

## Informazioni relative alla persona assicurata

Prima di lasciare il paese dove si è assicurati per trasferirsi in un altro Stato membro per lavoro occorre assicurarsi di essere in possesso del documento che consente di beneficiare delle necessarie prestazioni in natura (ad es., cure mediche, farmaci, ricovero in ospedale, ecc.) nel paese di destinazione. Ove si intenda risiedere nel paese in cui si presterà il lavoro, occorre chiedere al proprio istituto di assicurazione contro le malattie il modulo E 106 e presentarlo quanto prima all'istituto competente per l'assicurazione contro le malattie del paese in cui si andrà a lavorare. Ove si intenda risiedere temporaneamente nel paese in cui si presterà il lavoro, occorre chiedere al proprio istituto di assicurazione contro le malattie la tessera europea di assicurazione malattia che va presentata qualora fossero necessarie prestazioni in natura durante il soggiorno.

## Informazioni per i datori di lavoro

Lo Stato membro che riceva la richiesta di applicazione dei summenzionati articoli 14 paragrafo 1, 14 ter, paragrafo 1, o 17 del regolamento (CEE) n. 1408/71 deve informare esaurientemente il datore di lavoro e il lavoratore interessati circa le condizioni alle quali il lavoratore potrà continuare ad essere soggetto alla legislazione del suo paese.

Il datore di lavoro deve essere informato circa la possibilità di controlli durante il periodo di distacco miranti a verificare che tale periodo non sia scaduto. Tali controlli potranno riguardare, in particolare, il pagamento dei contributi e il mantenimento del rapporto diretto. Inoltre il datore di lavoro del lavoratore in distacco deve informare l'istituzione competente dello Stato di invio di eventuali cambiamenti intervenuti durante il periodo di distacco, in particolare:

- se il distacco richiesto non si è realizzato o non ha avuto la durata richiesta,
- se il distacco è stata interrotto, a meno che l'interruzione delle attività del lavoratore per lo stabilimento nel paese in cui si svolge il lavoro sia di natura puramente temporanea,
- se il lavoratore in distacco è stato assegnato dal proprio datore di lavoro ad un altro stabilimento nello Stato in cui si svolge l'attività.

Nei primi due casi, il datore di lavoro deve restituire il presente modulo all'istituzione competente dello Stato di invio.

## Informazioni per l'istituzione del luogo di dimora

Ove la persona interessata presenti l'idoneo documento (tessera europea di assicurazione malattia o modulo E 106), l'istituto competente del paese di dimora gli fornirà inoltre, a titolo provvisorio, le prestazioni in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale. In tal caso, se l'istituzione suddetta necessita di un formulario E 123, deve rivolgersi quanto prima:

in **Belgio**, per i lavoratori subordinati e riguardo ad una malattia professionale, al "Fonds des maladies professionnelles/Fonds voor Beroepsziekten" (fondo malattie professionali), Bruxelles; per gli infortuni sul lavoro alla compagnia d'assicurazioni designata dal datore di lavoro;

nella **Repubblica ceca**, al fondo d'assicurazione malattia presso cui la persona interessata è assicurata;

in **Danimarca**, all'"Arbejdsskadestyrelsen" (comitato nazionale per gli infortuni sul lavoro), Copenhagen;

in **Germania**, al competente "Berufsgenossenschaft" (istituto di assicurazione contro gli infortuni);

in **Estonia**, al "Sotsiaalkindlustusamet" (comitato delle assicurazioni sociali), Tallinn;

in **Spagna**, alla "Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social" (direzione provinciale dell'istituto nazionale della sicurezza sociale);

in **Irlanda**, al "Department of Health" (ministero della sanità), Planning Unit, Dublin 2;

in **Italia**, alla competente sede provinciale dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

in **Lettonia** al "Valsts sociālās apdrošināšanas agentūra" (ente statale di assicurazione sociale), Riga;

in **Lituania**, al "Teritorinė ligonių kasa" (fondo regionale di assicurazione contro le malattie);

nei **Lussemburgo**, all'"Association d'assurance contre les accidents" (associazione di assicurazione contro gli infortuni); a **Malta**, al "Diviżjoni tas-Saħħa", Triq il-Merkanti, Valletta CMR 01;

nei **Paesi Bassi**, alla competente istituzione per l'assicurazione contro le malattie;

in **Austria**, alla competente istituzione per l'assicurazione contro gli infortuni;

in **Polonia**, all'ufficio regionale del "Narodowy Fundusz Zdrowia" (fondo sanitario nazionale);

in **Portogallo**, al "Centro Nacional de Protecção contra os Riscos Profissionais" (centro nazionale per la tutela contro i rischi professionali), Lisbona;

in **Slovacchia**, alla compagnia di assicurazione malattia della persona assicurata oppure all'ente di assicurazione sociale, Bratislava;

in **Finlandia**, alla "Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto" (federazione degli istituti di assicurazione contro gli infortuni), Bulevardi 28, 0012C Helsinki;

in **Svezia**, allo "Försäkringskassan" (ufficio locale di previdenza sociale);

in **tutti gli altri Stati membri**, alla competente istituzione per l'assicurazione contro le malattie;

in **Islanda**, al "Tryggingastofnun ríkisin" (istituto statale per la sicurezza sociale), Reykjavik;

nel **Liechtenstein**, all'"Amt für Volkswirtschaft" (ufficio di economia nazionale), Vaduz;

in **Norvegia**, al "Folketrygdkontoret for Utenlandssaker" (istituto assicurativo nazionale per la sicurezza sociale all'estero), Oslo;

in **Svizzera**, per i lavoratori subordinati, all'istituto di assicurazione contro gli infortuni del datore di lavoro; per i lavoratori autonomi all'istituto di assicurazione contro gli infortuni della persona interessata.

Se il lavoratore è coperto dal regime francese di sicurezza sociale, il fondo competente a riconoscere il diritto alle prestazioni è il suo fondo assicurazioni, che potrebbe non essere quello figurante nel modulo E 101. Se del caso, sarà necessario richiedere la tessera europea di assicurazione malattia o il modulo E 123 presso il fondo nel luogo di residenza abituale del lavoratore.

Se il lavoratore autonomo è coperto dal regime di sicurezza sociale finlandese o islandese, occorrerà sempre richiedere il modulo E 123.

Ove il lavoratore coperto dal regime di sicurezza sociale islandese sia vittima di un infortunio sul lavoro o contragga una malattia professionale, il datore di lavoro deve sempre e debitamente informarne l'istituzione competente.

#### NOTE

- (1) Sigla del paese dell'istituzione che compila il modulo: BE = Belgio; CZ = Repubblica ceca; DK = Danimarca; DE = Germania; EE = Estonia; GR = Grecia; ES = Spagna; FR = Francia; IE = Irlanda; IT = Italia; CY = Cipro; LV = Lettonia; LT = Lituania; LU = Lussemburgo; HU = Ungheria; MT = Malta; NL = Paesi Bassi; AT = Austria; PL = Polonia; PT = Portogallo; SI = Slovenia; SK = Slovacchia; FI = Finlandia; SE = Svezia; UK = Regno Unito; IS = Islanda; LI = Liechtenstein; NO = Norvegia; CH = Svizzera.
- (2) Indicare tutti i cognomi nell'ordine dello stato civile.
- (3) Indicare tutti i nomi nell'ordine dello stato civile.
- (4) Per i lavoratori soggetti alla legislazione spagnola indicare il numero di sicurezza sociale. Per le istituzioni maltesi indicare il numero di carta d'identità per i cittadini maltesi; per i cittadini non maltesi indicare il numero di sicurezza sociale maltese. Per persone soggette alla legislazione polacca indicare i numeri PESEL e NIP o, in loro mancanza, la serie e il numero della carta d'identità o del passaporto. Per le istituzioni slovacche indicare il numero di nascita slovacco, se del caso.
- (5) Fornire quante più informazioni possibile per agevolare l'identificazione del datore di lavoro o dell'impresa del lavoratore subordinato. Nel caso di navi, indicarne il nome e il numero di registrazione.  
**Belgio:** indicare, nel caso di lavoratori subordinati, il numero di registrazione dell'impresa (numéro d'entreprise/ondernemingsnummer/ Unternehmensnummer) e, nel caso di lavoratori autonomi, il numero di partita IVA.  
**Repubblica ceca:** indicare il numero di identificazione (IČ).  
**Danimarca:** indicare il numero CVR.  
**Germania:** indicare il „Betriebsnummer des Arbeitgebers“.  
**Spagna:** indicare il "Código de Cuenta de Cotización del Empresario CCC" (numero del conto contributi del datore di lavoro).  
**Francia:** indicare il numero SIRET.  
**Italia:** ove possibile, indicare il numero di registrazione dell'impresa.  
**Lussemburgo:** indicare il numero di registro di sicurezza sociale del datore di lavoro e, per i lavoratori autonomi, il numero di sicurezza sociale (CCSS).  
**Ungheria:** indicare il numero di registro di sicurezza sociale del datore di lavoro e, per i lavoratori autonomi, il numero di identificazione dell'impresa privata.  
**Polonia:** indicare il numero NUSP o, in sua mancanza, i numeri NIP e REGON.  
**Slovacchia:** indicare il numero di identificazione (IČO).  
**Slovenia:** indicare il numero di registrazione del datore di lavoro o del lavoratore autonomo.  
 Per i lavoratori soggetti alla legislazione **finlandese** sugli infortuni sul lavoro, indicare il nome del competente istituto di assicurazione contro gli infortuni.  
**Norvegia:** indicare il numero dell'organizzazione.

Questo modulo indica la legislazione applicabile in caso di distacco, di accordi speciali e di attività simultanee in due o più Stati.

## 11.2 Spiegazioni

4/12

- La cassa di compensazione rilascia al datore di lavoro il [modulo E 101](#) per i lavoratori svizzeri o i cittadini di uno Stato dell'UE distaccati provvisoriamente da un'azienda con sede in Svizzera in uno Stato dell'AELS.
- La cassa di compensazione procede allo stesso modo per i lavoratori indipendenti abitualmente assicurati in Svizzera che esercitano un'attività lavorativa in uno Stato dell'AELS a titolo provvisorio. Ciò vale unicamente per i lavoratori indipendenti che sono cittadini svizzeri o cittadini di uno Stato dell'AELS.
- Il modulo va impiegato anche nei casi in cui occorre attestare che il lavoratore rimane affiliato all'AVS/AI/IPG (ad es. lavoratore che esercita un'attività in vari Stati ma è domiciliato in Svizzera).
- Le caselle si riferiscono ai casi seguenti:
  - 13.2.d: funzionari
  - 14.1.a: lavoratori dipendenti distaccati
  - 14.2.b: lavoratori dipendenti che lavorano contemporaneamente in più Stati
  - 14<sup>bis</sup>.1.a: lavoratori indipendenti distaccati
  - 14<sup>bis</sup>.2: lavoratori indipendenti che svolgono contemporaneamente un'attività in più Stati
  - 14<sup>bis</sup>.4: lavoratori indipendenti che lavorano contemporaneamente in più Stati, se non vi è nessuna altra possibilità di affiliazione a un regime di assicurazione vecchiaia
  - 14<sup>ter</sup>.1: lavoratori dipendenti distaccati a bordo di una nave
  - 14<sup>ter</sup>.2: lavoratori indipendenti distaccati a bordo di una nave

- 14<sup>ter</sup>. 4: lavoratori dipendenti che lavorano normalmente a bordo di una nave
- 14<sup>quater</sup>.a: persone che esercitano contemporaneamente un'attività dipendente e un'attività indipendente nel territorio di vari Stati membri
- 17: deroga alle disposizioni (clausola evasiva)

## 11.3 Modello modulo E 102 (prolungamento del periodo di distacco)

COMMISSIONE AMMINISTRATIVA  
PER LA SICUREZZA SOCIALE  
DEI LAVORATORI MIGRANTI

E 102

CH

<sup>(1)</sup>

### PROLUNGAMENTO DEL PERIODO DI TRASFERTA O DELL'ATTIVITÀ COME LAVORATORE AUTONOMO

Regolamento (CEE) n. 1408/71: articolo 14, paragrafo 1, lettera b); articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera b); articolo 14 ter, paragrafi 1 e 2  
Regolamento (CEE) n. 574/72: articolo 11, paragrafo 2 e articolo 11 bis, paragrafo 2

Il modulo deve essere compilato in stampatello, utilizzando unicamente le apposite linee tratteggiate. È costituito da 4 pagine, nessuna delle quali può essere tralasciata.

#### A. Da compilare a cura del datore di lavoro o del lavoratore autonomo

1.	Istituzione destinataria <sup>(2)</sup>
1.1	Denominazione: .....
1.2	Numero di identificazione dell'istituzione: .....
1.3	Indirizzo
	Tel.: ..... Fax: .....
	Via: ..... N.: ..... Casella postale: .....
	Città: ..... Codice postale: ..... Paese: .....

2.	<input type="checkbox"/> Lavoratore subordinato	<input type="checkbox"/> Lavoratore autonomo
2.1	Cognome <sup>(3)</sup> : .....	
2.2	Nome <sup>(4)</sup> : .....	
2.3	Cognome da nubile: .....	
2.4	Data di nascita: ..... Nazionalità: .....	
2.5	Indirizzo permanente	
	Via: ..... N.: ..... Casella postale: .....	
	Città: ..... Codice postale: ..... Paese: .....	
2.6	Numero di identificazione personale <sup>(5)</sup> : .....	

3.	La persona assicurata summenzionata
	<input type="checkbox"/> è stata distaccata
	<input type="checkbox"/> esercita un'attività come lavoratore autonomo conformemente all'articolo:
3.1	<input type="checkbox"/> 14. 1.a) <input type="checkbox"/> 14 bis 1.a) <input type="checkbox"/> 14 ter. 1 <input type="checkbox"/> 14 ter 2, del reg. (CEE) n. 1408/71
3.2	per il periodo: dal ..... al .....
3.3	<input type="checkbox"/> presso l'impresa/le imprese sotto menzionata/e <input type="checkbox"/> presso la nave sotto menzionata
3.4	Denominazione dell'impresa o della nave: .....
3.5	Indirizzo
	Tel.: ..... Fax: .....
	Via: ..... N.: ..... Casella postale: .....
	Città: ..... Codice postale: ..... Paese: .....
3.6	Numero di identificazione <sup>(6)</sup> : .....

E 102

4. La persona assicurata è in possesso di un certificato riguardante la legislazione applicabile (modulo E 101)

4.1 rilasciato dalla seguente istituzione:

Denominazione: .....

Via: ..... N.: ..... Casella postale: .....

Città: ..... Codice postale: ..... Paese: .....

4.2 il ..... e che scade il .....

5. Si richiede la continuazione dell'applicazione della legislazione del paese<sup>(1)</sup>

CH

5.1 per il periodo: dal ..... al .....<sup>(7)</sup>

6.  Datore di lavoro  lavoratore autonomo

6.1 Nome del datore di lavoro o dell'impresa: .....

6.2 Numero di identificazione<sup>(6)</sup>: .....

6.3 Indirizzo: .....

Tel.: ..... Fax: .....

Via: ..... N.: ..... Casella postale: .....

Città: ..... Codice postale: ..... Paese: .....

6.4 Timbro ..... 6.5 Data: .....

6.6 Firma: .....

B. Da compilare a cura dell'autorità competente o dell'organismo designato del paese in cui si svolge l'attività<sup>(8)</sup>

7. Si dichiara:

7.1.  essere d'accordo  non essere d'accordo

a che il lavoratore indicato al quadro 2 continui ad essere assoggettato alla legislazione di sicurezza sociale

CH<sup>(1)</sup>

7.2. per il periodo: dal ..... al .....

8. Autorità competente o organismo designato del paese in cui si svolge l'attività

8.1 Denominazione: .....

8.2 Numero di identificazione dell'istituzione: .....

8.3 Indirizzo: .....

Tel.: ..... Fax: .....

Via: ..... N.: ..... Casella postale: .....

Città: ..... Codice postale: ..... Paese: .....

8.4 Timbro ..... 8.5 Data: .....

8.6 Firma: .....

## ISTRUZIONI

## Informazioni per il datore di lavoro o il lavoratore autonomo

- a) Il datore di lavoro o il lavoratore autonomo deve compilare la parte A del modulo, da inviare in 4 copie all'autorità competente o all'organismo designato del paese in cui il lavoratore è stato distaccato o svolge un'attività come autonomo:
- in **Belgio**, nel caso di lavoratori subordinati, all'"Office national de sécurité sociale/Rijksdienst voor Sociale Zekerheid" (ufficio nazionale della sicurezza sociale); nel caso di lavoratori autonomi, all'"Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants" (istituto nazionale assicurazione sociale per lavoratori autonomi), Bruxelles; nel caso di marittimi, alla "Caisse de secours et de Prévoyance des marins" (cassa di soccorso e di previdenza a favore dei marittimi) a Anversa;
- nella **Repubblica ceca**, alla "Česká správa sociálního zabezpečení" (amministrazione della sicurezza sociale ceca) a Praga;
- in **Danimarca**, al "Den Sociale Sikringsstyrelse" (ente nazionale per la sicurezza sociale) a Copenhagen;
- in **Germania**, al "Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung – Ausland" (ente tedesco di collegamento per l'assicurazione sanitaria - internazionale) a Bonn;
- in **Estonia**, al "Sotsiaalkindlustusamet" (comitato delle assicurazioni sociali), a Tallinn;
- in **Grecia**, per i lavoratori subordinati, all'ufficio regionale o locale dell'istituto di assicurazioni sociali (IKA-ETAM); per i marittimi, al fondo pensioni per lavoratori marittimi (NAT); per i lavoratori autonomi, all'istituto designato per le varie categorie professionali di cui all'allegato 10 - F. GRECIA del regolamento (CEE) n. 574/72;
- in **Spagna**, alla "Tesorería General de la Seguridad Social - Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales" (tesoreria centrale della sicurezza sociale - ministero del lavoro e degli affari sociali) a Madrid;
- in **Francia**, al "Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (Cleiss)" (centro relazioni europee ed internazionali per la sicurezza sociale);
- in **Irlanda**, al "Department of Social and Family Affairs" (ministero della previdenza sociale), PRSI Special Collections Section, Gov. Buildings, Cork Rd., Waterford;
- in **Italia**, al "Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali" a Roma;
- in **Lettonia**, al "Valsts sociālās apdrošināšanas agentūra" (ente statale di assicurazione sociale);
- in **Lituania**, al "Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba" (comitato nazionale del fondo assicurazione sociale);
- nel **Lussemburgo**, al "Centre commun de la sécurité sociale" (centro comune della sicurezza sociale) a Lussemburgo;
- in **Ungheria**, allo "Országos Egészségbiztosítási Pénztár" (fondo nazionale di assicurazione malattia) a Budapest;
- a **Malta**, al "Dipartiment tas-Sigurta' Soċjali" (ministero della sicurezza sociale), 38, Triq l-Ordinanza, Valletta, CMR 01;
- nei **Paesi Bassi**, alla "Sociale Verzekeringsbank" (banca assicurazioni sociali) ad Amstelveen;
- in **Austria**, al "Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen- und Konsumentenschutz" (ministero federale per la sicurezza sociale, questioni relative alle varie generazioni e tutela dei consumatori) a Vienna ;
- in **Polonia**, al "Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)" (istituto per la sicurezza sociale) a Varsavia;
- in **Portogallo**, per il territorio continentale: al "Departamento de Relações Internacionais de Segurança Social" (ministero delle relazioni internazionali e della sicurezza sociale) a Lisbona; per Madera: al "Secretario Regional dos Assuntos Sociais" (segretario regionale degli affari sociali) a Funchal; per le Azzorre: alla "Direcção Regional de Segurança Social" (direzione regionale della sicurezza sociale) a Angra do Heroísmo;
- in **Slovenia**, al "Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve" (ministero del lavoro, della famiglia e degli affari sociali) a Ljubljana;
- in **Slovacchia**, al "Sociálna poisťovňa" (ente di assicurazione sociale) a Bratislava;
- in **Finlandia**, all'"Eläketurvakeskus" (centro pensioni finlandese) a Helsinki;
- in **Svezia**, al "Försäkringskassan, Huvudkontoret" (ente svedese assicurazioni sociali, sede centrale) a Stoccolma;
- nel **Regno Unito**, allo "Inland Revenue, Centre for Non-Residents" (ufficio imposte, centro per i non residenti), Benton Park View, Newcastle upon Tyne, NE98 1ZZ;
- in **Islanda**, al "Tryggingastofnun ríkisin" (istituto statale di sicurezza sociale) a Reykjavik;
- in **Liechtenstein**: l'"Amt für Volkswirtschaft" (ufficio di economia nazionale) a Vaduz;
- in **Norvegia**, al "Folketrygdkontoret for Utenlandssaker" (istituto assicurativo nazionale per la sicurezza sociale all'estero) a Oslo;
- in **Svizzera**, alla "Caisse de Compensation AVS" (fondo pensioni di vecchiaia e di reversibilità) competente per il lavoratore subordinato o autonomo, ove sia applicabile la legislazione svizzera.
- b) Due copie del modulo, con la parte B compilata, vanno trasmesse al datore di lavoro o al lavoratore autonomo. Il datore di lavoro deve trasmettere una di tali copie al lavoratore subordinato.
- c) Lo Stato membro che riceve la richiesta di applicazione dei summenzionati articoli 14, paragrafo 1, 14 *ter*, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71 deve informare esaurientemente il datore di lavoro e il lavoratore interessati circa le condizioni alle quali il lavoratore potrà continuare ad essere soggetto alla legislazione del suo paese.

Il datore di lavoro deve essere informato circa la possibilità di controlli durante il periodo di distacco-miranti a verificare che tale periodo non sia scaduto. Tali controlli potranno riguardare, in particolare, il pagamento dei contributi e il mantenimento del rapporto diretto.



Inoltre il datore di lavoro del lavoratore in distacco-deve informare l'istituzione competente dello Stato di invio-di eventuali cambiamenti intervenuti durante il periodo di distacco, in particolare:

- se il distacco richiesto non si è realizzato o non ha avuto la durata richiesta,
- se il distacco è stata interrotto, a meno che l'interruzione delle attività del lavoratore per o stabilimento nel paese in cui si svolge il lavoro sia di natura puramente temporanea,
- se il lavoratore in distacco è stato assegnato dal proprio datore di lavoro ad un altro stabilimento nello Stato in cui si svolge l'attività.

Nei primi due casi, il datore di lavoro deve restituire il presente modulo all'istituzione competente dello Stato di invio.

#### NOTE

- (1) Sigla del paese dell'istituzione che compila il modulo: BE = Belgio; CZ = Repubblica ceca; DK = Danimarca; DE = Germania; EE = Estonia; GR = Grecia; ES = Spagna; FR = Francia; IE = Irlanda; IT = Italia; CY = Cipro; LV = Lettonia; LT = Lituania; LU = Lussemburgo; HU = Ungheria; MT = Malta; NL = Paesi Bassi; AT = Austria; PL = Polonia; PT = Portogallo; SI = Slovenia; SK = Slovacchia; FI = Finlandia; SE = Svezia; UK = Regno Unito; IS = Islanda; LI = Liechtenstein; NO = Norvegia; CH = Svizzera.
- (2) Cfr. Le informazioni di cui al punto a): "**Informazioni per il datore di lavoro o il lavoratore autonomo**".
- (3) Indicare tutti i cognomi nell'ordine dello stato civile.
- (4) Indicare tutti i nomi nell'ordine dello stato civile.
- (5) Per i lavoratori soggetti alla legislazione **belga**, indicare il numero nazionale di sicurezza sociale (NISS).  
Per i lavoratori soggetti alla legislazione **ceca**, indicare il numero di nascita ceco.  
Per i lavoratori soggetti alla legislazione **danese**, indicare il numero CPR.  
Per i lavoratori soggetti alla legislazione **spagnola**, indicare il numero di sicurezza sociale.  
Per i lavoratori soggetti alla legislazione **italiana**, indicare il numero di codice fiscale.  
Per i lavoratori soggetti alla legislazione **lituana**, indicare il numero di registrazione nazionale e il numero del certificato nazionale di sicurezza sociale.  
Per i lavoratori soggetti alla legislazione **lussemburghese**, indicare il numero di sicurezza sociale del lavoratore (CCSS).  
Per i lavoratori soggetti alla legislazione **maltese**, indicare il numero di sicurezza sociale maltese.  
Per i lavoratori soggetti alla legislazione **olandese**, indicare il numero SOFI.  
Per i lavoratori soggetti alla legislazione **polacca**, indicare i numeri PESEL e NIP o, in loro mancanza, la serie e il numero della carta d'identità o del passaporto.  
Per i lavoratori soggetti alla legislazione **slovena**, indicare il numero ZZS.  
Per i lavoratori soggetti alla legislazione **slovacca**, indicare il numero di nascita slovacco.
- (6) Si prega di fornire quante più informazioni possibile per potere identificare il datore di lavoro o l'impresa del lavoratore autonomo.  
Nel caso di navi, indicarne il nome e il numero di registrazione.  
Per il **Belgio**, indicare, nel caso di lavoratori subordinati, il numero di registrazione dell'impresa (numéro d'entreprise/ondernemingsnummer/ Unternehmensnummer) e, nel caso di lavoratori autonomi, il numero di partita IVA.  
Per la **Repubblica ceca**, indicare il numero di identificazione (IČ).  
Per la **Danimarca**, indicare il numero CVR.  
Per la **Germania**, indicare il "Betriebsnummer des Arbeitgebers".  
Per la **Spagna**, indicare il "Código de Cuenta de Cotización del Empresario CCC" (numero del conto contributi del datore di lavoro).  
Per la **Francia**, indicare il numero SIRET.  
Per il **Lussemburgo**, indicare il numero di registro di sicurezza sociale del datore di lavoro e, per i lavoratori autonomi, il numero di sicurezza sociale (CCSS).  
Per l'**Ungheria**, indicare il numero di registro di sicurezza sociale del datore di lavoro e, per i lavoratori autonomi, il numero di identificazione dell'impresa privata.  
Per **Malta**, indicare il numero di carta d'identità per un cittadino maltese oppure il numero di sicurezza sociale maltese per un cittadino non maltese.  
Per la **Polonia**, indicare il numero NUSP o, in sua mancanza, i numeri NIP e REGON (punto 3.6) e i numeri PESEL e NIP o, in loro mancanza, la serie e il numero della carta d'identità o del passaporto (punto 6.2).  
Per la **Slovenia**, indicare il numero di registrazione del datore di lavoro o del lavoratore autonomo.  
Per la **Slovacchia**, indicare il numero di identificazione dell'impresa (IČO).  
Per i lavoratori soggetti alla legislazione **finlandese** sugli infortuni sul lavoro, indicare il nome del competente istituto di assicurazione contro gli infortuni.  
Per la **Norvegia**, indicare il numero dell'organizzazione.
- (7) Tale periodo non deve essere superiore a 24 mesi a decorrere dalla data di inizio del distacco o dell'attività autonoma.
- (8) Due copie devono essere restituite al richiedente ed una copia va inviata all'organismo designato del paese in cui l'impresa ha la sua sede legale.

Questo modulo serve a richiedere una proroga di ulteriori 12 mesi del distacco o dell'attività indipendente dopo la scadenza del periodo di 12 mesi.

## 11.4 Spiegazioni

- I datori di lavoro o i lavoratori indipendenti che desiderano prolungare il distacco di 12 mesi al massimo devono compilare il [modulo E 102](#) e inviarlo all'autorità estera competente.
- Per un'ulteriore proroga, i datori di lavoro o i lavoratori indipendenti devono rivolgersi all'UFAS.

## 11.5 Modulo Richiesta di distacco di lunga durata o di proroga del distacco (accordo speciale)

1/10



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI  
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS  
Affari internazionali

### Richiesta di distacco di lunga durata o di proroga del distacco (accordo speciale)

*Richiesta di conclusione di un accordo speciale per continuare ad applicare il diritto svizzero delle assicurazioni sociali durante l'esercizio di un'attività temporanea in uno Stato con cui la Svizzera ha stipulato una convenzione di sicurezza sociale se la durata totale presumibile dell'attività esercitata all'estero supera la durata massima del distacco menzionata nella convenzione applicabile. Va inoltrata all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), Affari internazionali, Effingerstrasse 20, 3003 Berna.*

**Tutti i campi, senza eccezioni, devono essere compilati in stampatello. Le firme dell'indipendente o del/della salariato/a e del datore di lavoro devono figurare alla fine del modulo. Le richieste incomplete saranno considerate nulle e non verranno esaminate!**

<b>1. Persona salariata o indipendente</b>	
<input type="checkbox"/> Salariato/a	<input type="checkbox"/> Indipendente (apporre una crocetta a ciò che fa al caso)
Cognome (i): .....	
Nome (i): .....	
Data di nascita: .....	Cittadinanza: .....
Indirizzo: .....	
..... Paese: .....	
Numero AVS/di assicurazione sociale: .....	
Cassa di compensazione AVS attuale: .....	
Istituto di previdenza (LPP) attuale: .....	
Assicuratore infortuni (LAINF) attuale: .....	
Assicurazione malattie (LAMal) attuale: .....	
<b>2. Rapporto di lavoro in Svizzera</b>	
Datore di lavoro o attività indipendente	
Nome: .....	
Indirizzo: .....	
.....	
Telefono: .....	E-mail: .....
Inizio del rapporto di lavoro o dell'attività indipendente il: .....	
In caso di contratto a durata determinata: fine del rapporto di lavoro il: .....	
Luogo di lavoro: .....	

3. Attività temporanea all'estero	
Paese d'impiego:	.....
Durata presumibile:	dal ..... al .....
Azienda locale o luogo in cui è svolta l'attività	
Nome:	.....
Indirizzo:	.....
	.....

Il/La salariato/a o l'indipendente aveva già lavorato nello stesso Paese durante gli ultimi dodici mesi? <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	
Se sì:	
dal ..... al .....	
<u>Si prega di allegare le copie dei certificati di distacco per il periodo in questione.</u>	
<u>Per i salariati:</u> durante il distacco	
- soltanto il datore di lavoro in Svizzera, e non l'azienda locale, ha la possibilità di porre fine al rapporto di lavoro	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
- il datore di lavoro in Svizzera può definire a grandi linee il tipo di attività svolta all'estero	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
- un contratto di lavoro è concluso con	<input type="checkbox"/> l'azienda locale <input type="checkbox"/> il datore di lavoro in Svizzera
- il salario è pagato	<input type="checkbox"/> dall'azienda locale <input type="checkbox"/> dal datore di lavoro in Svizzera
- i contributi alle assicurazioni sociali sono pagati	<input type="checkbox"/> dall'azienda locale <input type="checkbox"/> dal datore di lavoro in Svizzera
<u>Per gli indipendenti:</u> durante l'esercizio dell'attività all'estero conservo un'infrastruttura in Svizzera (ad es. uffici o autorizzazione ad esercitare la professione) che mi permetterà di riprendere immediatamente la mia attività abituale dopo il rientro in Svizzera <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	
Osservazioni: .....	
.....	
.....	

Dichiariamo che tutte le indicazioni sono conformi al vero. Prendiamo atto che gli organi competenti possono eseguire controlli sia in Svizzera che nel Paese d'impiego e che l'accordo speciale potrebbe essere revocato se le informazioni fornite nella presente richiesta dovessero risultare false. In tal caso sarebbe applicabile la legislazione del Paese d'impiego.

Il datore di lavoro o l'indipendente s'impegna a informare immediatamente l'UFAS di qualsiasi cambiamento relativo a uno degli elementi indicati nella presente richiesta. Garantisce che i contributi alle assicurazioni sociali siano conteggiati in Svizzera sul reddito da lavoro complessivo conseguito in Svizzera e nel Paese d'impiego.

Il/La salariato/a o l'indipendente

Il datore di lavoro

Data: .....

Data: .....

.....  
Firma

.....  
Timbro e firma

## 11.6 Spiegazioni

1/10

In vista dello scambio elettronico di dati con l'UE, a partire dal 1° gennaio 2010 le richieste di accordo speciale devono essere inoltrate esclusivamente per mezzo di questo modulo. Le richieste presentate in un'altra forma non verranno esaminate.

## Allegato 12: Modulo E 103 dell'UE (esercizio del diritto di opzione per il personale delle missioni diplomatiche)

### 12.1 Modello modulo E 103

COMMISSIONE AMMINISTRATIVA  
PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI  
LAVORATORI MIGRANTI

E 103

CH

<sup>(1)</sup>

#### ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE

Regolamento (CEE) n. 1408/71: articolo 16, paragrafi 2 e 3  
Regolamento (CEE) n. 574/72: articolo 13, paragrafi 2 e 3; articolo 14, paragrafi 1 e 2

Dopo aver compilato la parte A del modulo conformemente ai punti a) e b) delle istruzioni, la persona assicurata presenta o trasmette il modulo secondo i punti a) e c) delle istruzioni. L'istituzione che riceve il modulo compila la parte B e rinvia una copia alla persona assicurata.

Il modulo deve essere compilato (in triplice copia) in stampatello, utilizzando unicamente le apposite linee tratteggiate. È costituito da 3 pagine, nessuna delle quali può essere tralasciata.

#### A. Opzione

1.	Il sottoscritto	
1.1	Cognome <sup>(*)</sup> : .....	
1.2	Nome <sup>(3)</sup> : .....	
1.3	Cognome da nubile: .....	
1.4	Data di nascita: .....	1.5. Nazionalità .....
1.6	Numero di identificazione personale <sup>(4)</sup> : .....	

2. Occupato dal .....

2.1<sup>(4)</sup>  in qualità di ..... presso la missione diplomatica o il posto consolare di cui sotto: .....

2.2<sup>(4)</sup>  in qualità di ..... tra il personale privato del seguente datore di lavoro <sup>(5)</sup>: ..... agente della missione diplomatica o del posto consolare di cui trattasi: .....

2.3  agente ausiliario delle Comunità europee

#### 3. Opta di essere soggetto alla legislazione in materia di sicurezza sociale

3.1 <sup>(6)</sup>  dello Stato membro di cui è cittadino

3.2 <sup>(6)</sup>  dello Stato membro alla cui legislazione è stato soggetto per ultimo, cioè la legislazione

<input type="checkbox"/> belga	<input type="checkbox"/> ceca	<input type="checkbox"/> danese	<input type="checkbox"/> tedesca	<input type="checkbox"/> estone
<input type="checkbox"/> greca	<input type="checkbox"/> spagnola	<input type="checkbox"/> francese	<input type="checkbox"/> irlandese	<input type="checkbox"/> italiana
<input type="checkbox"/> cipriota	<input type="checkbox"/> lettone	<input type="checkbox"/> lituana	<input type="checkbox"/> lussemburghese	<input type="checkbox"/> ungherese
<input type="checkbox"/> maltese	<input type="checkbox"/> olandese	<input type="checkbox"/> austriaca	<input type="checkbox"/> polacca	<input type="checkbox"/> slovena
<input type="checkbox"/> portoghese	<input type="checkbox"/> slovacca	<input type="checkbox"/> finlandese	<input type="checkbox"/> svedese	<input type="checkbox"/> britannica
<input type="checkbox"/> islandese	<input type="checkbox"/> liechtensteinese	<input type="checkbox"/> norvegese	<input type="checkbox"/> svizzera	

4. Luogo e data: .....

5. Firma: .....

6.	Autorità delle Comunità europee che ha concluso il contratto con l'agente ausiliario	
6.1	Denominazione: .....	
6.2	Indirizzo: .....	
6.3	Timbro	6.4 Data: .....
		6.5 Firma .....

**B. Dichiarazione**

7. Abbiamo preso atto del fatto che la persona di cui al punto 1 è soggetta alla legislazione <sup>(6)</sup>
- |                                    |                                           |                                     |                                         |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> belga     | <input type="checkbox"/> ceca             | <input type="checkbox"/> danese     | <input type="checkbox"/> tedesca        | <input type="checkbox"/> estone     |
| <input type="checkbox"/> greca     | <input type="checkbox"/> spagnola         | <input type="checkbox"/> francese   | <input type="checkbox"/> irlandese      | <input type="checkbox"/> italiana   |
| <input type="checkbox"/> cipriota  | <input type="checkbox"/> lettone          | <input type="checkbox"/> lituana    | <input type="checkbox"/> lussemburghese | <input type="checkbox"/> ungherese  |
| <input type="checkbox"/> maltese   | <input type="checkbox"/> olandese         | <input type="checkbox"/> austriaca  | <input type="checkbox"/> polacca        | <input type="checkbox"/> portoghese |
| <input type="checkbox"/> slovena   | <input type="checkbox"/> slovacca         | <input type="checkbox"/> finlandese | <input type="checkbox"/> svedese        | <input type="checkbox"/> britannica |
| <input type="checkbox"/> islandese | <input type="checkbox"/> liechtensteinese | <input type="checkbox"/> norvegese  | <input type="checkbox"/> svizzera       |                                     |
- 7.1 Dal .....
- 7.2 Per il periodo durante il quale eserciterà l'occupazione indicata nella parte A del presente modulo <sup>(7)</sup>

8.	Istituzione designata dall'autorità competente		
8.1	Denominazione: .....		
8.2	Numero di identificazione dell'istituzione: .....		
8.3	Indirizzo: .....		
8.4	Timbro	8.5	Data: .....
		8.6	Firma: .....

**Per il personale delle missioni diplomatiche o dei posti consolari e il rispettivo personale domestico privato**

- a) Dopo aver compilato la parte A del modulo, ad eccezione della sezione 6, occorre trasmettere una copia del modulo al proprio datore di lavoro e inviare due copie all'autorità competente dello Stato per la cui legislazione si è optato, cioè:
- in Belgio, all'"Office national de sécurité sociale" (ufficio nazionale della sicurezza sociale), Bruxelles;
  - nella Repubblica ceca, alla the "Česká správa sociálního zabezpečení" (amministrazione della sicurezza sociale ceca), Praga;
  - in Danimarca, al "Den Sociale Sikringsstyrelse" (ente nazionale per la sicurezza sociale), Copenhagen;
  - in Germania, all'ufficio di Bonn della "Krankenkasse" (fondo d'assicurazione malattia) scelto dalla persona assicurata;
  - in Estonia, al "Sotsiaalkindlustusamet" (comitato delle assicurazioni sociali), Tallinn;
  - in Grecia, all'ufficio regionale o locale dell'Istituto di assicurazioni sociali (IKA);
  - in Spagna, alla "Tesorería General de la Seguridad Social - Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales" (tesoreria centrale della sicurezza sociale - Ministero del lavoro e degli affari sociali), Madrid;
  - in Francia, alla "Caisse primaire d'assurance maladie" (cassa primaria di assicurazione malattia), Parigi;
  - in Irlanda, al "Department of Social and Family Affairs" (ministero della previdenza sociale), Dublino;
  - in Italia, al competente ufficio locale dell'"Istituto nazionale della previdenza sociale INPS";
  - a Cipro, al "Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων" (servizio assicurazioni sociali, ministero del lavoro e delle assicurazioni sociali), 1465 Lefkosia;
  - in Lettonia al "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra" (ente statale di assicurazione sociale);
  - in Lituania, al "Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba" (comitato del fondo nazionale della sicurezza sociale), Vilnius;
  - nel Lussemburgo, al "Centre commun de la sécurité sociale" (centro comune della sicurezza sociale), Lussemburgo;
  - in Ungheria, al "Fővárosi és Pest Megyei Egészségbiztosítási Pénztár" (fondo regionale di assicurazione malattia di Pest e della capitale), Budapest;
  - a Malta, al "Dipartiment tas-Sigurta Soċjali" (servizio della sicurezza sociale), Valletta;
  - nei Paesi Bassi, alla "Sociale Verzekeringsbank" (banca assicurazioni sociali), Amstelveen;
  - in Austria, all'istituto competente per l'assicurazione malattia;
  - in Polonia, al "Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)" (istituto per la sicurezza sociale), Varsavia;
  - in Portogallo, al "Departamento de Relações Internacionais e Convenções de Segurança Social" (ministero delle relazioni internazionali e della sicurezza sociale) a Lisbona;
  - in Slovenia, all'unità regionale competente dello "Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS)" (istituto assicurativo sanitario della Slovenia);
  - in Slovacchia, al "Sociálna poisťovňa" (ufficio assicurazioni sociali), Bratislava;
  - in Finlandia, all'"Eläketurvakeskus" (centro pensioni finlandese), Helsinki;
  - in Svezia, al "Försäkringskassan, Huvudkontoret" (ente svedese assicurazioni sociali, sede centrale), Stoccolma;
  - nel Regno Unito, allo "Inland Revenue, Centre for Non-Residents" (ufficio imposte, centro per i non residenti), Benton Park View, Newcastle upon Tyne, NE98 1ZZ;
  - in Islanda, al "Trvqainastofnun ríkisin" (istituzione statale di sicurezza sociale). Revkiavik:

*in Liechtenstein, all' "Amt für Volkswirtschaft" (ufficio di economia nazionale), Vaduz;*  
*in Norvegia, al "Folketrygdkontoret for Utenlandssaker" (istituto assicurativo nazionale per la sicurezza sociale all'estero), Oslo;*  
*in Svizzera, alla "Caisse fédérale de compensation" (cassa federale di compensazione), Berna.*

**Per l'autorità delle Comunità europee abilitata a concludere contratti di lavoro con agenti temporanei**

- b) *Ove una persona impiegata come agente temporaneo esprima il desiderio di esercitare il suo diritto di opzione, l'autorità abilitata delle Comunità europee deve assicurarsi che la persona compili la parte A del modulo, ad eccezione del punto 6, che va compilato dall'autorità in questione.*
- c) *Due copie del modulo vanno inviate all'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro per la cui legislazione la persona interessata ha optato [cfr. punto a) precedente].*

**NOTE**

- (1) Sigla del paese dell'istituzione che compila il modulo: BE = Belgio; CZ = Repubblica ceca; DK = Danimarca; DE = Germania; EE = Estonia; GR = Grecia; ES = Spagna; FR = Francia; IE = Irlanda; IT = Italia; CY = Cipro; LV = Lettonia; LT = Lituania; LU = Lussemburgo; HU = Ungheria; MT = Malta; NL = Paesi Bassi; AT = Austria; PL = Polonia; PT = Portogallo; SI = Slovenia; SK = Slovacchia; FI = Finlandia; SE = Svezia; UK = Regno Unito IS = Islanda; LI = Liechtenstein; NO = Norvegia; CH = Svizzera.
- (2) Indicare le generalità complete nell'ordine dello stato civile.
- (3) Indicare le generalità complete nell'ordine dello stato civile.
- (4) Per i lavoratori soggetti alla legislazione belga indicare il numero di registrazione nazionale.  
 Per i lavoratori soggetti alla legislazione spagnola indicare il numero di sicurezza sociale  
 Per i lavoratori soggetti alla legislazione maltese indicare il numero di carta d'identità per i cittadini maltesi; per i cittadini non maltesi indicare il numero di sicurezza sociale maltese.  
 Per i lavoratori soggetti alla legislazione slovacca indicare il numero di nascita slovacco, se del caso.  
 Per i lavoratori soggetti alla legislazione polacca indicare i numeri PESEL e NIP o, in loro mancanza, la serie e il numero della carta d'identità o del passaporto.
- (5) Indicare nome e cognome del datore di lavoro.
- (6) Contrassegnare la casella corrispondente al paese interessato. Occorre notare che le persone impiegate presso missioni diplomatiche o posti consolari, nonché il personale domestico privato di agenti di tali missioni diplomatiche o posti consolari possono optare unicamente per la legislazione in materia di sicurezza sociale dello Stato del quale sono cittadini.
- (7) Il diritto di opzione dei lavoratori impiegati presso missioni diplomatiche o posti consolari, nonché del personale domestico privato di agenti di tali missioni diplomatiche o posti consolari può essere esercitato al termine di ogni anno civile.

Questo modulo, rilasciato dall'autorità competente in materia di sicurezza sociale, serve al personale delle rappresentanze diplomatiche e dei servizi consolari nonché al loro personale privato per comprovare che hanno optato di essere soggetti alla legislazione dello Stato d'invio di cui sono cittadini.



## 12.2 Spiegazioni

4/12

- I cittadini svizzeri facenti parte del personale di servizio di una missione diplomatica o di un posto consolare svizzeri in uno Stato membro dell'AELS sono assicurati in questo Stato, ma possono decidere di essere sottoposti alla legislazione svizzera. Il diritto di opzione può essere esercitato per la prima volta entro tre mesi dalla data in cui il lavoratore è stato assunto presso una missione diplomatica o un posto consolare o è entrato al servizio personale di agenti di tale missione o posto. Se il lavoratore esercita nuovamente il diritto di opzione alla fine di un anno civile, l'opzione ha effetto dal primo giorno dell'anno civile successivo.
- I richiedenti compilano il modulo E 103 con il quale informano la Cassa federale di compensazione della loro decisione di optare per la legislazione svizzera. Parallelamente, avvisano il datore di lavoro.
- La Cassa federale di compensazione rilascia un certificato in cui si attesta che il lavoratore è sottoposto alla legislazione svizzera.

## Allegato 13: Convenzioni di sicurezza sociale - moduli

### 13.1 Esempio di modulo

**USA/CH 10**  
**CH/USA 10**

#### **Certificate of coverage** **Attestation de détachement**

US–Swiss Agreement on Social Security Article 6.2  
Convention de sécurité sociale entre la Suisse et les Etats-Unis d'Amérique Article 6, § 2

#### **1 Information about the worker** **Information concernant le travailleur**

- 1.1 Full Name  
Nom et prénoms \_\_\_\_\_
- 1.2 Date of Birth  
Date de naissance \_\_\_\_\_
- 1.3 Place of Birth  
Lieu de naissance \_\_\_\_\_
- 1.4 Citizenship  
Nationalité \_\_\_\_\_
- 1.5 Social Security Number  
No d'assuré \_\_\_\_\_

#### **2. Information about the employer** **Information concernant l'employeur**

- 2.1 Name of employer  
Nom de l'employeur \_\_\_\_\_
- 2.2 Address  
Adresse \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

#### **3 Certification** **Attestation**

The above worker meets the condition set forth in Article 6.2 of the Agreement and, with respect to retirement, survivors and disability insurance remains subject to

Le travailleur susmentionné remplit les conditions énoncées à l'article 6, § 2, de la Convention et demeurera assujetti à la législation en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité

the laws of the US  
des Etats-Unis

the Swiss laws  
suisse

beginning (5 years max.)  
du \_\_\_\_\_ au \_\_\_\_\_ (5 ans max.)

318.000.1 USA 6.01 3000

---

**4 If the worker is being transferred from the USA to Switzerland, please fill in numbers 4.1–5.2**  
**Si le travailleur est détaché des USA en Suisse, remplir les rubriques 4.1 à 5.2**

---

4.1 Name of the employer in Switzerland  
Nom de l'employeur en Suisse \_\_\_\_\_

4.2 Address  
Adresse \_\_\_\_\_

---

**5. Completed by**  
**Department of Health and Human Services**  
**Social Security Administration**

**Attesté par le**  
**Département de la Santé et des Affaires sociales**  
**Administration de la Sécurité Sociale**

---

5.1 Signature  
Signature \_\_\_\_\_

5.2 Date and Stamp  
Date et cachet \_\_\_\_\_

---

**6. If the worker is being transferred from Switzerland to the USA, please fill in numbers 6.1–7.3**  
**Si le travailleur est détaché de Suisse aux USA, remplir les rubriques 6.1 à 7.3**

---

6.1 Name of the employer in the USA  
Nom de l'employeur aux USA \_\_\_\_\_

6.2 Address  
Adresse \_\_\_\_\_

---

**7 Completed by**  
**Compensation Fund for Old-Age and Survivors Insurance**

**Attesté par la**  
**Caisse de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants**

---

7.1 Name of the Fund  
Nom de la caisse \_\_\_\_\_

7.2 Signature  
Signature \_\_\_\_\_

5.2 Date and Stamp  
Date et cachet \_\_\_\_\_

## 13.2 Impiego del modulo

- Per i lavoratori distaccati provvisoriamente in uno Stato contraente da un'impresa con sede in Svizzera, la cassa di compensazione rilascia al datore di lavoro il modulo corrispondente dopo aver verificato che i requisiti sono soddisfatti (precedente assicurazione in Svizzera, durata limitata, probabile ritorno presso lo stesso datore di lavoro).
- Procede allo stesso modo per i cittadini di uno Stato terzo distaccati sul territorio di uno Stato membro dell'UE.
- Se desiderano una proroga del periodo di distacco previsto dalle disposizioni della convenzione di sicurezza sociale (ossia il lavoratore resta assicurato in Svizzera), il datore di lavoro e il lavoratore inoltrano congiuntamente una domanda all'UFAS. La domanda va inoltrata prima della scadenza del termine determinante.
- L'UFAS consulta l'autorità competente estera. Ogni decisione adottata è comunicata agli enti di assicurazione sociale di entrambi i Paesi. Secondo la prassi svizzera, una domanda di proroga è accolta solo se la durata totale del distacco *non supera sei anni* e se l'autorità estera dà il proprio consenso.

Il presente documento può essere scaricato al seguente indirizzo:  
[www.sozialversicherungen.admin.ch/storage/documents/1518/1518\\_1\\_it.pdf](http://www.sozialversicherungen.admin.ch/storage/documents/1518/1518_1_it.pdf)

### 13.3 Durata del distacco e proroga in virtù delle convenzioni di sicurezza sociale

4/12

Norvegia*	Distacco: 1 anno Proroga: fino a 3 anni
Danimarca*	Distacco: 24 mesi Proroga: fino a 3 anni
Italia* San Marino	Distacco: 1 anno Proroga: fino a 6 anni
Bosnia-Erzegovina Cile Montenegro Serbia	Distacco: 36 mesi Proroga: fino a 6 anni
Australia Liechtenstein*	Distacco: 60 mesi Proroga: fino a 6 anni
Giappone	Distacco: 60 mesi Proroga: fino a 6 anni (senza consenso)
Canada USA	Distacco: 60 mesi Proroga: fino a 6 anni e 1/2
Belgio*	Distacco: 12 mesi Proroga: fino a 5 anni
Paesi Bassi*	Distacco: 24 mesi Proroga: fino a 5 anni
India	Distacco: 72 mesi Nessuna proroga

Austria*	Distacco: 24 mesi Proroga: fino a 6 anni
Bulgaria*	
Cipro*	
Croazia	
Filippine	
Finlandia*	
Francia*	
Germania*	
Gran Bretagna*	
Grecia*	
Irlanda*	
Israele	
Lussemburgo*	
Macedonia	
Portogallo*	
Repubblica ceca*	
Slovacchia*	
Slovenia*	
Spagna*	
Svezia*	
Turchia	
Ungheria*	

\* Solo per cittadini di Stati non contraenti; per i cittadini nazionali v. N. 2024 segg.

## **Allegato 13: Convenzioni di sicurezza sociale: moduli**

### **13.4 Panoramica degli Stati con cui la Svizzera ha concluso una convenzione di sicurezza sociale**

(non sono inclusi i precedenti accordi con gli odierni Stati membri dell'UE/AELS)

1/14

<b>Stato</b>	<b>Entrata in vigore</b>
Australia	01.01.2008
Bosnia ed Erzegovina (conv. con la Jugoslavia)	01.03.1964
Canada/Quebec	01.10.1995
Cile	01.03.1998
Croazia	01.01.1998
Filippine	01.03.2004
Giappone	01.03.2012
India*	29.01.2011
Israele	01.10.1985
Macedonia	01.01.2002
Montenegro (conv. con la Jugoslavia)	01.03.1964
San Marino	01.03.1983
Serbia (Abk. mit Jugoslawien)	01.03.1964
Stati uniti d'America	01.11.1980
Turchia	01.01.1972

\*si tratta di una convenzione di distacco

**Allegato 14: Cittadini stranieri titolari di una carta di legittimazione rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri esonerati presumibilmente dall'obbligo contributivo AVS/AI**

1/13

**14.1 Carta di legittimazione B a banda rosa**

- capimissione
- funzionari superiori di organizzazioni internazionali

**14.2 Carta di legittimazione C a banda rosa**

- membri del personale diplomatico di ambasciate e di missioni diplomatiche permanenti o speciali
- funzionari di organizzazioni internazionali

**14.3 Carta di legittimazione D a banda blu**

- membri del personale amministrativo e tecnico di ambasciate e missioni diplomatiche permanenti o speciali

**14.4 Carta di legittimazione D a banda marrone**

- funzionari appartenenti alla categoria del personale di carriera di organizzazioni internazionali

**14.5 Carta di legittimazione O a banda grigia**

- membri del personale non svizzero della Missione permanente di osservazione della Palestina

**14.6 Carta di legittimazione E a banda viola**

- membri del personale di servizio di ambasciate e missioni diplomatiche permanenti e speciali
- funzionari dei servizi generali di organizzazioni internazionali



#### **14.7 Carta di legittimazione G a banda turchese con una barra bianca**

- funzionari di organizzazioni internazionali con contratto di lavoro di durata determinata

#### **14.8 Carta di legittimazione L a banda color sabbia**

- membri del personale non svizzero della Federazione internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa

#### **14.9 Carta di legittimazione K a banda rosa**

- capiposto consolari di carriera e funzionari consolari di carriera di rappresentanze consolari

#### **14.10 Carta di legittimazione K a banda blu**

- impiegati consolari di carriera

#### **14.11 Carta di legittimazione K a banda viola**

- membri del personale di servizio di rappresentanze consolari

#### **14.12 Carta di legittimazione F a banda gialla**

- personale domestico privato di membri di ambasciate (carta B, C o D), rappresentanze consolari (carta C a banda rossa e K a banda blu), missioni diplomatiche permanenti o speciali e funzionari di organizzazioni internazionali, a condizione che sia sottoposto alle norme di sicurezza sociale in vigore nello Stato accreditante o in uno Stato terzo ([art. 33 n. 2 lett. b della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche](#))

### **14.13 Carta di legittimazione S a banda verde**

- funzionari di cittadinanza svizzera di organizzazioni internazionali – ad eccezione del Comitato internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (v. N. 3096) – che non sono assicurati all'AVS/AI/IPG/AD (v. N. 3056 segg.) ma possono aderire all'AVS obbligatoria.

### **14.14 Carta di legittimazione P a banda blu**

- personale scientifico non svizzero del CERN e familiari che beneficino dello stesso statuto

I cittadini stranieri titolari di una carta K a banda bianca (consoli onorari) o di una carta H a banda bianca (persone senza privilegi e immunità autorizzate a accompagnare membri di missioni diplomatiche permanenti o speciali e di consolati, collaboratori di organizzazioni internazionali senza statuto di funzionari) sono invece soggetti all'AVS. Questo vale anche per il personale non svizzero del CICR (carta I a banda oliva) e il personale svizzero di ambasciate e missioni permanenti e speciali (carta S a banda verde). È parimenti assicurato il personale domestico privato summenzionato, a condizione che non sia già assicurato in un altro Paese.

Altre regolamentazioni speciali si trovano al N. 3021 segg.

## **Allegato 15: Territorio dell'UE e dell'AELS**

1/10

### **L'accordo con l'UE si applica ai seguenti territori:**

- Repubblica d'Austria, Regno del Belgio, Repubblica di Bulgaria, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Regno di Danimarca, Repubblica di Estonia, Repubblica ellenica, Repubblica di Finlandia, Repubblica francese, Repubblica federale di Germania, Irlanda, Repubblica italiana, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Granducato di Lussemburgo, Repubblica di Malta, Regno dei Paesi Bassi, Repubblica di Polonia, Repubblica portoghese, Romania, Repubblica di Slovenia, Repubblica slovacca, Regno di Spagna, Regno di Svezia, Repubblica di Ungheria, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
- Dipartimenti francesi d'oltremare:
  - Guadalupa (che comprende le isole La Désirade, le Îles des Saintes, l'isola di Marie-Galante, Saint Barthélemy e la parte francese di Saint-Martin), Martinica, Guyana francese e Riunione
- gli arcipelaghi portoghesi Azzorre e Madera
- gli arcipelaghi spagnoli delle Baleari e delle Canarie
- le città spagnole di Ceuta e Melilla (enclavi in territorio marocchino)
- Gibilterra
- Isole Åland

### **L'accordo con l'UE non si applica ai seguenti territori:**

- Anguilla
- Antille Olandesi (Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten)
- Arcipelago di Turks e Caicos
- Aruba
- Bermuda
- Georgia del Sud e Isole Sandwich Australi
- Groenlandia
- Isole Cayman
- Isole del Canale inglesi: Alderney, Guernsey, Herm, Jersey, Sark e Isola di Man
- Isole Falkland
- Isole Faroe
- Isole Vergini britanniche

- Mayotte
- Montserrat
- Pitcairn
- Polinesia francese
- Principato di Andorra
- Principato di Monaco
- San Marino
- Sant'Elena e Dipendenze
- St. Pierre e Miquelon
- Terre australi e antartiche francesi
- Territorio antartico britannico
- Territorio britannico dell'Oceano indiano
- Territorio di Nuova Caledonia e Dipendenze
- Territorio di Wallis e Futuna
- Vaticano
- Zone di sovranità del Regno Unito a Cipro (Akrotiri e Dhekelia)

**L'accordo AELS si applica ai seguenti territori:**

- Confederazione svizzera, Principato del Liechtenstein, Regno di Norvegia, Repubblica di Islanda

**L'accordo AELS non si applica ai seguenti territori:**

- Territorio norvegese di Svalbard (Spitsbergen)

**Allegato 16: [Accordo giusta l'art. 109 Reg. 574/72](#) e [Accordo giusta l'art. 21 Reg. 987/2009](#)**  
4/12

Accordo sulla libera circolazione delle persone tra  
la Svizzera e la Comunità europea

Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

**Accordo giusta l'articolo 109 del Regolamento (CEE) n. 574/72  
tra lavoratore e datore di lavoro**

Il lavoratore è soggetto alle norme giuridiche svizzere sulla sicurezza sociale<sup>1</sup>. Il datore di lavoro non ha uno stabilimento in Svizzera.

Con il presente modulo, il datore di lavoro e il lavoratore convengono che quest'ultimo adempie gli obblighi del datore di lavoro per quanto concerne il versamento dei contributi alla sicurezza sociale e la comunicazione delle informazioni prescritte dalla legge.

Per il versamento dei contributi, il datore di lavoro rimane responsabile nei confronti delle istituzioni di sicurezza sociale.

**1 Lavoratore**

Cognome .....	.....
Nome(i) .....	.....
Data di nascita .....	Cittadinanza .....
Indirizzo .....	
.....	
N. AVS .....	Telefono .....

**2 Datore di lavoro**

Nome del datore di lavoro o dell'azienda .....		
.....		
Indirizzo .....		
.....		
Telefono .....	Fax .....	E-mail .....

**Il lavoratore deve presentare questo accordo alle istituzioni d'assicurazione elencate qui di seguito:**

- a) **Alla cassa di compensazione AVS competente (1° pilastro dell'assicurazione pensionistica legale)**  
Se il lavoratore ha diversi datori di lavoro e uno di essi ha uno stabilimento in Svizzera, il modulo dovrà essere inviato alla cassa di compensazione di quest'ultimo.
- b) **Per le aziende secondo l'articolo 66 LAINF, all'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI); per le altre, ad un assicuratore-infortuni secondo l'articolo 68 LAINF**  
Se il lavoratore ha diversi datori di lavoro e uno di essi ha uno stabilimento in Svizzera, è competente l'assicuratore-infortuni di quest'ultimo. In caso di attività in diversi ambiti, può succedere che per un medesimo lavoratore siano dovuti contributi sia all'INSAI che a un assicuratore-infortuni secondo l'articolo 68 LAINF.

<sup>1</sup> V. le tavole riassuntive sulla sicurezza sociale svizzera sul sito [www.ufas.admin.ch](http://www.ufas.admin.ch) > Temi > Affari internazionali (disponibili soltanto in francese e tedesco).

c) **All'istituto di previdenza LPP del datore di lavoro (2° pilastro dell'assicurazione pensionistica legale):**

i) Nome dell'istituto di previdenza LPP registrato:

.....

ii) Se non è ancora affiliato ad alcun istituto di previdenza LPP registrato secondo la lettera i), il datore di lavoro deve provvedere a farlo. Sottoscrivendo il presente accordo, il datore di lavoro autorizza il lavoratore a concludere un tale contratto di affiliazione. Il datore di lavoro e l'istituto di previdenza prendono atto che, con la conclusione del contratto di affiliazione, tutti i dipendenti del datore di lavoro assoggettati alla previdenza professionale svizzera dovranno essere assicurati presso questo istituto di previdenza.

d) **Alla cassa di compensazione per assegni familiari del Cantone di domicilio, se il lavoratore abita in Svizzera, altrimenti alla cassa di compensazione cantonale per assegni familiari del luogo in cui è svolta l'attività principale.**

Se il lavoratore ha diversi datori di lavoro e uno di essi ha uno stabilimento in Svizzera, il modulo va consegnato alla sua cassa di compensazione per assegni familiari.

**Il lavoratore è responsabile di pagare i contributi all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.**

.....  
Data e firma del lavoratore

.....  
Data e firma del datore di lavoro

**Accordo giusta l'articolo 21 par.2 del Regolamento (CE) n. 987/09  
tra lavoratore e datore di lavoro**

Il lavoratore è soggetto alle norme giuridiche svizzere sulla sicurezza sociale<sup>1</sup>. Il datore di lavoro non ha uno stabilimento in Svizzera.

Con il presente modulo, il datore di lavoro e il lavoratore convengono che quest'ultimo adempie gli obblighi del datore di lavoro per quanto concerne il versamento dei contributi alla sicurezza sociale e la comunicazione delle informazioni prescritte dalla legge.

Per il versamento dei contributi, il datore di lavoro rimane responsabile nei confronti delle istituzioni di sicurezza sociale.

**1 Lavoratore**

Cognome .....	
Nome(i) .....	
Data di nascita .....	Cittadinanza .....
Indirizzo .....	
.....	
N. AVS .....	Telefono .....

**2 Datore di lavoro**

Nome del datore di lavoro o dell'azienda .....		
.....		
Indirizzo .....		
.....		
Telefono .....	Fax .....	E-mail .....

**Il lavoratore deve presentare questo accordo alle istituzioni d'assicurazione elencate qui di seguito:**

- a) **Alla cassa di compensazione AVS competente (1° pilastro dell'assicurazione pensionistica legale)**  
Se il lavoratore ha diversi datori di lavoro e uno di essi ha uno stabilimento in Svizzera, il modulo dovrà essere inviato alla cassa di compensazione di quest'ultimo.
- b) **Per le aziende secondo l'articolo 66 LAINF, all'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI); per le altre, ad un assicuratore-infotuni secondo l'articolo 68 LAINF**  
Se il lavoratore ha diversi datori di lavoro e uno di essi ha uno stabilimento in Svizzera, è competente l'assicuratore-infotuni di quest'ultimo. In caso di attività in diversi ambiti, può succedere che per un medesimo lavoratore siano dovuti contributi sia all'INSAI che a un assicuratore-infotuni secondo l'articolo 68 LAINF.

<sup>1</sup> V. le tavole riassuntive sulla sicurezza sociale svizzera sul sito [www.ufas.admin.ch](http://www.ufas.admin.ch) > Temi > Affari internazionali (disponibili soltanto in francese e tedesco).

c) **All'istituto di previdenza LPP del datore di lavoro (2° pilastro dell'assicurazione pensionistica legale):**

i) Nome dell'istituto di previdenza LPP registrato:

.....

ii) Se non è ancora affiliato ad alcun istituto di previdenza LPP registrato secondo la lettera i), il datore di lavoro deve provvedere a farlo. Sottoscrivendo il presente accordo, il datore di lavoro autorizza il lavoratore a concludere un tale contratto di affiliazione. Il datore di lavoro e l'istituto di previdenza prendono atto che, con la conclusione del contratto di affiliazione, tutti i dipendenti del datore di lavoro assoggettati alla previdenza professionale svizzera dovranno essere assicurati presso questo istituto di previdenza.

d) **Alla cassa di compensazione per assegni familiari del Cantone di domicilio, se il lavoratore abita in Svizzera, altrimenti alla cassa di compensazione cantonale per assegni familiari del luogo in cui è svolta l'attività principale.**

Se il lavoratore ha diversi datori di lavoro e uno di essi ha uno stabilimento in Svizzera, il modulo va consegnato alla sua cassa di compensazione per assegni familiari.

**Il lavoratore è responsabile di pagare i contributi all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.**

.....  
Data e firma del lavoratore

.....  
Data e firma del datore di lavoro



## Allegato 17: [Richiesta di rilascio di un certificato di distacco](#) 4/12

### Richiesta di rilascio di un certificato di distacco

*Richiesta di rilascio di un certificato per continuare ad applicare il diritto svizzero delle assicurazioni sociali durante l'esercizio di un'attività temporanea in uno Stato membro dell'UE (attestato A1) o in uno Stato membro dell'AELS (modulo E 101) o in un altro Stato con cui la Svizzera ha stipulato una convenzione di sicurezza sociale. Va inoltrata alla cassa di compensazione AVS competente.*

<b>1. Persona salariata</b>	
Cognome(i):	.....
Nome(i):	.....
Data di nascita:	..... Cittadinanza: .....
Indirizzo:	.....
	..... Paese .....
Numero AVS:	.....
Istituto di previdenza (LPP) attuale:	.....
Assicuratore infortuni (LAINF) attuale:	.....
Assicurazione malattie (LAMal) attuale:	.....
<b>2. Rapporto di lavoro in Svizzera</b>	
Datore di lavoro	
Nome:	.....
Indirizzo:	.....
Telefono:	..... e-mail: .....
Inizio del rapporto di lavoro il:	.....
In caso di contratto a durata determinata: fine del rapporto di lavoro il:	.....
Luogo di lavoro:	.....
<b>3. Attività temporanea all'estero</b>	
Paese d'impiego:	.....
Durata presumibile:	dal .....
	... al .....
Azienda locale	
Nome:	.....
Indirizzo:	.....
	.....
Numero di registrazione dell'azienda locale:	.....
Il/La salariato/a aveva già lavorato nello stesso Paese durante gli ultimi dodici mesi?	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
Se sì:	
dal .....	... al .....
<u>Si prega di allegare le copie dei certificati di distacco per il periodo in questione.</u>	

Durante il distacco	
- soltanto il datore di lavoro in Svizzera, e non l'azienda locale, ha la possibilità di porre fine al rapporto di lavoro	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
- il datore di lavoro in Svizzera può definire a grandi linee il tipo di attività svolta all'estero	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
- il salario è pagato	<input type="checkbox"/> dall'azienda locale <input type="checkbox"/> dal datore di lavoro in Svizzera
- i contributi alle assicurazioni sociali sono pagati	<input type="checkbox"/> dall'azienda locale <input type="checkbox"/> dal datore di lavoro in Svizzera
Osservazioni:	<input type="text"/>

Dichiariamo che tutte le indicazioni sono conformi al vero. Sappiamo che gli organi competenti possono eseguire controlli sia in Svizzera che nel Paese d'impiego e che il certificato di distacco potrebbe essere revocato se le informazioni fornite nella presente richiesta dovessero risultare false. In tal caso sarebbe applicabile la legislazione del Paese d'impiego.

Il datore di lavoro s'impegna a informare immediatamente la cassa di compensazione AVS nel caso in cui il distacco non avviene, l'esercizio dell'attività all'estero cessa o è interrotto per un periodo di tempo relativamente lungo o la situazione indicata nella richiesta è notevolmente cambiata. Garantisce che i contributi alle assicurazioni sociali siano conteggiati in Svizzera sul salario complessivo conseguito in Svizzera e nel Paese d'impiego.

Il/La salariato/a

Il datore di lavoro

Data:

Data:

.....  
Firma

.....  
Timbro e firma

## Allegato 18: Certificato A1 4/12

Coordinamento dei sistemi  
di sicurezza sociale

A1



### Certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile all'interessato

Regolamenti (CE) n.883/2004 e n. 987/2009 (\*)

#### AVVERTENZE PER L'INTERESSATO

Il presente certificato riguarda la legislazione di sicurezza sociale applicabile e certifica che Lei non ha nessun obbligo di pagare i contributi in un altro Stato.

Prima di lasciare il paese presso il quale Lei è assicurato per andare a lavorare in un altro Stato, si accerti di avere i documenti che Le danno il diritto di ricevere le necessarie prestazioni in natura (ad es. cure mediche, trattamento ospedaliero e altro) nello Stato in cui si recherà a lavorare.

- Se soggiurerà solo temporaneamente nello Stato in cui si recherà a lavorare, richieda all'Istituzione di assistenza sanitaria la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM – EHIC). Dovrà presentare questa Tessera all'Istituzione che le fornirà assistenza sanitaria qualora avesse bisogno delle prestazioni in natura durante il suo soggiorno.
- Se dovesse andare a vivere nello Stato in cui si recherà a lavorare, dovrà chiedere all'Istituzione di assistenza sanitaria il modello S1 e presentarlo quanto prima alla competente Istituzione di assistenza sanitaria del paese in cui si recherà a lavorare (\*\*).

Inoltre, l'Istituzione di sicurezza sociale dello Stato in cui soggiurerà le erogherà provvisoriamente anche le prestazioni speciali in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.

#### 1. DATI PERSONALI DELL'INTERESSATO

1.1 Numero di identificazione personale	<input type="checkbox"/> Donna	<input type="checkbox"/> Uomo
1.2 Cognome/i		
1.3 Nome/i		
1.4 Cognome alla nascita (**)		
1.5 Data di nascita	1.6 Nazionalità	
1.7 Luogo di nascita		
1.8 Indirizzo nel paese di residenza		
1.8.1 Via, n.	1.8.3 Codice postale	
1.8.2 Città	1.8.4 Sigla paese	
1.9 Indirizzo nel paese di soggiorno		
1.9.1 Via, n.	1.9.3 Codice postale	
1.9.2 Città	1.9.4 Sigla paese	

#### 2. STATO MEMBRO DI CUI SI APPLICA LA LEGISLAZIONE

2.1 Stato membro	2.3 Data fine
2.2 Data inizio	
<input type="checkbox"/> 2.4 Il certificato vale per la durata dell'attività	
<input type="checkbox"/> 2.5 La determinazione è provvisoria	
<input type="checkbox"/> 2.6 Il regolamento n. 1408/71 rimane applicabile sulla base dell'articolo 87, paragrafo 8, del regolamento n. 883/2004	

(\*) Regolamenti (CE) n. 883/2004, articoli da 11 a 16, e n. 987/2009, articolo 19.

(\*\*) Per Spagna, Svezia e Portogallo, il certificato deve essere presentato rispettivamente alla Direzione provinciale dell'Istituto nazionale della sicurezza sociale (INSS), all'Istituto delle assicurazioni sociali e all'Istituto di sicurezza sociale, del luogo di residenza.

(\*\*\*) Informazione fornita all'Istituzione dall'interessato quando non è nota all'Istituzione.

A1

Certificato relativo alla legislazione di sicurezza  
sociale applicabile all'interessato

## 3. CERTIFICAZIONE DELLA SUA POSIZIONE

- |                                                                                                                           |                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 3.1 Lavoratore subordinato distaccato                                                            | <input type="checkbox"/> 3.2 Lavoratore subordinato che lavora in due o più Stati          |
| <input type="checkbox"/> 3.3 Lavoratore autonomo distaccato                                                               | <input type="checkbox"/> 3.4 Lavoratore autonomo che lavora in due o più Stati             |
| <input type="checkbox"/> 3.5 Dipendente pubblico                                                                          | <input type="checkbox"/> 3.6 Agente contrattuale                                           |
| <input type="checkbox"/> 3.7 Marittimo                                                                                    | <input type="checkbox"/> 3.8 Lavoratore subordinato e lavoratore autonomo in paesi diversi |
| <input type="checkbox"/> 3.9 Dipendente pubblico in un paese e lavoratore subordinato o autonomo in uno o più altri paesi | <input type="checkbox"/> 3.10 Eccezione                                                    |

4. INFORMAZIONI SUL DATORE DI LAVORO / LAVORATORE AUTONOMO NELLO STATO DI CUI  
SI APPLICA LA LEGISLAZIONE

- |                                                       |                                                    |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 4.1.1 Lavoratore subordinato | <input type="checkbox"/> 4.1.2 Lavoratore autonomo |
| 4.2 Codice datore di lavoro/lavoratore autonomo       |                                                    |
| 4.3 Nome o ragione sociale                            |                                                    |
| 4.4 Sede legale                                       |                                                    |
| 4.4.1 Via, n.                                         | 4.4.2 Sigla paese                                  |
| 4.4.3 Città                                           | 4.4.4 Codice postale                               |

## 5. INFORMAZIONI SUL DATORE DI LAVORO / LAVORATORE AUTONOMO NEGLI ALTRI STATI MEMBRI

- 5.1 Nome/i o ragione/i sociale/i e codice/i della/e impresa/e o della/e nave/i dove Lei sarà occupato
- 5.2 Indirizzo/i o nome/i della/e impresa/e o della/e nave/i dove Lei sarà occupato
- 5.3 Oppure indirizzo temporaneo nello Stato di occupazione/lavoro autonomo

Coordinamento dei sistemi  
di sicurezza sociale

A1 

**Certificato relativo alla legislazione di sicurezza  
sociale applicabile all'interessato**

**6. ISTITUZIONE CHE COMPILA IL FORMULARIO**

6.1 Denominazione \_\_\_\_\_

6.2 Via, n. \_\_\_\_\_

6.3 Città \_\_\_\_\_

6.4 Codice postale \_\_\_\_\_ 6.5 Sigla paese \_\_\_\_\_

6.6 Numero di identificazione dell'Istituzione \_\_\_\_\_

6.7 Fax ufficio n. \_\_\_\_\_

6.8 Telefono ufficio n. \_\_\_\_\_

6.9 E-mail \_\_\_\_\_

6.10 Data \_\_\_\_\_

6.11 Firma \_\_\_\_\_

**TIMBRO**

\_\_\_\_\_

## Allegato 19: Tavola di concordanza [Reg. 1408/71](#) – [Reg. 883/2004](#)

1/13

Disposizioni previgenti	Reg. 1408/71	Reg. 883/2004	Modifiche
Riserva per i lavoratori indipendenti e i funzionari/dipendenti pubblici sottoposti a regimi speciali	Art. 13 par. 1	<b>Art. 5 lett. a)</b> <b>Art. 11 par. 1</b>	Assimilazione di prestazioni Nessuna riserva, assoggettati in un unico Stato
		<b>Art. 11 par. 2</b>	Il reddito sostitutivo è considerato reddito da attività lucrativa
Principio del luogo dell'attività lucrativa dipendente	Art. 13 par. 2 lett. a)	<b>Art. 11 par. 3 lett. a)</b>	
Principio del luogo dell'attività lucrativa indipendente	Art. 13 par. 2 lett. b)	<b>Art. 11 par. 3 lett. a)</b>	
Principio della bandiera nella navigazione	Art. 13 par. 2 lett. c)	<b>Art. 11 par. 4</b>	L'attività lucrativa è considerata svolta nello Stato di bandiera della nave
Funzionari/dipendenti pubblici	Art. 13 par. 2 lett. d)	<b>Art. 11 par. 3 lett. b)</b>	(Solo per la versione tedesca: il termine "Behörde" è sostituito da "Verwaltungseinheit")
		<b>Art. 11 par. 3 lett. c)</b>	Regolamentazione speciale in caso di riscossione di indennità di disoccupazione
Servizio militare e civile	Art. 13 par. 2 lett. e)	<b>Art. 11 par. 3 lett. d)</b>	
Fattispecie sussidiaria: Stato di domicilio	Art. 13 par. 2 lett. f)	<b>Art. 11 par. 3 lett. e)</b>	
Distacco di lavoratori dipendenti in uno Stato membro dell'UE	Art. 14 par. 1 lett. a)	<b>Art. 12 par. 1</b>	Distacco prolungato di 24 mesi
Propoga del distacco di lavoratori dipendenti in uno Stato membro dell'UE	Art. 14 par. 1 lett. b)		Abrogato
Personale viaggiante o navigante	Art. 14 par. 2 lett. a) i)		Abrogato
Personale viaggiante o navigante	Art. 14 par. 2 lett. a) ii)		Abrogato
Principio dello Stato di domicilio, attività lavorativa dipendente in due o più Stati membri dell'UE	Art. 14 par. 2 lett. b) i)	<b>Art. 13 par. 1 lett. a)</b>	Principio dello Stato di domicilio solo in caso di attività lavorativa sostanziale nello Stato di domicilio
Sede dell'impresa in caso di attività lavorativa dipendente in due o più Stati membri dell'UE	Art. 14 par. 2 lett. b) ii)	<b>Art. 13 par. 1 lett. b)</b>	Anche se il lavoratore non esercita una parte sostanziale dell'attività nello Stato di domicilio
Impresa attraversata dalla frontiera comune di due Stati	Art. 14 par. 3		Abrogato
Distacco di lavoratori indipendenti	Art. 14 <sup>bis</sup> par. 1 lett. a)	<b>Art. 12 par. 2</b>	Deve trattarsi di un'attività affine, durata 24 mesi
Proroga del distacco di lavoratori indipendenti	Art. 14 <sup>bis</sup> par. 1 lett. b)		Abrogato
Principio dello Stato di domicilio, attività lavorativa indipendente in due o più Stati membri dell'UE	Art. 14 <sup>bis</sup> par. 2	<b>Art. 13 par. 2 lett. a)</b>	Principio dello Stato di domicilio solo in caso di attività lavorativa sostanziale nello Stato di domicilio
Attività indipendente principale	Art. 14 <sup>bis</sup> par. 2	<b>Art. 13 par. 2 lett. b)</b>	Centro di interessi dell'attività
Impresa attraversata dalla frontiera comune di due Stati	Art. 14 <sup>bis</sup> par. 3		Abrogato
Fattispecie sussidiaria per i lavoratori indipendenti	Art. 14 <sup>bis</sup> par. 4		Abrogato
Regolamentazione speciale per i marittimi	Art. 14 <sup>ter</sup> par. 1-3		Abrogato
Regolamentazione speciale per i marittimi, domicilio	Art. 14 <sup>ter</sup> par. 4	<b>Art. 11 par. 4, 2a frase</b>	
Lavoratore che esercita contemporaneamente un'attività dipendente e un'attività indipendente	Art. 14 <sup>quater</sup> lett. a)	<b>Art. 13 par. 3</b>	
Riserva per i lavoratori indipendenti	Art. 14 <sup>quater</sup> lett. b)		Abrogato
L'attività lucrativa è considerata svolta nello Stato d'assoggettamento	Art. 14 <sup>quinqies</sup>	<b>Art. 13 par. 5</b>	
Regolamentazione speciale per i funzionari sottoposti a regimi speciali	Art. 14 <sup>sexies</sup>	<b>Art. 13 par. 4</b>	
Regolamentazione speciale per i funzionari sottoposti a regimi speciali	Art. 14 <sup>septies</sup>		Abrogato
Assicurazione facoltativa	Art. 15	<b>Art. 14</b>	
Impiegati locali e domestici privati	Art. 16 par. 1 e 2		Abrogato
Agenti ausiliari delle Comunità europee	Art. 16 par. 3	<b>Art. 15</b>	
Deroghe	Art. 17	<b>Art. 16 par. 1</b>	
Beneficiari di rendite	Art. 17 <sup>bis</sup>	<b>Art. 16 par. 2</b>	
Disposizioni abrogate	Disposizioni modificate/nuove		